

RELAZIONE TECNICA

ART. 2
(Riduzione della pressione fiscale)

Comma 1 - ICI detrazione prima casa

La normativa proposta introduce una riduzione dell'ICI per abitazione principale, pari all'1,33 per mille della base imponibile ICI, con un tetto pari a 200 euro per tutti i contribuenti proprietari di immobili che hanno un reddito complessivo non superiore a 50 mila euro.

Al fine di stimare l'impatto sul gettito, sono state effettuate elaborazioni mediante l'utilizzo di un modello di microsimulazione, basato su un campione rappresentativo delle dichiarazioni (730, Unico, 770 "puri") delle **persone fisiche** per l'anno d'imposta 2002. Il campione statistico delle dichiarazioni è stato integrato con informazioni di tipo catastale. In particolare, i dati relativi al quadro dei fabbricati delle dichiarazioni dei redditi sono stati abbinati con le informazioni catastali riguardanti l'identificativo dei singoli immobili (comune, identificativo catastale: foglio, particella e subalterno, categoria catastale, superficie catastale).

Su questa base campionaria, è stato predisposto un modello di simulazione al fine di ricostruire il prelievo immobiliare sulle persone fisiche proprietarie di immobili destinati ad abitazione principale, stimando, l'effetto sul gettito ICI della norma proposta. A questo fine sono state attribuite agli immobili destinati ad abitazione principale aliquote e detrazioni ICI differenziate per gli 8100 comuni italiani. Il gettito complessivo stimato dell'Ici sulle sole abitazioni principali per gli individui che beneficeranno dell'agevolazione è pari a circa 2,7 miliardi di euro annui e l'effetto della proposta normativa è una riduzione di gettito di **823 milioni di euro**.

Variazione di gettito ICI	
A) Gettito con detrazione aggiuntiva pari all'1,33 per mille dell'imponibile ICI (tetto 200 euro e limite di reddito complessivo di 50.000,00 euro)	1.842
B) Gettito ICI stimato su abitazioni principali (normativa vigente)	2.665
Minore Gettito ici abitazioni principali (A- B)	-823

Valori in milioni di euro

L'andamento del gettito di cassa sarà pertanto il seguente (milioni di euro):

	2008	2009	2010
ICI	-823	-823	-823

Valori in milioni di euro

Comma 3 - IRPEF - Detrazione a favore degli inquilini e dei giovani

La proposta normativa in esame introduce all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, due nuove tipologie di detrazioni che decorrono dal periodo d'imposta 2007.

La prima detrazione (comma 01) spetta ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ed è così articolata:

- a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;*
- b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.*

La seconda detrazione (comma 1-ter) spetta ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge; a tali soggetti spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis lettera a) alle condizioni ivi previste. Tale nuova detrazione risulta quindi così articolata:

- a) euro 991,6, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;*
- b) euro 495,8 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.*

La norma lascia inalterate le detrazioni attualmente vigenti precisando, tuttavia, che le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, 12-bis) e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta così determinata.

Effetti di gettito**Comma 01**

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, sono stati presi in considerazione i dati relativi all'Indagine sui bilanci delle famiglie di Banca d'Italia (anno 2004); secondo tale indagine, le abitazioni principali in affitto sono circa 4,82 milioni.

Per stimare la platea dei potenziali beneficiari della detrazione in esame, occorre depurare questo dato delle abitazioni i cui inquilini possono optare per la fruizione delle detrazioni vigenti (commi 1 e 1 bis) e delle abitazioni in affitto di proprietà IACP, dello Stato e di Enti locali (per cui non si applicano le disposizioni della Legge 431/1998). In base ai dati del Censimento ISTAT, risultano circa 890.000 abitazioni in affitto di proprietà di tali enti, mentre in base ai dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005 risultano circa 100.000 beneficiari delle detrazioni vigenti (90.000 per le detrazioni di cui al punto 2 e circa 10.000 per le detrazioni di cui al punto 3).

Sulla base di tali dati, si può quindi stimare che le detrazioni introdotte con la normativa in esame riguardano una platea di 3,83 milioni di abitazioni (4.820.000-990.000).

Sulla base di elaborazioni effettuate sugli stessi dati dell'indagine sui bilanci delle famiglie di Banca d'Italia risulta che: circa il 51% degli inquilini ha un reddito complessivo¹ inferiore a 15.494 euro; circa il 37% ha un reddito compreso tra 15.494 e 30.987 euro, e il restante 12% ha un reddito superiore a 30.987.

Applicando le suddette percentuali ai 3,83 milioni di abitazioni in affitto, ridotti per tener conto di una percentuale di sommerso sulle abitazioni in affitto pari al sommerso nazionale del 16,6% (fonte ISTAT), si ottiene la distribuzione degli immobili locati per classi di reddito complessivo degli inquilini:

Classi di reddito complessivo	Stima distribuzione abitazioni principali in affitto (escluse canone concordato, IACP, Stato ed Enti locali)
0 – 15.494	1.624.970
15.494 – 30.987	1.204.580
Oltre 30.987	366.254
Totale	3.195.803

Considerando le nuove detrazioni introdotte, si stima quindi una perdita di gettito IRPEF, competenza 2007, pari a circa **-668 milioni di euro** (1.624.970*300 + 1.204.580*150); tale perdita di gettito è stata determinata al lordo dell'incapienza, in quanto la normativa proposta

¹ Il reddito complessivo è stato determinato attraverso una procedura di lordizzazione del reddito netto disponibile dichiarato dai soggetti intervistati. Tale reddito è stato estrapolato all'anno 2008 applicando un tasso di inflazione annuo del 2%.

prevede un trasferimento per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta netta; tale quota di incapienza è stimata essere pari al 10% della detrazione, circa **66,8 milioni di euro**.

Dato che la normativa entra in vigore nel 2007 e ipotizzando che la parte incapiente sia restituita nell'anno successivo a quello di pagamento del canone, l'andamento del gettito di cassa sarà il seguente (in milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-1.119	-668	-668

Comma 1-ter

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito, sono stati presi in considerazione i dati relativi alla distribuzione della popolazione residente per classi di età al 2006 (Annuario ISTAT 2006), dai quali risulta che i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni sono circa 7,85 milioni. Dai dati riportati nel volume "La vita quotidiana nel 2005" (ISTAT), si ricava che l'80% circa dei giovani di tale fascia di età convive con i genitori. Ipotizzando che ogni anno il 5% di tali giovani fuoriesca dal nucleo abitativo familiare e che il 50% stipuli un contratto di locazione nelle modalità previste dalla norma in esame, si ottiene un flusso annuo pari a circa 157.000 giovani.

Nell'ipotesi prudenziale che il loro reddito complessivo sia non superiore a 15.494 euro e considerando che la detrazione in esame è alternativa e maggiore di quella di cui al comma 01, si stima una perdita di gettito aggiuntiva, competenza 2007, pari a -109 milioni di euro ($157.000 * (991,6 - 300)$); considerando il cumulo dei flussi annuali che fuoriescono dal nucleo originale, le perdite di gettito di competenza 2008 e 2009 risultano pari a circa -218 e -327 milioni di euro rispettivamente. Tali perdite sono state determinate al lordo dell'incapienza, in quanto la normativa proposta prevede un trasferimento per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta netta; per gli anni 2007, 2008 e 2009 tale quota di incapienza è stimata essere pari al 10% delle detrazioni, e quindi a circa 10,9, 21,8 e 32,7 milioni di euro rispettivamente.

L'andamento del gettito di cassa, dato che la normativa entra in vigore nel 2007 e ipotizzando che la parte incapiente venga restituita nell'anno successivo a quello di pagamento del canone, sarà il seguente (in milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-183	-292	-401

L'andamento del gettito di cassa complessivo dell'intera normativa sarà il seguente (in milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-1302	-960	-1069

Comma 5 - Assegno di mantenimento

La proposta normativa in esame prevede la seguente modifica dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno di imposta 2007:

- a) nel comma 5, dopo le parole "lettere e), f), g), h) e i)" aggiungere le seguenti " ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,"
- b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5 bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno.

Si introduce quindi un regime di maggior favore per i contribuenti che percepiscono l'assegno di mantenimento in dipendenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili. Viene infatti attribuita una detrazione di ammontare pari a quella oggi prevista nel caso in cui alla formazione del reddito complessivo concorrano redditi di pensione.

Per stimare gli effetti sul gettito derivanti dall'ipotesi in oggetto sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione con l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005.

In base a tali elaborazioni, risulta che la norma in esame comporta la spettanza di una maggiore detrazione pari in media a 440 euro per ognuno dei circa 50.000 soggetti che dichiarano gli assegni periodici in oggetto. Si determina quindi una perdita di gettito IRPEF rispetto alla normativa attualmente in vigore di competenza pari a circa **-22 milioni di euro** e una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a circa **-0,8 milioni di euro** e circa **-0,2 milioni di euro**.

Considerando che la norma si applica a decorrere dall'anno 2007, l'andamento del gettito di cassa è il seguente (in milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-38,5	-22	-22
Addizionale regionale	-0,8	-0,8	-0,8
Addizionale comunale	-0,2	-0,2	-0,2
TOTALE	-39,5	-23	-23

Commi 7 e 8 - Esenzione IRPEF – Redditi fondiari

La proposta normativa in esame prevede che se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta.

Per stimare gli effetti sul gettito derivanti dall'ipotesi in oggetto sono state effettuate delle elaborazioni di simulazione con l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005.

In base a tali elaborazioni, risulta che la norma in esame comporta l'esenzione da imposta per circa 362.000 soggetti che dichiarano soltanto i redditi in oggetto, con un risparmio medio di imposta pro-capite pari a circa 44 euro. Si determina quindi una perdita di gettito IRPEF rispetto alla normativa attualmente in vigore di competenza pari a circa **-16 milioni di euro** e una perdita di gettito di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a circa **-0,8 milioni di euro** e circa **-0,2 milioni di euro**.

Considerando che la norma entra in vigore a decorrere dal periodo di imposta 2007, l'andamento del gettito di cassa è il seguente (in milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-28	-16	-16
Addizionale regionale	-0,8	-0,8	-0,8
Addizionale comunale	-0,2	-0,2	-0,2
TOTALE	-29	-17	-17

Commi 9 e 10 Irpef incidenza deduzione prima casa

La norma in esame prevede le seguenti modifiche al TUIR:

- a) *nell'articolo 12, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: "4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.";*
- b) *nell'articolo 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: "6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.".*

Viene in pratica disposto che le detrazioni per carichi di famiglia e per redditi di lavoro siano calcolate sul reddito complessivo, al netto della rendita dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze.

Al fine di stimare la variazione di gettito conseguente, sono state effettuate elaborazioni con il modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005.

In base a tali simulazioni risulta che la disposizione normativa in esame comporta una perdita di gettito IRPEF di competenza, pari a circa **-209 milioni di euro** e una perdita di addizionale regionale e comunale pari rispettivamente a **-3** e **-1** milioni di euro.

La norma in esame si applica a partire dal periodo d'imposta 2007 e l'andamento del gettito di cassa è pertanto il seguente (in milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-384	-209	-209
Addizionale Regionale	-3	-3	-3
Addizionale Comunale	-1	-1	-1
Totale	-388	-213	-213

Commi 11-13 - Ristrutturazioni edilizie

I commi 11 lettera a) e 12 prevedono la proroga al 31 dicembre 2010 della normativa relativa alla detrazione IRPEF e alla aliquota agevolata IVA (10%) relative alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, il cui termine attuale di applicazione è fissato al 31 dicembre 2007

Il **comma 11 lettera b)** reintroduce per 3 anni l'agevolazione prevista dall'articolo 9, comma 2, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), che prevede l'applicazione dei benefici di detrazione IRPEF al 36% e di aliquota agevolata IVA al 10% anche in favore dei soggetti privati che divengano proprietari entro il 30/6/2011 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31/12/2010.

A. Effetti di gettito derivanti dai commi 11 lettera a), 12 e 13.

La legislazione proposta, relativa alle detrazioni Irpef, prevede una detrazione di una quota pari al 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio per un ammontare complessivo delle spese agevolate non superiore a 48 mila euro per immobile e la ripartizione in 10 rate annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali.

Ai fini della valutazione degli effetti sul gettito occorre effettuare un'analisi dei costi e dei benefici indotti dalla normativa, analisi possibile considerato il congruo numero di anni intercorso dalla sua prima introduzione (1998).

In base ad elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005, si stima un ammontare annuo di spese per ristrutturazioni edilizie pari a circa 6,1 miliardi di euro. Tale ammontare si riferisce sia alla rata di detrazione generata dalle domande presentate nel 2004 sia alla somma delle rate relative alle domande presentate negli anni precedenti. Per stimare il valore delle spese per ristrutturazione per un singolo anno, tenendo anche conto dei limiti di spesa introdotti dalla normativa dopo il 2004 (limite di 48.000 euro per soggetto e in seguito limite di 48.000 euro per immobile) si stima un coefficiente di abbattimento pari a 0,6. La stima finale delle spese annue per ristrutturazioni edilizie è quindi pari a 3,65 miliardi di euro.

Il minor gettito totale relativo alle spese di ristrutturazione di un singolo anno è pari al 36% di tale ammontare, circa 1.314 milioni di euro.

Le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, fatta eccezione per i soggetti di età superiore ai 75 anni. Da elaborazioni sulle dichiarazioni dei redditi si stima che questi ultimi costituiscano il 2% del totale dei soggetti che hanno avuto diritto alle detrazioni in esame. Sulla base di questi dati, la variazione di gettito IRPEF annua di competenza è stimata in -134 milioni di euro, di cui -5,3 attribuibile ai soggetti ultra settantacinquenni ($1.314 * 0,02/5$) e -128,7 al resto dei contribuenti ($1.314 * 0,98/10$).

Da uno studio sugli effetti indotti delle detrazioni in oggetto nel periodo 1998-2006 sul mercato delle ristrutturazioni, è emerso che l'incentivo ha portato ad un incremento degli investimenti in ristrutturazioni stimabile in circa 1.150 milioni di euro cui corrisponde, utilizzando l'aliquota ridotta al 10%, una base emersa netta dell'Iva di 1.045 milioni di euro. Applicando a questo ammontare l'aliquota IVA agevolata del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari a circa +105 milioni di IVA e +314 milioni di IRPEF/IRES/IRAP).

La perdita di gettito IVA derivante dalla riduzione dell'aliquota dal 20% al 10% è stimata sulla base del valore delle spese in ristrutturazione che danno diritto alla detrazione Irpef incrementato del 15% per tener conto dell'ammontare di spesa che eccede il limite dei 48.000 euro. Da questo ammontare, pari a 3.826 milioni di euro va sottratta la somma relativa all'incremento degli

investimenti in ristrutturazioni attribuibile alle agevolazioni Irpef e Iva, già stimata in circa 1.150. La perdita di gettito stimata è quindi pari a 278 milioni di euro ($1,15 \times 3.650 - 1150$)/ $1,1 \times 10\%$.

L'effetto totale sul gettito di competenza risulta quindi il seguente (milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-134	-268	-402
IRPEF/IRES/IRAP	+314	+314	+314
IVA	+105	+105	+105
IVA	-278	-278	-278
Totale	+6	-128	-262

Il gettito di cassa sarà il seguente (milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-20	-215	-369
IRPEF/IRES/IRAP	+47	+502	+314
IVA	+105	+105	+105
IVA	-278	-278	-278
Totale	-146	+114	-228

B. Effetti di gettito derivanti dal comma 11 lettera b)

(Proroga per il 2008-2010 dell'incentivo fiscale per la vendita di immobili ristrutturati)

Per la quantificazione si è determinato l'ammontare della detrazione sarà calcolato sulla base della quota di spese di manutenzione sostenute dalle imprese che ristrutturano i fabbricati imputabili direttamente all'unità abitativa acquistata dai privati.

Considerando i dati relativi alle dichiarazioni I.V.A. presentate nel 2005 per l'anno d'imposta 2004, selezionando le categorie di attività componenti il settore "costruzioni" più direttamente collegate

alle attività oggetto della norma, si ricava un ammontare pari a circa 40.000 milioni di euro di fatturazioni per interventi edili ad aliquota I.V.A. del 10%.

Si evidenzia tuttavia che tale ammontare non include solamente gli interventi di restauro di cui all'articolo 31, primo comma, alla lettera c) e d) della legge 457/1978 (ossia in ristrutturazione di edilizia residenziale), ma anche interventi in favore di strutture non residenziali nonché interventi di manutenzione ordinaria. Poiché, da una stima dell'Ance,² risulta che la quota di manutenzione straordinaria sul totale del fatturato è pari al 27,1%, si ha che la spesa in manutenzione straordinaria è circa 10.840 milioni di euro).

Per stimare la quota relativa agli immobili residenziali, si prende in considerazione l'ammontare del fatturato per manutenzione residenziale a carico delle imprese di costruzione, di ristrutturazione e di gestione immobiliare. In particolare da dati CRESME sugli investimenti in ristrutturazioni edilizie, risulta un'incidenza delle sole ristrutturazioni residenziali pari al 51%; pertanto, il fatturato per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio residenziale sarà di 5.528 milioni di euro (10.840 milioni x 51%).

Da fonte ISTAT, risulta che solo l'otto per cento degli immobili ha come proprietario una persona giuridica. Quindi, in via prudenziale, il fatturato per interventi di restauro e ristrutturazioni sul patrimonio edilizio residenziale su immobili posseduti da società e successivamente ceduti a privati sarà di 442,27 milioni di euro (5.528 milioni x 8%).

Ai fini della stima, occorre considerare l'effetto derivante dall'introduzione del tetto massimo del 25% del prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto di vendita, così come previsto dall'art. 9, comma 2, della L. 448/2001 nonché un limite massimo di 48.000 euro. Assumendo che questi limiti influenzino l'ammontare delle spese oggetto della detrazione, in via prudenziale si assume un abbattimento limitato al 10%. Questo comporta una riduzione dell'importo a 398 milioni di euro. L'agevolazione è assunta nell'intero ammontare ipotizzando che la vendita totale di tali immobili sia avvenuta nel periodo di vigenza dell'agevolazione.

Tenendo conto della ripartizione in 5 anni (come previsto dall'articolo 1, comma 2, della Legge n. 449/97) e della percentuale di detraibilità del 36%, si ottiene una riduzione annuale di gettito di competenza IRPEF pari a circa **28,66** milioni di euro (398 milioni di euro X 36% / 5).

² Osservatorio congiunturale sull'industria delle costruzioni, Ance, giugno 2007.

L'andamento in termini di cassa nel triennio 2008-2010, tenendo conto dell'effetto della probabile contrazione del versamento dell'acconto in ciascun anno, stimabile in un 15% del credito maturato, sarà il seguente:

	2008	2009	2010
IRPEF	-4,30	-50,15	-78,80

Dati espressi in milioni di euro

L'effetto complessivo di cassa dei commi 11-13 è pari a:

	2008	2009	2010
Variazione complessiva	-150,30	+63,85	-306,80

Dati espressi in milioni di euro

Comma 14 - Proroga agevolazioni 55% riqualificazione energetica degli edifici

La normativa in esame prevede la proroga delle detrazioni pari al 55% delle spese in riqualificazione energetica degli edifici. La detrazione spetta fino ad un tetto massimo di 100.000 euro.

Le detrazioni in oggetto vanno ripartite in un numero di quote annuali, di pari importo, non inferiore a tre e non superiore a dieci e spettano a condizione che:

- a) la rispondenza degli interventi ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che risponde penalmente e civilmente dell'asseverazione;
- b) il contribuente acquisisca un "attestato di certificazione energetica" dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ovvero, un "attestato di qualificazione energetica" predisposto e asseverato da un tecnico abilitato.

Le spese oggetto di agevolazione fiscale contenute nella proposta normativa sono già parte integrante del più ampio "pacchetto" di agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia. La legislazione vigente prevede, fino al 31 dicembre 2007, la ripartizione della detrazione di una quota pari al 36% delle spese in 10 quote annuali di pari importo. I contribuenti di età non inferiore a 80

anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali.

Ai fini della presente valutazione si ipotizza che la normativa attuale relativa alle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia sia prorogata fino all'anno 2010 e quindi che la fruizione delle detrazioni previste dalla proposta normativa in esame sia alternativa alla fruizione in base alla normativa attuale. Si ipotizza inoltre, in via prudenziale, che tutti i soggetti interessati optino per la rateizzazione in tre anni.

Si stima che l'ammontare annuo delle spese in oggetto sia pari per il 2008 a circa 400 milioni di euro (l'11% delle spese attualmente detraibili per ristrutturazioni edilizie, pari, in base ad una stima effettuata sui dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2005 considerando le limitazioni vigenti, a circa 3,7 miliardi di euro) e, in via prudenziale, che subisca un incremento medio del 25% per ognuno dei due anni successivi, con un ammontare stimato pari quindi a 500 e 625 milioni di euro rispettivamente per il 2009 ed il 2010.

In base alla legislazione vigente la quota detraibile (36%) è pari a circa 144, 180 e 225 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010. Considerato che le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, fatta eccezione per i soggetti di età superiore ai 75 anni (che da elaborazioni si desume costituiscano il 2% del totale dei soggetti che hanno effettuato spese che danno diritto alle detrazioni in esame) per i quali si considera una ripartizione della spesa in 5 anni³, si stimano le seguenti variazioni di gettito IRPEF di competenza (milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-14,7	-18,4	-23

In base alla norma proposta la quota detraibile (55%) è pari a circa 220, 275 e 344 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010. Nell'ipotesi prudenziale che le detrazioni in oggetto siano ripartite in 3 quote annuali di pari importo, si stimano le seguenti variazioni di gettito IRPEF di competenza (milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-73,5	-91,7	-114,6

³ La ripartizione opzionale in tre rate prevista per i soggetti di età non inferiore a 80 anni non incide in maniera significativa sulla variazione di gettito stimata.

La variazione di gettito di competenza rispetto alla legislazione derivante dalla proroga al 2010 delle attuali detrazioni 36% per recupero edilizio, è quindi pari a (milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-58,8	-73,3	-91,6

L'andamento del gettito di cassa sarà il seguente (milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-9	-94	-187

Commi 15-18 - Trasferimento di immobili in aree destinate all'edilizia residenziale

La norma in oggetto propone un riordino dell'attuale normativa in tema di imposte di registro ipotecaria e catastale agevolate per i trasferimenti di immobili all'interno dei piani particolareggiati.

Le condizioni per l'individuazione degli immobili agevolabili sono riassunte nel nuovo periodo, inserito all'articolo 1, della Tariffa allegata al Testo Unico del Registro (DPR n. 131/86): *“Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto”*.

In tale sede viene fissata nella misura dell'1% l'aliquota dell'imposta di registro da applicare per i trasferimenti indicati.

L'introduzione di tale periodo all'articolo 1, della Tariffa del Testo Unico del Registro, amplia la fattispecie di immobili agevolabili da quelli destinati *“all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata”* a quelli destinati alla edilizia residenziale, venendo meno, quindi, il requisito della convenzione, ma introduce il vincolo temporale di cinque anni entro cui occorre terminare l'intervento cui è finalizzato il trasferimento.

Tale vincolo temporale era già presente nella formula originaria della norma che introduceva la riduzione dell'imposta di registro per i trasferimenti di immobili all'interno di piani urbanistici particolareggiati (comma 3, art. 33, della Legge n. 388/2000).

Inoltre, al comma 2, si modifica l'articolo 1-bis, della tariffa dell'imposta ipotecaria, nel quale sono riportati i tipi di trasferimento di immobili assoggettati all'imposta del 3%, inserendo, tra tali trasferimenti, anche quelli all'interno dei piani urbanistici particolareggiati.

Al fine di determinare la variazione di gettito apportata dalla norma in esame, sono stati analizzati i dati della base informativa del registro, dalla quale risulta che nel 2005⁴ i trasferimenti agevolati all'interno dei piani urbanistici particolareggiati, sono stati pari a circa 2.850⁵ milioni di euro.

Da fonte ISTAT⁶, risulta che nel 2005 sono stati concessi permessi per costruire per un totale di circa 57 milioni di metri quadri, attribuibili per un 65% a costruzioni residenziali e per il restante 35% a costruzioni non residenziali.

Tale ripartizione viene assunta anche per quanto riguarda i trasferimenti all'interno dei piani urbanistici particolareggiati.

Per tenere conto dei trasferimenti già agevolati (quelli per l'edilizia convenzionata) occorre ripartire ulteriormente il dato stimando nel 30% l'ammontare di edilizia convenzionata e nel 70% l'edilizia non convenzionata (fonte: operatori del settore).

Applicando le ripartizioni sopra indicate al totale dei trasferimenti all'interno dei piani urbanistici particolareggiati, e tenendo conto delle agevolazioni già in vigore dal 1° gennaio 2007, si ottiene:

Gettito attuale stimato trasferimenti agevolati (PUP).	$2.850 \times 65\% \times 30\% \times 1\%^7 =$	5,55 mln
Gettito attuale stimato trasferimenti non agevolati	$2.850 \times 65\% \times 70\% \times 11\%^8 =$	142,64 mln
Totale gettito attuale stimato		148,19 mln

Con la nuova proposta si avrebbe:

Gettito previsto trasferimenti agevolati (PUP).	$2.850 \times 65\% \times 30\% \times 5\% =$	27,79 mln
Gettito previsto trasferimenti non agevolati	$2.850 \times 65\% \times 70\% \times 5\% =$	64,84 mln
Totale gettito previsto		92,63 mln

Con l'introduzione della norma in esame, si avrebbe, quindi una **perdita di gettito**, in termini di cassa e competenza annua pari a:

⁴ L'anno 2005 è l'ultima annualità disponibile per poter verificare il totale dei trasferimenti all'interno dei piani urbanistici particolareggiati (PUP)

⁵ Il dato è comprensivo dei terreni e fabbricati trasferiti all'interno dei PUP

⁶ "Permessi di costruire (anno 2005)", del 12 luglio 2007

⁷ Non si considerano le imposte ipotecarie e catastali determinate in somma fissa in quanto di importo trascurabile

⁸ 8% imposta di registro + 3% di imposte ipotecarie e catastali

148 mln € - 93 mln € = **55 mln €**

Commi 19 e 20 - Compensazioni orizzontali lavoro autonomo ed imprese minori

La disposizione normativa in esame modifica l'articolo 8 del TUIR relativamente ai criteri di imputazione e di deducibilità delle perdite da attività commerciale esercitate tramite imprese minori e di quelle derivanti dall'esercizio di lavoro autonomo anche se esercitate attraverso società semplici e associazioni.

In particolare vengono abrogati i commi 27 e 28 dell'articolo 36 del D.L. 223/2006 che eliminavano la possibilità di dedurre dal reddito complessivo le perdite derivanti da attività commerciali e le perdite derivanti dall'attività di lavoro autonomo.

La normativa in esame ripristina quindi l'articolo 8 del TUIR nella versione previgente al 4 luglio 2006, consentendo così la possibilità della compensazione orizzontale delle perdite per le imprese in oggetto.

Con riferimento alla stima contenuta nella Relazione Tecnica relativa ai commi 27 e 28 del DL 223/2006, si determinano quindi, con l'entrata in vigore della presente disposizione a decorrere dall'anno d'imposta 2008 e nell'ipotesi che i contribuenti tengano conto della disposizione già in sede d'acconto per il 2008, i seguenti effetti in termini di cassa:

	2008	2009	2010	2011
IRPEF	-93	-124	-32	+20

ART. 3**(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA).**

Il complesso di interventi operati con l'articolo 3 dello schema di legge finanziaria riguarda principalmente: a) la disciplina del reddito d'impresa, la cui base di calcolo viene ampliata in contrapposizione all'abbattimento dell'aliquota nominale di tassazione delle società di capitali, degli enti commerciali e delle stabili organizzazioni in Italia di società estere, che passa dal 33 al 27,5 per cento; b) la disciplina di applicazione dell'IRAP che, analogamente a quanto fatto per l'IRES, si sostanzia in un allargamento della base imponibile delle imprese accompagnato dalla riduzione, peraltro generalizzata, dell'aliquota ordinaria dal 4,25 al 3,9 per cento.

Si tratta di una manovra opportuna, sia in considerazione delle raccomandazioni più volte affermate dagli organismi comunitari di favorire l'abbassamento delle aliquote nominali e l'allargamento delle basi imponibili, anche al fine di perseguire la trasparenza del livello di tassazione effettivo gravante sulle imprese, sia per ragioni di concorrenza fiscale internazionale, dato che quasi tutti i principali paesi europei si sono mossi da tempo o più di recente nella stessa direzione.

La riduzione dell'aliquota dell'IRES, peraltro, si estenderà anche agli enti non commerciali, tuttora collocati tra i soggetti passivi del tributo societario; anche tali soggetti svolgono in molti casi attività commerciali e d'altra parte, stante anche l'esiguità del gettito agli stessi riferibile, non è sembrato logico e neanche opportuno differenziare l'aliquota sugli altri redditi dagli stessi prodotti. Allo stesso tempo, va rilevato che le modifiche alla disciplina del reddito d'impresa interesseranno, in via di principio, anche le imprese individuali e le società di persone. E' pur vero che, nella generalità dei casi, in ragione delle loro dimensioni e della loro struttura operativa, tali soggetti saranno solo marginalmente incisi dalle regole di ampliamento delle basi imponibili. Senza considerare che un cospicuo insieme di imprese individuali sarà certamente assorbito dalla introduzione del nuovo sistema forfetario di tassazione. Ciononostante, anche alle imprese IRPEF, e ciò costituisce un altro elemento di grande rilievo sistematico dell'intervento, è stata data la possibilità di fruire sul reddito prodotto della stessa aliquota di tassazione delle società di capitali: in particolare, a partire dal 2008, le imprese individuali ed i soci di società di persone avranno la facoltà di optare per la tassazione separata, ad aliquota del 27,5 per cento, dei redditi prodotti e di rinviare l'eventuale tassazione ad aliquota progressiva solo al momento del prelievo o della distribuzione effettiva di tali redditi. La riforma, dunque, intende porre una sorta di neutralità, agli effetti del prelievo, delle forme organizzative imprenditoriali, trattando tendenzialmente allo stesso modo il mantenimento nell'impresa della ricchezza prodotta. Naturalmente, trattandosi di una disciplina facoltativa e tenendo presente le variabili che possono interferire sulla convenienza

all'adozione di tale regime, che comporta anche alcune necessarie complicazioni, è probabile che, soprattutto nella prima fase, l'adesione allo stesso non sia diffuso; in questo senso, nelle stime di seguito indicate, si è tenuto conto di un limitato accesso iniziale e di un progressivo allargamento dei soggetti aderenti.

Anche l'intervento sull'IRAP, come detto, si propone obiettivi analoghi a quelli perseguiti nell'IRES: ampliamento della base imponibile, principalmente nei settori dell'intermediazione finanziaria e delle assicurazioni, fino ad oggi fruenti di criteri di calcolo ampiamente modellati su quelli delle imprese industriali e commerciali, e riduzione al 3,9 per cento dell'aliquota nominale ordinaria. In questo caso, la riduzione dello 0,35 per cento può apparire meno consistente rispetto a quella che ha interessato l'IRES, ma in termini percentuali equivale a un decremento di circa il 10 per cento dell'aliquota ordinaria precedente (4,25 per cento).

Le modifiche normative apportate alla disciplina del reddito d'impresa e alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive presentano naturalmente alcuni punti di contatto, stante la sostanziale identità del dato di partenza delle due basi imponibili: il conto economico civilistico.

Va detto però che, in ambito IRAP, gli effetti di semplificazione per le imprese, che pure hanno ispirato in modo pregnante tutti gli interventi operati, assumono ancora più rilievo sul piano sistematico, dato che il meccanismo di calcolo della base imponibile verrà ad essere del tutto sganciato dal calcolo del reddito d'impresa ai fini dell'imposta sul reddito; si tratta di una radicale evoluzione del tributo applicato alle imprese, le quali potranno desumere direttamente dal conto economico i dati rilevanti per l'assoggettamento al prelievo regionale. Tale scelta di semplificazione, però, non cambia in nulla le modalità di accertamento di eventuali infedeltà e omissioni commesse dal contribuente, dato che comunque i controlli si effettueranno come prima prendendo a base il conto economico e la sua corretta redazione secondo i principi contabili vigenti nei diversi settori.

Un altro importante filone dell'intervento riguarda l'istituzione di un'imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione aziendale. In questo settore, l'intervento intende non solo ripristinare un regime opzionale e alternativo al regime di neutralità che normalmente assiste tali atti, ma anche svolgere una funzione antielusiva, limitando fortemente gli arbitraggi oggi possibili in sede di iscrizione in bilancio delle aziende oggetto di conferimento. L'aliquota dell'imposta sostitutiva è stata fissata al 18 per cento. Si tratta, beninteso, di un regime opzionale e, quindi, applicabile a scelta dell'impresa.

Ciò rilevato in via generale, si illustrano in dettaglio le misure contenute nell'intervento.

Effetti di gettito

Ai fini della valutazione degli effetti di gettito attribuibili alle modifiche proposte è stato utilizzato il modello IRES; le caratteristiche del modello sono le seguenti:

- La base dati è costituita da tutte le dichiarazioni UNICO2004 società di capitali ed enti commerciali (oltre 811 mila contribuenti) ;
- Tale base dati è stata estrapolata al 2004 ed anni seguenti sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni dell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica del Paese;
- La stima è effettuata tenendo conto, in capo ad ogni singolo contribuente, delle modifiche normative intervenute successivamente all'anno di imposta 2003 ed in particolare tutte le modifiche introdotte dall'IRES;
- Alcune delle modifiche considerate operano sul singolo contribuente, quali ad esempio
 - L'aliquota IRES ordinaria al 33%
 - L'abolizione della DIT
 - la *Participation exemption*
 - l'abolizione del credito di imposta sui dividendi con conseguente tassazione degli stessi al 5% oppure in totale esenzione (nel caso di dividendi infragruppo)
 - la *thin capitalization*
 - le norme sovvenzionali
 - la *tonnage tax*
 - l'abolizione della imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione aziendale
 - il regime definitivo di parziale tassazione degli utili a riserva indivisibile delle cooperative
- Altre modifiche considerate invece intervengono in una fase successiva , quali ad esempio:
 - Il consolidato nazionale (utilizzando il perimetro di consolidamento effettivo quale risulta da tutte le comunicazioni pervenute riferite al periodo di imposta 2005);
 - Il consolidato mondiale (per il 2004 solo 6 società hanno presentato, alla data del 31 maggio 2005, istanze di interpello ex art. 132 T.U.I.R.)
 - La trasparenza societaria (utilizzando le comunicazioni relative al regime di trasparenza ex art. 115 T.U.I.R. pervenute per il 2005)

- La trasparenza delle piccole S.R.L. (utilizzando le comunicazioni relative al regime di trasparenza ex art. 116 T.U.I.R. pervenute per il 2005).

1) Eliminazione deduzioni extracontabili per ammortamenti, accantonamenti e altri costi, eliminazione ammortamenti anticipati e rideterminazione durata minima contratti di leasing.

In materia di reddito d'impresa, una delle novità di maggior rilievo sistematico introdotte dall'ultima riforma del 2003 è stata quella concernente la possibilità di operare deduzioni extracontabili di determinati costi di natura estimativa: ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti (possibilità poi estesa da ultimo anche alle spese di ricerca e sviluppo).

Tale novità ha costituito conseguenza indotta dalla scelta operata nell'ambito della coeva riforma del diritto societario di eliminare il fenomeno del c.d. inquinamento fiscale del bilancio, causato dalla possibilità - in precedenza espressamente prevista dal codice civile e dalle altre legislazioni speciali - di far concorrere al risultato di esercizio rettifiche di valore e accantonamenti per rischi e oneri operati per ragioni esclusivamente fiscali, ma privi, in tutto o in parte, di giustificazione secondo corretti principi contabili.

E' importante richiamare l'attenzione sui dati emergenti da una prima analisi delle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali relative al periodo d'imposta 2004 (primo periodo di applicazione delle nuove regole per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Tale analisi ha posto in evidenza, anzitutto, che l'utilizzo del prospetto per la deduzione extracontabile dei costi si è concentrata essenzialmente su due componenti: gli ammortamenti dei beni strumentali e le svalutazioni dei crediti; mentre, scarso rilievo assumono, sia in termini di frequenza che in termini di importi, le altre voci del prospetto EC.

Con particolare riferimento agli ammortamenti, inoltre, è importante sottolineare che una significativa quota delle deduzioni extracontabili è imputabile agli ammortamenti ordinari (in particolare nel settore utilities).

Sul piano sistematico, tenendo presente gli obiettivi dell'intervento, la modifica che si propone consiste, sia ai fini Ires sia ai fini Irap, nell'eliminazione del meccanismo delle deduzioni extracontabili indicate nel quadro EC per ammortamenti, accantonamenti ed altri costi.

Per la generalità dei soggetti, il prospetto EC, si ricorda, ha assolto sia alla funzione di:

- eliminare (“disinquinamento”), senza effetti fiscali, l’importo degli ammortamenti, delle altre rettifiche e degli accantonamenti operati per ragioni esclusivamente fiscali nei bilanci precedenti (cd. “eccedenza pregressa”);
- dedurre extracontabilmente ammortamenti, altre rettifiche e accantonamenti per importi superiori a quelli imputati al conto economico dell’esercizio oggetto della dichiarazione e pur sempre nei limiti massimi consentiti dalle norme fiscali (cd. “eccedenza di periodo”).

Nel modello Unico 2005 – Società di capitali è stato inserito il quadro EC denominato “Prospetto per la deduzione extracontabile dei componenti negativi”, previsto per l’applicazione dell’articolo 109, comma 4, lettera b), del Tuir e da compilarsi unitamente ai seguenti righi del quadro RF:

- Rigo RF5, destinato ad accogliere i componenti negativi di reddito dedotti nell’esercizio in via extracontabile;
- Rigo RF43, destinato ad accogliere gli effetti del disinquinamento delle interferenze fiscali imputate in precedenti esercizi, qualora interessino il conto economico mediante l’iscrizione di un’apposita sopravvenienza attiva.

Dall’analisi dei dati del quadro EC anno di imposta 2004 (Unico 2005 – Società di Capitali) risulta una eccedenza di periodo complessiva (Sez.I ammortamenti, Sez.II altre rettifiche, Sez.III – accantonamenti) pari a circa 15 miliardi di euro.

Stima effetti IRES

Il modello previsionale IRES applica le modifiche proposte contribuente per contribuente in una sorta di riliquidazione della dichiarazione in base alle variazioni normative, tenendo conto inoltre della trasparenza fiscale e del consolidato nazionale e mondiale, aggiornando i dati presenti in Unico 2005 (quadri TN, GN e GC) e nel modello CNM 2005 anno di imposta 2004 (Consolidato Nazionale e Mondiale), attraverso l’utilizzo delle comunicazioni di trasparenza e consolidato a tutto il 2005.

Per effettuare la stima sono state eliminate le variazioni in diminuzione conseguenti alle eccedenze di periodo da quadro EC, riportate nel quadro RF nel rigo RF5, aumentando di conseguenza il reddito lordo o riducendo la perdita da quadro RF, tenendo comunque conto del fatto che per i soggetti appartenenti al settore del “tubatico” la variazione sugli ammortamenti degli

impianti e macchinari è già inserita come vigente nel modello di microsimulazione. Dalla stima risulta un incremento di gettito di competenza ad aliquota del 33%, relativo a tale singolo intervento, conseguente alla modifica proposta, pari a circa **4.059 milioni di euro**.

Da sottolineare che la manovra determinerebbe un aumento della base imponibile dei soggetti Irpef, stimata in circa 100 milioni di euro e quindi un aumento di gettito, ad aliquota media del 26% , pari a **26 milioni di euro**.

2) *Leasing*

La normativa proposta modifica l'articolo 102 del TUIR permettendo la deduzione della quota capitale dei canoni per locazione a condizione che la durata non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito, nel caso di beni immobili se tale calcolo determina un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata è pari almeno a undici anni o a diciotto anni.

Dai dati del "Rapporto sul leasing 2005" – Assilea risultano contratti stipulati per 44.160 milioni di euro, così composti:

- 51,8% leasing immobiliare;
- 12,5% autovetture;
- 35,7% altri beni;

Escludendo dalla stima la quota relativa alle autovetture non interessate dalla modifica, il valore dei contratti stipulati nel 2005 è pari a circa 23 miliardi per gli immobili e 16 miliardi per gli altri beni. In base ad una durata media corrispondente alla percentuale media (pari al 7%) di ammortamento degli immobili di circa 15 anni, il valore medio dei due terzi è pari a circa 10,5 anni per cui è stato ipotizzato che a legislazione vigente la durata sia pari a 8 anni e con la legislazione proposta passerebbe a 11 anni. In maniera analoga per gli altri beni la percentuale media di ammortamento vigente è di circa il 13% (esclusi i mezzi di trasporto) da cui una durata media di circa 7,5 anni, la durata media vigente dei contratti di leasing sarebbe pari a circa 4 anni, la proposta porterebbe tale durata a circa 5 anni.

Una volta individuate le variazioni di durata è stato necessario individuare la quota interessi relativa ai canoni di leasing in quanto il canone di leasing deducibile, secondo la normativa proposta, è rappresentato dalla quota capitale. Per poter stimare la quota interessi sul canone di leasing sono stati elaborati i dati dichiarati ai fini IRAP "costo per godimento per beni di terzi" individuando la quota interessi sui canoni dell'anno, dalla elaborazione è risultata una quota interessi pari a circa il 5%.

In base alle elaborazioni, ad una aliquota media del 26%, l'aumento di gettito IRES di competenza riveniente dalla modifica introdotta si stima pari a **329 milioni di euro** per il 2008, **658 milioni di euro** nel 2009, **987 milioni di euro** nel 2010.

A seguito della riduzione dei canoni di leasing permessi in deduzione, conseguente all'aumento della durata dei contratti, la normativa proposta produce effetti ai fini IRAP, da cui un aumento di gettito, ad una aliquota proposta del 3,9%, pari a circa **50 milioni di euro** nel 2008, **100 milioni di euro** nel 2009, **150 milioni di euro** nel 2010.

Il recupero di gettito complessivo ai fini IRES/IRPEF conseguente alla eliminazione delle deduzioni extracontabili per ammortamenti, accantonamenti e altri costi, alla eliminazione degli ammortamenti anticipati e rideterminazione della durata minima dei contratti di leasing si stima pari a circa **4.414 milioni di euro** per il 2008, **4.743 milioni di euro** per il 2009 e **5.072 milioni di euro** per il 2010.

Inoltre la stima del maggior gettito ai fini IRAP è pari a circa a circa **50 milioni di euro** nel 2008, **100 milioni di euro** nel 2009, **150 milioni di euro** nel 2010.

3) Nuova disciplina interessi passivi art. 96 (e contestuale abrogazione del pro-rata reddituale, del pro-rata patrimoniale e della thin cap).

La proposta normativa si articola nei seguenti punti:

- deducibilità degli interessi passivi fino a concorrenza degli attivi;
- l'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo, così come risultante dal conto economico dell'esercizio della gestione caratteristica, con esclusione delle voci 10, lettere a) e b);
- gli interessi passivi e gli oneri assimilati in deducibili in un determinato periodo d'imposta possono essere richiesti in deduzione dal reddito dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, se e nei limiti in cui, in tali periodi, l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza, eccedenti gli interessi attivi (e i proventi assimilati), per la parte che concorre a formare il reddito imponibile, sia inferiore al 30% del risultato operativo lordo di competenza;
- in caso di partecipazione al consolidato nazionale l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati in deducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente

sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generate anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.

La normativa proposta si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i primi tre periodi d'imposta il limite del riporto in avanti dell'eccedenza non dedotta è estesa dal quinto al decimo periodo.

Tale nuova regola sostituisce sia la thin capitalization, sia il pro-rata patrimoniale che il pro-rata reddituale.

Per procedere alla elaborazione è stato stimato, con i dati dei bilanci Cerved 2004, il risultato operativo lordo così come risultante dal conto economico dell'esercizio della gestione caratteristica calcolato come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui al primo comma lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci 10, lettere a) e b).

Gli interessi passivi sono stati stimati a partire dai dati indicati nel prospetto del conto economico del quadro RS del modello UNICO 2005 Società di capitali, anno di imposta 2004, inoltre a tali interessi passivi sono stati aggiunti gli interessi impliciti nei canoni di leasing rilevati dalla variazione in diminuzione indicata ai fini IRAP, relativamente al costo per l'utilizzo dei beni di terzi.

Dal confronto tra gli interessi passivi e gli interessi attivi, proventi assimilati è stata stimata la porzione degli interessi passivi eccedenti gli attivi. Tale importo è stato reso ineducibile applicando una variazione in aumento sul reddito lordo/perdita ad esclusione della quota del 30% del risultato operativo lordo, permessa in deduzione. La quota degli interessi passivi ineducibili in un anno di imposta può essere richiesta in deduzione dal reddito dei successivi periodi d'imposta, ma non oltre il quinto, sempre che il risultato operativo sia capiente.

Contemporaneamente sono state neutralizzate le variazioni in aumento da quadro RF per interessi passivi ineducibili conseguenti agli artt. 96, 97 e 98 del TUIR, tenendo conto altresì delle rettifiche di consolidamento.

Per i soggetti facenti parte di un consolidato nazionale sono stati riportati in capo al gruppo gli interessi passivi non deducibili e, per i soggetti con risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato, la porzione ancora utilizzabile. A livello di consolidato la stima ha calcolato una maggiore deducibilità degli interessi passivi sfruttando le capienze apportate dagli appartenenti al gruppo.

Dalla elaborazione risulta un maggior gettito totale ai fini IRES, complessivamente per i soggetti fuori dal consolidato e per i soggetti facenti parte di un gruppo, pari a circa **1.643 milioni di euro** di competenza ad aliquota del 33% a partire dal 2008.

4) Eliminazione rettifiche di consolidamento Ires per dividendi e trasferimenti di beni in neutralità (e pro-rata patrimoniale);

L'intervento consiste nella eliminazione delle rettifiche di consolidamento relative ai dividendi intra-gruppo, alle rettifiche per rideterminazione del pro-rata patrimoniale e alle rettifiche per il trasferimento in regime di neutralità intra-gruppo di beni singoli.

Considerata l'utilità di esplicitare distintamente gli effetti dei singoli interventi proposti, di seguito viene considerato anche l'effetto dell'eliminazione del pro-rata patrimoniale; nonostante che, in fase di stima dell'effetto complessivo delle variazioni di gettito, l'introduzione della nuova disciplina degli interessi passivi sopradescritta al punto 3) assorba già l'eliminazione di tale rettifica.

Dai dati riportati in dichiarazione, modello CNM 2005 – Consolidato Nazionale e Mondiale, risultano rettifiche di consolidamento – quasi tutte in diminuzione del reddito complessivo netto del gruppo – per circa 1,9 miliardi di euro (di cui circa 787 milioni per dividendi intra-gruppo, circa 893 milioni per la rideterminazione del pro-rata patrimoniale e circa 250 milioni per il regime di neutralità).

L'utilizzo del modello previsionale IRES, in base ai dati disponibili per l'anno di imposta 2004 ricondotti all'anno di imposta 2006 tenendo conto delle normative intervenute successivamente, attraverso la ricostruzione del profilo di consolidamento a tutto il 2005, così come riveniente dalle comunicazioni, permette di ricalcolare il nuovo reddito generato dalla legislazione proposta e di procedere alla riliquidazione della dichiarazione consolidata, stimando un aumento del reddito lordo di gruppo o una minore perdita di gruppo.

Dalla stima così condotta, l'eliminazione di tali rettifiche produce un incremento del gettito di competenza ad aliquota IRES del 33% pari a circa **600 milioni di euro** a partire dal 2008.

5) Riduzione dal 16 al 5 per cento della quota imponibile delle plusvalenze pex; con mantenimento al 16 per cento per la parte di plusvalenza corrispondente alle svalutazioni effettuate in qualunque epoca per opportunità fiscali o economiche.

L'intervento si richiama a quanto richiesto dalla Commissione Biasco relativamente al trattamento delle plusvalenze esenti (che nel 2007 sono esenti all'84%), intendendo equiparare il loro trattamento a quello riservato ai dividendi. In tal senso, viene aumentata la quota di esenzione al 95%.

La stima è stata ottenuta utilizzando il dato dichiarato nel quadro RF del modello UNICO 2005 Società di capitali, anno di imposta 2004, relativo alle plusvalenze esenti. Il dato indica l'esenzione al 100% delle plusvalenze da PEX. A legislazione vigente si tiene conto, per l'anno di imposta 2007, della variazione normativa intervenuta con modifica all'art. 87 del TUIR, in sede di conversione, dell'art. 5, comma 1, lettera b), D.L. 30 settembre 2005, n. 203, che ha portato la percentuale di esenzione per il 2007 all'84%. La modifica normativa proposta permetterebbe una maggiore deduzione innalzando la deducibilità al 95%.

L'ammontare dichiarato delle plusvalenze esenti è stato pari a circa 19,8 miliardi di euro. Tenendo comunque conto che tale minore tassazione non verrebbe estesa alla parte di plusvalenze corrispondenti a svalutazioni effettuate negli anni precedenti la riforma IRES e non ancora riassorbite entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, l'importo interessato alla modifica sarebbe pari a circa 10,4 miliardi. A legislazione vigente tale importo sarebbe stato esente all'84% per circa 8,7 miliardi, la proposta normativa aumentando la deducibilità al 95% porterebbe tale importo a circa 9,9 miliardi di euro. Ne consegue che la normativa proposta aumenterebbe la deducibilità per circa 1,2 miliardi di euro (partecipazioni esenti al 95% – partecipazioni esenti al 84%) che, ad una aliquota IRES media del 26%, produrrebbe un minor gettito IRES di competenza, a partire dal 2008, pari a circa **312 milioni di euro**.

6) Modifiche al trattamento delle spese di rappresentanza.

Dai dati indicati nel quadro RF del modello di dichiarazione Unico 2005 anno di imposta 2004, nel campo che accoglie le spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte risulta un importo pari a circa 1,6 miliardi di euro. Tale importo rappresenta soltanto una quota - e per i quattro quinti di un terzo - delle spese di rappresentanza; mentre una quota rilevante è costituita dalle spese di pubblicità. Nell'ipotesi che i quattro quinti di nostro interesse siano pari al 15% di

tale importo, risulterebbero spese di rappresentanza pari a circa 900 milioni di euro. La normativa proposta stabilisce la deducibilità di tali spese se rispondenti a requisiti di inerenza e congruità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Al contempo, la nuova disciplina eleva da 25,82 euro a 50 euro il limite forfetario del valore dei beni distribuiti gratuitamente interamente deducibile. Nell'ipotesi cautelativa che il decreto stabilisca condizioni che permettano la fruibilità media del 50% delle spese di rappresentanza, l'importo deducibile sarebbe pari a circa 450 milioni di euro. La normativa proposta permetterebbe quindi la deduzione nell'anno di questo importo, mentre la normativa vigente permette una deduzione di un solo terzo della spesa e in cinque esercizi. A livello di sistema e, in ipotesi di costanza delle spese, si presuppone che le spese dedotte nell'anno, per somma di quinti, siano pari ad un terzo, per cui la maggiore deduzione sarebbe pari a 150 milioni di euro che ad una aliquota media del 26%, porterebbe un minor gettito IRES pari a circa **39 milioni di euro** a partire dal 2008, e ad una aliquota IRAP proposta del 3,9% porterebbe una perdita di gettito pari a circa **6 milioni di euro** a partire dal 2008.

7) Recapture delle perdite di società estere ex consolidate, compensate con redditi, sottoforma di dividendi o di plusvalenze successivamente percepiti o realizzate.

Tale modifica permette la ripresa a tassazione delle perdite di società estere ex consolidate, sotto forma di dividendi o di plusvalenze successivamente percepiti o realizzate. L'effetto di tale norma dovrebbe partire dal momento dell'uscita dal consolidato mondiale (per uscita anticipata o fine dell'opzione). Per la stima si è ipotizzata l'uscita nel 2009.

Sono state elaborate 2.904 dichiarazioni di consolidato nazionale 2005, anno di imposta 2004; i dati emersi sono i seguenti:

- dal quadro MF risultano 54 società estere partecipate da 6 società italiane;
- sempre dal quadro MF risulta che 36 società estere hanno apportato perdite per 39 milioni di euro e 16 società estere hanno apportato redditi per 7 milioni di euro. Dei 39 milioni di perdita solo 29 milioni hanno trovato capienza nei redditi del consolidato, mentre dei 7 milioni di reddito estero, 5 milioni di euro hanno trovato compensazione in perdite nazionali.

Ipotizzando un crescente utilizzo del consolidato mondiale, si può stimare una crescita delle perdite apportate al consolidato mondiale e che trovino copertura in redditi italiani, nella misura del 10%

l'anno. Il totale delle perdite estere compensate con redditi italiani è pari a circa 29 milioni di euro annui, dati modello CNM2005 anno di imposta 2004. L'opzione della tassazione di gruppo ha effetto per 5 anni salvo uscita anticipata, per cui le perdite compensate del periodo, che potrebbero essere riprese a tassazione, potrebbero essere stimate in circa 160 milioni di euro. Nell'ipotesi che la capogruppo riceva, dopo l'uscita del consolidato, dividendi o realizzi plusvalenze da partecipazione nelle imprese che hanno apportato perdite, tali che in 3 anni le perdite apportate siano totalmente riprese a tassazione, il recupero di gettito di competenza, ad una aliquota media del 26%, sarebbe pari a circa **14 milioni di euro** nel 2009, pari a circa **28 milioni di euro** nel 2010 e **42 milioni di euro** nel 2011.

8) Tassazione del reddito di impresa individuale e società di persone con aliquota proporzionale

La proposta di riforma si prefigge i seguenti obiettivi, con riferimento alle imprese individuali ed alle società di persone in regime di contabilità ordinaria (i contribuenti per opzione non devono revocare il regime di contabilità scelto, pena la perdita dei benefici):

1. introdurre una nuova imposta sulle imprese neutrale rispetto alla forma giuridica;
2. mantenere separata l'imposizione sulle imprese da quella sui soci, sugli imprenditori e collaboratori familiari, gravando questi solo per gli importi effettivamente percepiti a titolo di compenso d'amministrazione o d'utili distribuiti.

Dall'anno d'imposta 2008 è, infatti, prevista la possibilità – su opzione - di assoggettare ad IRPEF il solo reddito effettivamente prelevato o distribuito, mentre il reddito prodotto e mantenuto nell'impresa viene assoggettato a tassazione separata con aliquota del 27,5 per cento. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

Per stimare la perdita massima di gettito per l'Erario conseguente alla concessione dell'opzione per la tassazione con imposta proporzionale si è proceduto nel seguente modo:

1. è stata calcolata l'imposta IRPEF all'aliquota proporzionale del 27,5% sul reddito d'impresa netto; assumendo l'ipotesi di tendenziale coincidenza tra reddito civilistico e reddito fiscale, come generalmente avviene per tali soggetti;

2. è stato ricostruito l'utile civilistico netto dell'impresa, che costituisce l'ammontare massimo distribuibile come dividendo, sottraendo dal reddito d'impresa fiscale le imposte sul reddito netto d'impresa, l'IRAP ed il saldo tra le variazioni in aumento e quelle in diminuzione a fini fiscali;
3. è stata calcolata, in capo ad ogni contribuente (imprenditore individuale, collaboratore d'azienda, socio percettore di reddito di partecipazione) quale sia la minima imposta IRPEF dovuta con l'attribuzione del dividendo e l'utilizzo del credito d'imposta corrispondente: a tale fine è stata individuata la percentuale di dividendo che - in aggiunta agli altri redditi e con l'utilizzo del credito d'imposta - minimizza l'imposta netta IRPEF corrispondente. La percentuale possibile varia tra lo 0% - nessun dividendo attribuito - ed il 100% della quota massima d'utile civilistico netto spettante al singolo percettore a legislazione vigente;
4. la somma delle imposte proporzionali sul reddito d'impresa netto e dell'IRPEF netta minima di tutte le persone fisiche potenzialmente percettrici di dividendi costituisce l'imposta complessiva secondo la legislazione proposta.

In conseguenza a quanto esposto si è assunto che optino per il regime di tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale le imprese le quali rilevino una considerevole vantaggio fiscale.

In base alle ipotesi evidenziate la riduzione potenziale massima del gettito delle imposte dirette sarebbe pari a circa 500 milioni di euro a favore di imprese individuali e imprese in forma associata.

Tenuto conto della condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti, si ipotizza che il 20% delle imprese opti per il nuovo regime impositivo, la perdita di gettito stimata sarebbe pari a **100 milioni di euro** per il 2008, nell'ipotesi di una progressiva adesione al regime opzionale si stimano rispettivamente **150 milioni di euro e 200 milioni di euro** per il 2009 e il 2010.

9) Svincolo riserve quadro EC

Dai dati del quadro EC Unico 2005 anno di imposta 2004, il differenziale tra i valori civili e i valori fiscali al netto delle imposte differite risulta pari a circa 23 miliardi di euro, nell'ipotesi che aderisca

al pagamento dell'imposta sostitutiva il 25% degli interessati ogni anno, ad una aliquota dell'1%, l'aumento di gettito sarebbe pari a circa **57 milioni di euro**.

10) Imposta sostitutiva per le operazioni di riorganizzazione e per il riallineamento dei valori civili e fiscali.

L'intervento riguarda l'istituzione di un'imposta sostitutiva sulle operazioni di riorganizzazione aziendale, ripristinando un regime opzionale e alternativo al regime di neutralità che normalmente assiste tali atti.

L'aliquota dell'imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito delle operazioni straordinarie è stata fissata al 18 per cento e la sua applicazione è stata estesa anche alla fattispecie delle eccedenze dedotte ai sensi dell'art. 109, comma 4, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi.

Inoltre, l'intervento consente anche di assoggettare a imposta sostitutiva, questa volta al 7 per cento, l'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico delle imposte sui redditi, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento. Tale disposizione è applicabile anche alle differenze da riallineare ai sensi dell'art. 115 del T.U.I.R.

Dai dati del quadro RV del modello Unico 2005, anno di imposta 2004, risulta una differenza riallineabile pari a circa 2.670 milioni di euro relativo ai valori delle operazioni effettuate in anni precedenti. Considerando che la norma permetterebbe il riallineamento anche per le operazioni straordinarie concluse nel 2008, si può ipotizzare che il totale dei valori riallineabili siano pari a circa 3,4 miliardi di euro ($2.670 + 2.670 \times 25\%$). Nell'ipotesi che il 20% dei contribuenti opti per l'imposta sostitutiva il primo anno e il 10% nel successivo, il gettito corrispondente sarebbe pari a circa 120 milioni di euro nel 2008, 50 milioni di euro nel 2009 e 45 milioni di euro nel 2010.

Per quanto riguarda i maggiori valori rivenienti dal quadro EC, risulta una differenza tra valori civili e valori fiscali pari a circa 36 miliardi di euro, nell'ipotesi che il 20% di tali valori venga riallineato il primo anno di applicazione e l'adesione negli anni successivi sia del 10%, il gettito sarebbe pari a circa 1.400 milioni di euro nel 2008, circa 496 milioni di euro nel 2009 e 447 milioni di euro nel 2010.

Considerando la possibilità di pagare tale imposta dilazionata in tre anni, ad un tasso di interesse legale del 2,5%, l'imposta sostitutiva al 18% sarebbe così distribuita:

Imposta sostitutiva 18%	2008	2009	2010
Imposta sostitutiva operazioni straordinarie	40	58	74
Imposta sostitutiva valori EC	467	644	809
Totale	507	702	883

Ammontari espressi in milioni di euro

L'ammontare delle differenze tra valori civili e fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale o che hanno optato per il regime di trasparenza, risulta pari a circa 2.890 milioni di euro. Nell'ipotesi di adesione del 10% l'anno, con un'aliquota di imposta sostitutiva del 7%, il gettito sarebbe pari a circa 20 milioni di euro nel 2008, 18 milioni di euro nel 2009 e circa 16 milioni di euro nel 2010.

I valori riallineati, se si ipotizza l'applicazione delle discipline nel 2008, assumeranno rilevanza fiscale ai fini dell'ammortamento a partire dall'anno di imposta 2009.

All'effetto positivo sul gettito dell'Erario va aggiunto l'effetto negativo riveniente dai maggiori ammortamenti deducibili ai fini delle imposte dirette. Tali maggiori ammortamenti sono stati stimati utilizzando i maggiori valori riallineati, ipotizzando un ammortamento medio della durata di 5 anni, ne consegue che ad una aliquota media delle imposte dirette del 26%, l'andamento di cassa è il seguente:

CASSA	2008	2009	2010
Imposta sostitutiva	527	720	899
II.DD per maggiori ammortamenti			-733
Totale	527	720	166

Ammontari espressi in milioni di euro

11) **Riduzione dell'aliquota IRES al 27,5 per cento.**

Applicando le modifiche relative alla base imponibile IRES, illustrate nelle rispettive schede, riguardanti:

- eliminazione deduzioni extracontabili per ammortamenti, accantonamenti e altri costi; eliminazione ammortamenti anticipati e rideterminazione durata minima contratti di leasing;
- nuova disciplina interessi passivi art. 96 (e contestuale abrogazione del pro-rata reddituale, del pro-rata patrimoniale e della thin cap);
- eliminazione rettifiche di consolidamento Ires per dividendi e trasferimenti di beni in neutralità;
- riduzione dal 16 al 5 per cento della quota imponibile delle plusvalenze pex; con mantenimento al 16 per cento per la parte di plusvalenza corrispondente alle svalutazioni effettuate in qualunque epoca per opportunità fiscali o economiche;
- modifiche al trattamento delle spese di rappresentanza;
- aliquota proporzionale opzionale ditte individuali e società di persone;
- recapture delle perdite di società estere ex consolidate, compensate con redditi, sottoforma di dividendi o di plusvalenze successivamente percepiti o realizzate;
- svincolo riserve da quadro EC;
- imposta sostitutiva per le operazioni di riorganizzazione e per il riallineamento dei valori civili e fiscali;

e riducendo l'aliquota IRES dal 33% vigente al 27,5% proposto, l'effetto combinato delle proposte, porterebbe ad una perdita di gettito di competenza ai fini IRES stimabile in circa **1.076 milioni di euro** nel 2008, circa **709 milioni di euro** nel 2009 e circa **509 milioni di euro** nel 2010.

12) Modifiche alla base imponibile IRAP di imprese industriali, banche e assicurazioni, con contestuale modifica della normativa riguardante la deducibilità degli interessi passivi, riduzione dell'aliquota nazionale di riferimento, modifica delle deduzioni di cui all'articolo 11, commi 1, 4-bis e 4-bis. 1 del D.Lgs n. 446/97 ed eliminazione delle deduzioni extracontabili ;

Al fine dell'analisi degli effetti finanziari della proposta in esame è stato utilizzato il Modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall'universo delle dichiarazioni dei redditi Unico 2005 di tutti i contribuenti soggetti passivi IRAP (società di capitali ed enti commerciali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA , enti non commerciali, ad esclusione della PA).

Tali dati sono stati estrapolati sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni dell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica del Paese.

La stima è stata condotta tenendo conto delle modifiche alla normativa IRAP intervenute successivamente all'anno di imposta 2004, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 118, della legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), modificando l'articolo 45 del D.Lgs. n. 446/97, ha ridotto l'aliquota IRAP per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi all' 1,9% negli anni 2005, 2006.

- l'articolo 1, comma 347, della legge n. 311 del 30/12/2004, modificato dall'articolo 11-ter del D.L. n. 35 del 14/03/2005, aggiungendo all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/97 i commi 4-quater e 4-quinquies ha introdotto, a partire dal periodo di imposta 2005 (fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2008), la possibilità per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di dedurre – nei limiti di 20.000 euro per ciascun nuovo dipendente e dell'incremento complessivo del costo del personale - il costo del lavoro dei neoassunti incrementali. L'importo deducibile è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a del Trattato istitutivo della CE e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c dello stesso Trattato;

- l'articolo 1, comma 347, della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha elevato da 7.500 euro a 8.000 euro la deduzione forfetaria di cui all'articolo 11, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 446/97 a favore dei contribuenti IRAP privati con base imponibile inferiore a 180.759,91 euro.

- le modificazioni apportate all' articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in sede di Legge Finanziaria 2007 relativamente all'introduzione del cuneo fiscale, in particolare:

- a. una deduzione di importo pari a 5.000 euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a) ad e), escluse le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti;
- b. per gli stessi soggetti, alternativamente alla deduzione di cui al punto precedente, un importo fino a 10.000 euro, su base annua, nei limiti derivanti dall'applicazione della regola "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

- c. per i medesimi soggetti, la deduzione dei contributi assistenziali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
 - d. in caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui al regolamento (CE) n. 2204/2002, in alternativa a quanto previsto dalla deduzione per incrementi occupazionali per un importo base di 20.000 euro, tale importo è moltiplicato per cinque o per sette in alcune aree svantaggiate;
- le modificazioni apportate dal D.Lgs 81/2007 che estende ai soggetti esercenti attività di intermediazione monetaria e finanziaria il “cuneo fiscale” IRAP di cui ai precedenti punti a), c), d), quindi ad eccezione della deduzione forfetaria di 10.000 euro prevista per ogni dipendente del Mezzogiorno (art. 11, comma 1, lettera a), numero 3 del decreto IRAP in relazione ai lavoratori a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) di cui al precedente punto b).
 - le modificazioni apportate alla determinazione del valore della produzione netta per le banche, le altre imprese finanziarie, le assicurazioni e le holding industriali. Per tali soggetti la deducibilità degli interessi passivi è limitata al solo ammontare riferibile alla attività caratteristica così come indicato nell’articolo 15-bis, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2007 che prevede l’indeducibilità degli interessi passivi per la parte corrispondente agli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie; con specifiche modalità di applicazione della disciplina nei confronti delle c.d. holding industriali e holding bancarie.

Il numero dei lavoratori dipendenti impiegati a tempo indeterminato e i relativi oneri sociali sono stati desunti analizzando congiuntamente le seguenti possibili fonti informative, in particolare:

1. sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Modello 770/2005 – Semplificato, parti B e C (lavoro dipendente e assimilato), dalle quali sono state ricavate le retribuzioni ai fini previdenziali ed assistenziali. In base al periodo di lavoro dichiarato, è stato desunto il numero (ULA – Unità di Lavoro Anno) dei lavoratori dipendenti e assimilati sopra individuati;
2. è stata condotta la medesima elaborazione sulle dichiarazioni dei redditi Modello 770/2004 – Semplificato, ottenendo il dato delle retribuzioni necessario per la verifica del requisito dell’incremento complessivo del personale ai fini della deduzione dell’incremento occupazionale;

3. sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Modello Unico 2005 ricavando il dato del costo del personale ove presente.

Proposta normativa

La proposta normativa intende modificare la determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap per le imprese industriali, commerciali, banche, società finanziarie ed assicurazioni con contestuali modifiche della normativa riguardanti: la riduzione dell'aliquota nazionale di riferimento e la misura di talune deduzioni forfetarie.

Ai fini della stima degli effetti sul gettito erariale nel modello previsionale sono state introdotte le modiche normative in oggetto, ed in particolare:

- riduzione dell'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs n. 446/97 dal 4,25% al 3,9%;
- modifica della determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP per imprese industriali, le imprese del settore finanziario e per le imprese del settore assicurativo di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.Lgs n. 446/97;
- modifica delle deduzioni di cui all'articolo 11 del D.Lgs n. 446/97;
- abrogazione, come conseguenza della nuova determinazione del valore della produzione netta, delle disposizioni introdotte dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2007, per la parziale ineducibilità degli interessi passivi delle banche e altri soggetti finanziari.

Modifica dell'aliquota di riferimento ai fini IRAP

La normativa proposta intende ridurre l'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del D.Lgs n. 446/97 dal 4,25% al 3,9%.

Ai fini della stima, si è ipotizzato come acquisita la proroga del regime agevolativo di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs n. 446/97, che prevede un'aliquota ridotta per il settore agricolo pari all'1,9%.

Modifica della determinazione del valore della produzione IRAP

Le novella normativa modifica la determinazione del valore della produzione netta di cui agli artt. 5, 6, e 7 del D.Lgs n. 446/97, cambiando radicalmente l'impostazione attuale che collega strettamente la base imponibile IRAP alle variazioni fiscali del reddito d'impresa. In particolare:

1. per i soggetti appartenenti al settore industriale, commerciale e dei servizi, la nuova determinazione del valore della produzione risente, principalmente, della eliminazione delle deduzioni extracontabili; come per le altre imprese, tuttavia, viene prevista a sistema anche la indeducibilità dell'ICI ;
2. per i soggetti appartenenti al settore bancario, il nuovo valore della produzione è determinato, in generale, dal margine di intermediazione, ridotto del 50 per cento dei dividendi complessivi; con deduzione del 90% dei consumi intermedi rappresentati dagli ammortamenti dei beni strumentali materiali ed immateriali e delle altre spese amministrative. Ai fini dell'analisi sono stati utilizzati dati di bilancio relativi al 2006 forniti dall'Associazione Bancaria Italiana;
3. anche per le imprese di assicurazione la base imponibile viene modificata . In particolare, essa risulterà direttamente dalla somma algebrica dei risultati dei conti tecnici dei rami danni e vita; come per le banche, tuttavia, i dividendi sono assunti nella misura del 50 per cento e gli ammortamenti e le altre spese amministrative sono deducibili nel limite del 90 per cento;
4. conseguentemente alla modifica della determinazione del valore della produzione netta, la normativa proposta abroga le disposizioni introdotte dall'articolo 15-bis, comma 1, lettera a) del D.Lgs 81/2007, per la parziale indeducibilità degli interessi passivi.

Riduzione di alcune deduzioni forfetarie

L'ipotesi normativa prevede modifiche alle seguenti deduzioni:

1. riduzione da 8.000 euro a 7.350 euro della deduzione forfetaria di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 446/97 a favore dei contribuenti IRAP privati con base imponibile inferiore a 180.759,91 euro;
2. riduzione da 2.000 euro a 1.850 euro della deduzione di cui all'articolo 11, comma 4-bis.1 del D.Lgs n. 446/97 per i soggetti con componenti positivi inferiori a 400.000 euro;
3. riduzione da 5.000 euro a 4.600 e da 10.000 euro a 9.200 euro delle deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2 e 3, del D.Lgs. n. 446/97 (c.d. deduzioni fisse per il cuneo fiscale).

Effetti di gettito IRAP

Attraverso il modello previsionale è stata rideterminata la base imponibile Irap, come conseguenza delle modifiche apportate alla determinazione del valore della produzione netta, sul complesso dei contribuenti soggetti passivi dell'imposta.

Mediante la simulazione in capo ad ogni singolo contribuente, sono stati stimati gli effetti in termini di gettito IRAP conseguenti le modifiche normative proposte, valutando l'ipotesi che la proposta in oggetto entri in vigore per gli esercizi di imposta a partire dal 2008.

La proposta normativa genera ai fini del gettito erariale un aumento di competenza pari a circa **180 milioni di euro**.

Tale stima comprende gli effetti delle disposizioni stabilite nel comma 9, vale a dire il recupero a tassazione, in 6 quote costanti, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, dei componenti negativi dedotti fino al 2007 ed indicati nel prospetto EC e inoltre gli effetti della medesima regola applicata all'ammontare complessivo delle quote dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della disciplina fiscale del reddito di impresa, da cui un recupero di gettito annuale pari a circa **250 milioni di euro** per ognuno dei 6 anni di applicazione.

Una ulteriore considerazione, rispondente alla necessità di coordinamento con la nuova disciplina dei *'minimi'*, riguarda i possibili effetti di gettito relativi alla diminuzione della platea dei contribuenti Irap che dovessero optare per il nuovo regime impositivo. Dalle stime effettuate risulta che circa 250.000 contribuenti per un gettito complessivo IRAP di 67 milioni di euro potrebbero scegliere il regime opzionale. Per le opportune analisi si rimanda alla specifica relazione tecnica.

Adeguamento della misura della quota di concorso a reddito dei dividendi da partecipazioni qualificate; adeguamento della quota di concorso a reddito dei capital gains.

La tassazione del socio di società di capitali è strettamente legata al livello di tassazione della società. In questo senso, la riforma del 2003, abbandonando il sistema del credito d'imposta per passare a quello dell'esenzione, ha calibrato la misura del concorso a reddito dei dividendi da partecipazioni qualificate o comunque detenute nell'esercizio d'impresa in modo da realizzare un livello teorico di tassazione combinata socio società pari all'incirca al 41 per cento. Le stesse misure

di concorso a reddito sono state estese al trattamento dei capital gains, nella prospettiva anch'essa assunta a caposaldo della riforma del 2003 della equivalenza tra capital gains e utili presenti o futuri.

La norma opportunamente rinvia a un decreto ministeriale la fissazione delle nuove percentuali, la disciplina transitoria e la decorrenza.

Per la stima sul gettito, tuttavia, si è assunto che il decreto ministeriale operi un mero adeguamento meccanico delle quote in oggetto.

Per la stima IRPEF è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRPEF e i dati puntuali delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche A.I. 2004.

Si è considerato, che il concorso a reddito dei dividendi da partecipazioni qualificate o comunque detenute nell'esercizio d'impresa riguardi i dividendi maturati a partire dall'esercizio 2008.

Per converso, in relazione ai capital gains, si è assunta l'ipotesi, già applicata dalla precedente riforma del 2003, che tutte le plusvalenze realizzate a partire dal 2008 scontino il nuovo ipotizzato livello di tassazione.

In coerenza con le ipotesi formulate, sono stati effettuati i calcoli assumendo per semplicità la percentuale del 51,60 per cento. Gli effetti sul gettito erariale coerenti con le ipotesi formulate sono:

DIVIDENDI				
CASSA		2008	2009	2010
<i>Quota imponibile dividendi su partecipazioni qualificate dal 40 al 51,6%</i>	IRPEF	0	245	140
	Addizionale regionale	0	4	4
	Addizionale comunale	0	1	1
	Totale	0	250	145
<i>milioni di euro</i>				

CAPITAL GAINS				
CASSA		2008	2009	2010
<i>Quota imponibile capital gains su partecipazioni qualificate dal 40 al 51,6%</i>	IRPEF	0	49	28
	Addizionale regionale	0	0,8	0,8
	Addizionale comunale	0	0,2	0,2
	Totale	0	50	29

TOTALE CASSA <i>(comprese le addizionali)</i>	2008	2009	2010
<i>milioni di euro</i>	0	300	174

Esclusione dai calcoli compensativi del credito emergente dalla dichiarazione delle società partecipanti alla procedura di liquidazione di gruppo relative all'anno antecedente a quello d'inizio della procedura stessa – Valutazione degli effetti.

Al fine di valutare gli effetti della misura, la stima è stata effettuata prendendo le mosse dalle società che hanno partecipato alla liquidazione di gruppo nel 2005 (ovvero nel più recente anno di cui si disponga dei dati delle dichiarazioni) e che nell'anno precedente non vi abbiano invece partecipato, ma abbiano evidenziato un'eccedenza detraibile, non richiesta a rimborso.

Si sono quindi considerate solo le società che, nella dichiarazione presentata nel 2006 per il 2005, hanno compilato il quadro VK e indicato un importo nel rigo VL26 (credito di riporto risultante dalla dichiarazione presentata nel 2005 per il 2004).

L'aver compilato il quadro VK vale a significare che nel 2005 la società ha partecipato alla liquidazione di gruppo.

Il fatto di aver indicato, nella medesima dichiarazione, un importo nel rigo VL26, poi, di norma evidenzia simultaneamente una posizione creditoria per l'anno precedente e la circostanza che, in tale ultimo anno, la società non ha partecipato ad una liquidazione di gruppo.

La partecipazione ad una liquidazione di gruppo, infatti, come regola, priva la società della possibilità di disporre delle risultanze delle proprie liquidazioni periodiche, i cui saldi sono trasferiti alla società controllante, unico "dominus" della procedura e, in particolare, unico soggetto abilitato a disporre di tali saldi, anche dopo la cessazione della procedura.

Di conseguenza, le società che in un dato anno hanno partecipato ad una procedura di liquidazione di gruppo non possono di regola scomputare in detrazione l'eccedenza detraibile relativa a tale anno nella dichiarazione relativa all'anno successivo. L'indicazione di un importo nel rigo VL26 della

dichiarazione relativa ad un dato anno, vale quindi a significare, per converso, che nel precedente anno la società non ha partecipato ad una liquidazione di gruppo.

L'effetto delle modifiche proposte dell'articolo 73 dell'IVA potrebbe quindi ragionevolmente stimarsi, assumendo che risulti escluso dalle compensazioni infragruppo del 2008 un importo corrispondente alla somma delle eccedenze detraibili evidenziate nel rigo VL26 della dichiarazione presentata nel 2006 per il 2005 dai soggetti che, nella stessa dichiarazione, hanno compilato il quadro VK, in un importo pari a circa **450 milioni di euro** a partire dal 2008.

EFFETTI DI COMPETENZA E CASSA DELLE NORMATIVE PROPOSTE

Di seguito il riepilogo degli effetti per l'Erario in termini di competenza e cassa:

COMPETENZA							
		2008		2009		2010	
		Risorse per il finanziamento	Gettito da finanziare	Risorse per il finanziamento	Gettito da finanziare	Risorse per il finanziamento	Gettito da finanziare
A	Eliminazione deduzioni extracontabili per ammortamenti, accantonamenti e altri costi; eliminazione ammortamenti anticipati e rideterminazione durata minima contratti di leasing.	4414		4743		5072	
B	Nuova disciplina interessi passivi (e contestuale abrogazione del pro-rata reddituale, del pro-rata patrimoniale e della thin cap).	1643		1643		1643	
C	Eliminazione rettifiche di consolidamento Ires per dividendi e trasferimenti di beni in neutralità.	600		600		600	
D	Riduzione dal 16 al 5 per cento della quota imponibile delle plusvalenze pex; con mantenimento al 16 per cento per la parte di plusvalenza corrispondente alle svalutazioni effettuate in qualunque epoca per opportunità fiscali.		312		312		312
E	Modifiche al trattamento delle spese di rappresentanza		39		39		39
F	Recapture delle perdite di società estere ex consolidate, compensate con redditi, sottoforma di dividendi o di plusvalenze successivamente percepiti o realizzate.	0		14		28	
G	Aliquota proporzionale opzionale ditte individuali e società di persone		100		150		200
H	Adeguamento quota imponibile dividendi e capital gains su partecipazioni qualificate			300		174	
I	Svincolo riserve da quadro EC	57		57		57	
L	Imposta sostitutiva per le operazioni di riorganizzazione e per il riallineamento dei valori civili e fiscali ed effetto maggiori ammortamenti	527		301		334	
M	Riduzione 5,5 punti di aliquota IRES		7.589		7.589		7.589
Y	IRES (A+B+C+D+E+F+G+H+I+L+M) (comprensivo dell'effetto IRPEF)	-1.076		-709		-509	
W	IRAP - Aliquota 3,9%, modifica della base imponibile, adeguamento deduzioni	224		274		324	
O	Limitazioni compes. IVA di gruppo	450		450		450	
T	Totale interventi IRES/IRAP	-402		15		265	

Ammontari espressi in milioni di euro

Con un acconto medio IRES del 75% ed un acconto medio IRAP dell'85%, l'andamento di cassa è il seguente (milioni di euro):

CASSA			
	2008	2009	2010
IRES <i>(comprensivo dell'effetto IRPEF/imposta sostitutiva delle ritenute su dividendi e capital gains,)</i>	584	-1.885	-807
IRAP - Aliquota 3,9%, modifica della base imponibile, adeguamento deduzioni		414	317
Limitazioni compes. IVA di gruppo	450	450	450
Totale interventi IRES/IRAP	1.034	-1.021	-41

Introduzione di un tetto di 250.000 euro ai crediti d'imposta annualmente spendibile in compensazione

La proposta normativa prevede che a partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza.

Ai fini della valutazione degli effetti finanziari relativi alla proposta normativa, sono stati elaborati 2.795.353 modelli F24 disponibili per l'anno 2006 relativi a circa 163.000 contribuenti che hanno utilizzato almeno un credito d'imposta in compensazione ad altre imposte; per ogni contribuente sono state ricalcolate le imposte utilizzate per la compensazione pagate sia come imposte proprie sia come sostituto d'imposta.

L'analisi dei modelli F24 evidenzia come, nel complesso dei crediti d'imposta utilizzati in compensazione di imposte, i soggetti che hanno richiesto per l'annualità 2006 crediti d'imposta in compensazione complessivamente superiori a 250.000, risultano essere circa 800 per un importo complessivo dei crediti pari a circa **600 milioni di euro** di cui 404 milioni rappresentano l'importo delle compensazioni eccedenti i 250.000 euro. Nell'ipotesi che alcuni crediti in scadenza non vengano prorogati si prevede un abbattimento del 20% dell'ammontare suddetto. Si stima, pertanto, un recupero di gettito pari a circa **323 milioni di euro**.

Complessivamente gli effetti cassa sono i seguenti (milioni di euro):

	2008	2009	2010
Totale interventi Ires/Irap	1034	-1021	-41
Tetto crediti in compensazione	323	323	323
Totale	1357	-698	282

Art. 3, comma 18

(Contributi nella forma di crediti d'imposta per gli investimenti)

L'articolo 3, comma 18, abroga il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 300 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 17 del 2007. Il citato comma 4-bis prevede la proroga del termine per il completamento degli investimenti al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008 per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento del diritto al credito d'imposta rispettivamente negli anni 2005 e 2006.

In sostanza con l'abrogazione della disposizione in esame viene meno, per le imprese che hanno effettuato nuovi investimenti nelle aree ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea e successive modificazioni, la possibilità di fruire del contributo nella forma di credito d'imposta per gli investimenti completati entro il 31.12.07 ed entro il 31.12.08. In altre parole con l'abrogazione della norma citata (art. 4-bis), non possono più fruire del contributo:

- le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta nell'anno 2005 (anche se completano gli investimenti entro il 2007);
- le imprese che hanno ottenuto il riconoscimento del credito d'imposta nell'anno 2006 (anche se completano gli investimenti entro il 2008).

In relazione alla predetta abrogazione si rendono disponibili - nell'ambito delle risorse accreditate alla contabilità speciale n. 1778 "Fondi di bilancio" - 1,5 miliardi di euro che conseguentemente vengono riversati all'entrata del bilancio dello Stato per l'importo di 100 milioni di euro nell'anno 2008 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Per quanto riguarda gli effetti sui saldi di finanza pubblica, va ricordato che i cennati crediti di imposta vengono contabilizzati sul conto economico delle pubbliche amministrazioni tra i contributi agli investimenti alle imprese (spesa) e non tra le entrate tributarie.

Gli effetti finanziari positivi (in termini di minori incentivi alle imprese) derivanti dalla predetta disposizione normativa si quantificano in un importo corrispondente al versamento in entrata delle risorse che vengono corrispondentemente a liberarsi.

Comma 19 - Credito di imposta per investimenti e ricerca

Legislazione proposta

Per gli investimenti in ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca (lettera a)) la norma intende elevare al 40% l'agevolazione fissata dalla legge finanziaria del 2007 (commi 280 e seguenti) sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15%

La norma inoltre eleva il tetto massimo agevolabile da 15 milioni di euro a 50 milioni di euro (lettera b)).

Quanto alla decorrenza degli effetti delle modifiche alla disciplina originaria, è sancita l'efficacia retroattiva facendo coincidere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni con quella del provvedimento originario.

Effetti complessivi di gettito

Lettera a) Aumento aliquota del credito di imposta

La normativa proposta genera una diminuzione dell'imposta dovuta a titolo di credito di imposta IRES/IRE ed IRAP.

In base ai dati ISTAT la quota di finanziamenti da parte delle imprese ad istituzioni pubbliche ed organizzazioni *no-profit* è stato pari, nel 2003, a circa il 6,9% del totale dei finanziamenti di dette istituzioni. Ne consegue un importo di contratti da parte di imprese, già stimato nella relazione tecnica originaria al provvedimento contenuto nella L. 296/2006, pari a circa **180** milioni di euro (dati stimati 2005).

Considerato sia l'effetto incentivante del provvedimento sia l'aumento naturale degli investimenti, si può ipotizzare che l'ammontare delle spese in questione aumenti del 5% l'anno.

In base alla stima presente nella Relazione Tecnica originaria, il credito di imposta spettante è pari a circa **30** milioni di euro ($180\text{mil} \times 15\% \times 1,05 \times 1,05$). Secondo le nuove norme il credito a legislazione proposta è pari a circa **79,4** milioni di euro ($180\text{mil} \times 40\% \times 1,05 \times 1,05$).

Il maggior credito di imposta relativo al 2007 è quindi stimabile in circa **49,4** milioni di euro: per gli anni successivi, in base all'ipotesi di crescita degli investimenti del 5%, la stima è pari a circa **52** milioni di euro nel 2008, **54,5** milioni di euro nel 2009 ed a circa **57,2** milioni di euro nel 2010.

Lettera b) Aumento del tetto massimo

Per una migliore valutazione degli effetti in capo ai singoli contribuenti sono stati utilizzati i dati disponibili nella dichiarazione dei redditi relativamente alle spese sostenute per ricerca e sviluppo nel periodo di imposta 2004, ai fini della determinazione dell'agevolazione di cui all'articolo 1 del D.L. n. 269/03: in particolare si tratta dei costi di ricerca e sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali.

In base ai dati contenuti nel quadro RJ del modello UNICO2005 società di capitali ed enti commerciali, i soggetti che hanno compilato tale modello per dichiarare le spese di ricerca e sviluppo sostenute nel 2004 sono stati quasi 3.900, per un importo complessivo di spese dichiarate pari a circa 2,7 miliardi di euro. Si rammenta che non tutti i soggetti potevano ricadere nelle condizioni previste per usufruire della agevolazione stessa (tecno-Tremonti), quindi l'importo dichiarato non comprende tutte le spese di R & S.

L'innalzamento del limite da 15 milioni di euro a 50 milioni di euro fa rientrare nella possibilità di usufruire del credito di imposta al 10% un **ulteriore importo** rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica originaria (la quota di investimento che va da 15 milioni a 50 milioni di euro) pari ad un totale di circa 256 milioni di euro.

Pertanto, la normativa proposta aumenta il credito per tali contribuenti di circa **25,6** milioni di euro ($256 \times 10\%$).

Al fine di riproporzionare questo valore all'universo di riferimento, si moltiplica per un peso determinato come rapporto fra l'ammontare di R&S fornito dall'ISTAT, pari a 8,1 miliardi, ed il dato ottenuto dalle dichiarazioni pari 2,7 mld.

Si stima quindi un maggior credito di imposta pari a circa ($25,6 \times 8,1 \text{ mld.} / 2,7 \text{ mld.}$) **76,8** milioni di euro.

Il maggior credito di imposta complessivamente conseguente alle lettere a) e b), in base all'ipotesi di crescita annua degli investimenti del 5%, è quindi stimabile in circa **130** milioni

di euro nel 2007, **136,7** milioni di euro nel 2008, **143,4** milioni di euro nel 2009 ed a circa **150,5** milioni di euro nel 2010.

Di seguito si indicano le variazioni di gettito annue di cassa (in milioni di euro), complessivamente per la lettera a) e b), tenendo conto della retroattività della normativa proposta ed ipotizzando che il credito di imposta stesso trovi capienza, stante il peso relativo delle grandi imprese interessate, per la gran parte (il 90%) nell'IRES e nell'IRAP dovuta per l'esercizio:

CASSA	2008	2009	2010	2011
Credito di imposta 2007	-117	-13		
Credito di imposta 2008		-123,0	-13,7	
Credito di imposta 2009			-129	-14,4
Credito di imposta 2010				-135,5
Totale credito utilizzato	-117	-136	-142,7	-149,9

Comma 20 – Dividendi in uscita

La normativa proposta stabilisce che ai dividendi corrisposti alle società ed agli enti, con o senza personalità giuridica, residenti negli Stati membri dell'Unione europea e nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, ed ivi assoggettati ad imposta sul reddito delle società si applica una ritenuta a titolo di imposta dell'1,375 per cento (comma 1), pari al 27,5% del 5% (corrispondente al prelievo IRES del 27,5 per cento operato sulla base imponibile dei dividendi percepiti da soggetti italiani e quindi sul 5 per cento del comprovante positivo). Si è provveduto, inoltre, ad introdurre la diversa aliquota dell'1,375 per cento anche per i casi disciplinati dal comma 3-bis dell'articolo 27 e relativi alle fattispecie conseguenti all'applicazione della thin capitalization.

Effetti sul gettito

Dai dati e dalle informazioni in nostro possesso relativi all'anno di imposta 2004 e desunti dal quadro SK – Comunicazione degli utili corrisposti da società ed enti residenti e non residenti – del modello 770/2005 è possibile considerare che l'ammontare delle ritenute ovvero delle imposte sostitutive applicate al momento della distribuzione dei dividendi in uscita in favore di società residenti in Stati dell'Unione è pari a circa 440 milioni di euro.

Tali somme dovrebbero tuttavia, essere corrette alla luce delle disposizioni concernenti il rimborso delle imposte; a tale proposito, è necessario considerare che l'ordinamento interno (cfr., in questi

termini, l'art. 27, comma 3, del DPR n. 600 del 1973) stabilisce che il percipiente straniero ha diritto al rimborso, fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta subita, dell'imposta pagata nel nostro Paese in via definitiva sugli stessi utili (previa certificazione dell'ufficio fiscale straniero); tuttavia, tale beneficio non è cumulabile con quello eventualmente previsto nelle singole convenzioni per evitare le doppie imposizioni (sarebbe questo il caso della convenzione con la Francia ed il Regno Unito). Ai fini della valutazione che si va compiendo è stata presa in considerazione una rimborsabilità teorica delle somme versate all'Erario italiano (con specifico riferimento al prelievo operato mediante la ritenuta interna del 27 per cento) fino all'ammontare massimo dei 4/9 delle medesime.

Così argomentando si potrebbe considerare che dalla evocata somma di circa 440 milioni di euro (pari al prelievo complessivo attualmente operato sui dividendi in uscita) si potrebbero considerare separatamente i 147 milioni, pari alle somme prelevate in applicazione della ritenuta interna del 27 per cento; ciò posto si potrebbe considerare che i 4/9 di questi (ovvero di 147 milioni di euro e quindi circa 65 milioni) sono (o possono essere) domandati a rimborso nei termini previsti dalla disciplina tributaria; da qui potrebbe ricavarsi che l'attuale gettito prodotto dai dividendi in uscita in favore di soggetti/società residenti negli Stati dell'Unione ammonterebbe a circa 375 milioni di euro (440 milioni di euro – 65 milioni di euro).

Ciò considerato si potrebbe sostenere che l'applicazione di una aliquota media pari all'1,375% (risultante dall'applicazione dell'aliquota IRES sul 5 per cento dei dividendi distribuiti) darebbe luogo ad un prelievo tributario pari a circa 37 milioni di euro (pari all'aliquota dell'1,375% applicata sull'ammontare dei dividendi diversi da quelli rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva Madre – Figlia); il prefigurato scenario determinerebbe una riduzione di gettito pari a circa **338 milioni** di euro (corrispondente alla differenza tra 375 milioni di euro – ovvero alle ritenute ed alle imposte sostitutive applicate sull'ammontare dei dividendi distribuiti a società non residenti – e 37 milioni di euro).

Con riferimento ai tre Paesi dell'Efta appartenenti allo Spazio europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) possono essere compiute le considerazioni che sono state fino ad ora effettuate. Rispetto a tali Stati, tuttavia, l'ammontare dei dividendi distribuiti si caratterizza per la presenza di ammontari considerevolmente inferiori. I dati riguardanti il periodo d'imposta 2004 denotano un ammontare complessivo di ritenute o imposte sostitutive nei confronti di società non residenti pari a

circa **2 milioni** di euro, le quali determinerebbero, considerando la diminuzione dell'aliquota di ritenuta e l'ammontare dei rimborsi che sono (o possono essere) richiesti nei termini previsti dall'ordinamento per la restituzione delle somme versate a titolo d'imposta in eccesso, una perdita di gettito di circa **1,85 milioni di euro**.

Al fine di stimare l'effetto di gettito di competenza per gli anni dal 2006 al 2009, è opportuno menzionare che il recepimento della Direttiva 2003/123/CE, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi ha determinato un ampliamento del campo di applicazione della disciplina comunitaria con riferimento a quelle società che detengono direttamente almeno il 20% per cento del capitale della società che paga i dividendi per un arco temporale di almeno dodici mesi antecedente alla data della delibera di distribuzione degli stessi. Il decreto di recepimento nel definire l'efficacia della nuova disciplina, ha stabilito che essa si applica agli utili distribuiti a decorrere dal 1 gennaio 2005 (il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 ha approvato la relativa copertura finanziaria). Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2007, la percentuale di partecipazione minima richiesta è ulteriormente ridotta al 15%; infine, la medesima percentuale a partire dal 1° gennaio 2009 scenderebbe al 10%.

Il recepimento della Direttiva 2003/123/CE, determinando una diminuzione di gettito con riguardo ad una parte dei dividendi attualmente assoggettati ad una aliquota convenzionale, comporterebbe un ammontare di ritenute effettuate sui dividendi (in uscita) più basso (un ammontare sempre maggiore di dividendi distribuiti all'estero cadrèbbe nei nuovi limiti per l'applicazione della direttiva Madre – Figlia, ossia non verrebbero applicate ritenute sugli stessi dividendi). Di conseguenza la stima degli effetti sul gettito di competenza effettuate secondo la presente proposta devono essere riconsiderate e adattate in virtù delle modifiche normative già previste per i prossimi anni.

Tutto ciò considerato, con una decorrenza a partire dagli utili maturati dal 1° gennaio 2008, si determina un andamento di cassa, nel triennio, come riportato nel seguente prospetto (in milioni di euro):

	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
<u>Ritenute aliquota 1,375%</u>	0	-318	-318

Commi 23 – 29 - Crediti di imposta per incentivare la formazione di studi associati**Legislazione proposta**

La proposta in oggetto stabilisce che sia riconosciuto un credito d'imposta per le spese inerenti il processo di aggregazione di liberi professionisti,, che decidono di aggregarsi, in un numero non inferiore a 4 e non superiore a dieci, al fine di formare, in luogo della libera attività individuale, uno studio associato per lo svolgimento della propria attività professionale. Il credito d'imposta è commisurato ai nuovi investimenti, anche mediante contratti di locazione ed è attribuito nella misura massima del 15% dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali materiali e immateriali, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati per un periodo di tre anni.

Effetti sul gettito

In base ai dati relativi alla detassazione del reddito reinvestito, nel periodo di imposta 2002 circa 6.900 studi associati hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi (secondo quanto previsto dalla normativa al tempo vigente) per oltre 220 milioni di euro (sia di proprietà che in leasing). Ne consegue una stima dell'investimento medio in beni strumentali nuovi, rivalutata, pari a circa 35 mila euro a studio. Il credito d'imposta corrispondente per ogni nuovo studio associato che effettua investimenti di pari ammontare sarebbe mediamente pari a circa 5.300 euro.

Il numero di studi professionali con almeno quattro soci, risulta pari, secondo quanto dichiarato nel quadro RK del modello Unico 2005 Società di Persone, a circa 4.300 unità.

Ai fini della stima della variazione di gettito si ipotizza in via prudenziale che la norma agevolativa oggetto della presente relazione tecnica favorisca la nascita di circa 2.600 nuovi studi associati (stimando una percentuale di nuovi studi pari a circa il 60% del numero attualmente presente), sia in considerazione del fatto che la norma non esclude la possibilità che gli attuali studi associati si sciolgano e riaprano successivamente, sia a causa dell'effetto incentivante alla creazione di nuovi studi.

Di conseguenza si stima una perdita di gettito di competenza per il credito di imposta pari a circa (5,3 mila euro x 2.600) **13,8** milioni di euro a partire dal 2008. In termini di cassa, considerando che il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, si avrà:

2008	2009	2010
0	-13,8	-13,8

Comma 30 e 31 - Detraibilità per IVA congressuale

La norma prevede che le agenzie di viaggi e turismo possano applicare il regime ordinario dell'IVA limitatamente alle prestazioni alberghiere all'interno dell'organizzazione di convegni, congressi e simili effettuati nel territorio dello Stato.

Le agenzie di viaggi e turismo sono attualmente assoggettate ad un regime IVA speciale che prevede il calcolo dell'imposta secondo il metodo base da base: la base lorda dell'imposta è calcolata come differenza fra il valore dei corrispettivi ed il valore dei costi al lordo dell'imposta. Da questa differenza viene poi scorporata l'IVA da versare.

Il regime ordinario prevede invece il calcolo dell'IVA da versare come differenza fra IVA a debito e IVA a credito.

Le due diverse modalità di calcolo conducono allo stesso risultato nel caso in cui le aliquote su cessioni a acquisti siano uniformi. Se parte degli acquisti sono assoggettati ad un'aliquota inferiore a quella applicata alle cessioni (come spesso avviene nel caso delle agenzie di viaggi e turismo) il passaggio dal regime speciale a quello ordinario può comportare un aggravio di imposta.

Un'ulteriore differenza fra i due regimi è data dal diverso trattamento dei crediti IVA eventualmente generati nel corso dell'anno che risultano compensabili con altre imposte nell'ambito del regime ordinario mentre sono solo riportabili agli anni successivi, in qualità di costi, nell'ambito del regime speciale per le agenzie di viaggio. Nel caso della norma in esame questo aspetto è tuttavia trascurabile dato che l'opzione per il regime ordinario è prevista solo limitatamente alle prestazioni alberghiere all'interno dell'organizzazione di convegni e congressi che non generano normalmente un credito IVA durante l'anno.

Alla luce di queste considerazioni e ipotizzando che il contribuente non opti per il regime ordinario quando questo si riveli più oneroso, si può concludere che la norma non comporta sostanziali effetti di gettito.

Comma 32 - Ammortamento immobili strumentali

La disposizione contiene l'interpretazione del terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del D.L. n. 223/06, come modificato dal D.L. n. 262/06, in base alla quale: *“per ciascun immobile strumentale, le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato”*.

La proposta è diretta a meglio interpretare il testo normativo **eliminando** gli aspetti di retroattività.

In particolare viene meno la previsione secondo la quale l'ammortamento pregresso, dedotto ai fini fiscali, avrebbe ridotto esclusivamente il costo riconosciuto del fabbricato e non quello del terreno.

La descritta modifica non produce effetti di minore gettito rispetto a quelli originariamente stimati in sede di relazione tecnica, poiché la quantificazione – basata, peraltro, su dati macro di bilancio e non relativi al singolo fabbricato e al suo stadio di ammortamento - in conformità con l'intento perseguito, non teneva conto dell'effetto penalizzante sopra descritto .

Di conseguenza, alla norma proposta *non è ascrivibile alcuna perdita di gettito* rispetto alla stima contenuta nella relazione tecnica.

Commi 33-40 - White list

La proposta normativa prevede che:

- le vigenti “black list” per l'applicazione delle norme antielusive relativa alle imprese sono sostituite da una nuova “white list” basata esclusivamente sulla esistenza di un effettivo scambio di informazioni;
- la vigente black list relativa alle persone fisiche, viene sostituita da una nuova white list;

- viene mantenuta la esistente “white list” di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 239/96 ai soli fini delle disposizioni ivi contenute in considerazione delle implicazioni di tali disposizioni nel settore del debito pubblico.

Per i Paesi e territori che attualmente non sono inclusi nelle esistenti liste (sia black che white), per cinque anni, viene mantenuto l’attuale regime non penalizzante ad esempio relativamente agli art. 87 e 89 del TUIR (PEX ed esenzione sui dividendi). Pertanto l’eventuale inclusione di tali Paesi nella nuova white list non determinerà variazioni rispetto all’attuale sistema; la eventuale esclusione invece potrebbe determinare, dopo il quinto anno, un effetto positivo di gettito.

Inoltre, sono interessati alla applicazione del nuovo regime gli specifici soggetti previsti agli articoli 2 e 3 del Decreto 21 novembre 2001. Per questi soggetti, vengono mantenute le attuali limitazioni con l’effetto di non comportare cambiamenti rispetto allo scenario attuale.

Esiste tuttavia un limitato gruppo di Stati e di soggetti che sono compresi contemporaneamente sia nella attuale white list sia nella black list CFC anche limitatamente ad alcuni regimi (Filippine, Singapore, Emirati Arabi Uniti, Corea del Sud, Ecuador, Lussemburgo, Malta e Mauritius). Per questi stati, l’eventuale inserimento nella white list, con la conseguente disapplicazione delle norme CFC, potrebbe generare, in assenza di reazioni comportamentali dei contribuenti, una perdita limitata di gettito IRES. Questa perdita potrebbe aumentare nel caso in cui la disapplicazione delle norme CFC incentivi la riallocazione dei profitti di gruppi italiani verso questi paesi.

Tuttavia, occorre considerare che per alcuni degli Stati in questione la platea di imprese cui effettivamente si applicano le norme CFC è relativamente limitato dato che le società collegate a gruppi italiani che svolgono in quei paesi un’effettiva attività industriale o commerciale avrebbero già avuto interesse a chiedere la disapplicazione della CFC. Inoltre, la convenienza alla riallocazione internazionale di profitti è negli ultimi anni diminuita a causa della riduzione del differenziale di aliquota fra l’Italia e questi Stati.

Data la scarsità di informazioni fiscali relative a tale ultimo gruppo di Paesi e soggetti - non essendo possibile fare ulteriori ipotesi in merito al comportamento dei soggetti derivante dal cambiamento introdotto dalla presente norma - si stima in maniera prudenziale che la possibile perdita di competenza derivante dal presente provvedimento possa essere non superiore a 10 milioni di euro all’anno.

In ogni caso l'applicazione di tale regime potrà produrre effetti non prima del 2009, dato che la normativa proposta si applicherà a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della nuova "white list". Gli effetti finanziari del nuovo regime potranno comunque essere determinate solo dopo il 5° anno di applicazione quando risulterà definitiva sia la inclusione nella white liste per gli Stati che avranno con l'Italia un adeguato scambio di informazioni, sia la conseguente esclusione, dagli attuali benefici, per gli Stati che non attueranno lo scambio.

Complessivamente il provvedimento produrrà i seguenti effetti di cassa (in milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRES	0	-7,5	-10

ART. 4**(Regime fiscale per i contribuenti minimi e marginali e ulteriori semplificazioni)****Commi 1-21 Contribuenti minimi e marginali****Legislazione proposta**

La proposta normativa in oggetto introduce un nuovo regime fiscale naturale per i contribuenti cosiddetti minimi. I soggetti interessati al provvedimento sono le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che hanno avuto nel periodo di imposta precedente, o presumono di avere nel periodo di inizio di attività, le seguenti principali caratteristiche:

- ricavi o compensi non superiori a 30mila euro;
- assenza di cessioni all'esportazione;
- assenza di spese per lavoro dipendente o collaboratori;
- spese per acquisto di beni strumentali non superiori, nel triennio precedente, a 15mila euro.

Vanno inoltre considerati gli ulteriori criteri previsti dalla proposta normativa in oggetto, in particolare l'esclusione dei soggetti che si avvalgono di regimi speciali, dei soggetti non residenti o che svolgono in via prevalente od esclusiva talune attività o infine di quelli che contestualmente partecipano a società e associazioni.

Sulla base di questi criteri, la platea complessiva dei soggetti interessati, stimata utilizzando i dati delle dichiarazioni 2005 (periodo d'imposta 2004) attualizzati al 2008, ammonta a circa 930mila soggetti.

Il regime fiscale naturale, ossia quello che si applicherà ai soggetti interessati a meno che essi non optino per il regime ordinario, consta di quattro elementi principali:

- esclusione della rivalsa Iva e della detraibilità dell'Iva sugli acquisti;
- non sottoposizione ad Irap;
- applicazione di un'imposta sostitutiva ai fini Irpef, con aliquota del 20% sulla differenza tra ricavi e costi valutati per cassa;
- esclusione dagli studi di settore.

Effetti di gettito

Per la stima degli effetti di gettito del provvedimento, considerato che si tratta di regime naturale con clausola di *opting out*, si è proceduto in due fasi successive. In primo luogo è stata definita la platea dei soggetti interessati che, sulla base dei dati dichiarati per il periodo d'imposta 2004 con

opportuna proiezione agli anni futuri, avrebbero convenienza a non optare per il regime ordinario. Su questa platea è stata poi effettuata la stima degli effetti di gettito.

La convenienza è stata valutata, in capo a ciascun soggetto e quindi in base ad una microsimulazione, confrontando il reddito disponibile al netto delle imposte nel caso di opzione per il regime ordinario e quello nel caso di adozione del regime naturale. Ciò ha consentito di distinguere gli effetti dei diversi comportamenti dei soggetti interessati nella determinazione del prezzo di vendita dei beni e dei servizi, distinguendo, in particolare, mediante informazioni rese disponibili dal quadro VT della dichiarazione Iva, tra cessioni di beni e servizi nei confronti dei consumatori finali e altre cessioni. Nel primo caso, infatti, il soggetto può mantenere invariato il prezzo lordo, e quindi aumentare i propri margini di guadagno, senza conseguenze per il consumatore finale. Nel secondo caso, invece, questa ipotesi appare meno plausibile, perché potrebbe comportare uno svantaggio, in termini di minore Iva detraibile, per gli acquirenti dei beni o dei servizi venduti dal soggetto interessato, e quindi anche una possibile perdita di competitività per il soggetto interessato. Conseguentemente, si è ipotizzato che il soggetto consideri come vantaggio potenziale del regime naturale la differenza tra Iva sulle vendite e sugli acquisti per le cessioni di beni e servizi al consumatore finale, mentre per le altre cessioni si è ipotizzato che il soggetto valuti di mantenere invariato il proprio margine di guadagno.

In sintesi, per ciascuno dei soggetti interessati sono stati ricostruiti, con proiezione al 2008:

- il carico fiscale nel caso di opzione per il regime ordinario (Irpef+Irap);
- il carico fiscale nel caso di adozione del regime naturale (Irpef sul reddito residuale+Imposta sostitutiva ad aliquota del 20%+rata annuale della rettifica di detrazione di cui all'articolo 19-bis del dpr 633/1972);
- il maggior reddito disponibile nel caso di adozione del regime naturale, pari alla differenza tra Iva sulle vendite e Iva sugli acquisti che si avrebbero nel regime ordinario per la cessione di beni e servizi al consumatore finale.

Considerando queste voci, si è selezionata una platea di circa 700mila soggetti che, con il regime naturale, si troverebbero avvantaggiati, rispetto al regime ordinario, o a causa del minor carico fiscale oppure a causa dei minori costi di adempimento.

Nella seconda fase della stima la variazione di gettito è stata calcolata con riferimento ai soggetti di cui si è ipotizzata l'adesione, come somma algebrica degli importi delle diverse imposte nei due regimi (ordinario e naturale). Si ribadisce che tale variazione di gettito include la differenza tra Iva sulle vendite e Iva sugli acquisti che si avrebbero nel regime ordinario per la cessione di beni e servizi ai consumatori finali. Per ragioni prudenziali, non si è incluso il recupero di gettito che

potrebbe derivare dal mantenimento dei margini di guadagno nelle operazioni di cessione di beni e servizi ad acquirenti soggetti Iva.

Infine, sono stati inclusi, con una stima particolarmente prudentiale, anche gli effetti di gettito derivanti dalla mancata tassazione di componenti positivi di reddito di importo inferiore a 5mila euro prevista dalla normativa in oggetto.

Si può ipotizzare una certa gradualità nell'adattamento dei contribuenti al mutato contesto normativo, considerando principalmente il breve lasso temporale tra l'approvazione definitiva della norma e l'entrata in vigore del nuovo regime. In particolare, si suppone che saranno soprattutto i soggetti particolarmente avvantaggiati dal provvedimento ad adeguare i propri comportamenti fiscali (in particolare, l'emissione delle fatture) al regime naturale per primi e fin dal 2008. Viceversa, si suppone che i soggetti meno avvantaggiati saranno caratterizzati da una maggiore inerzia e quindi che una quota ridotta di questi soggetti adeguerà i propri comportamenti fiscali fin dal 2008. A partire dal 2009, si prevede che la norma dispieghi pienamente i suoi effetti. Le previsioni di gettito di competenza sono quindi le seguenti:

	2008	2009	2010
Irpef	-500,1	-770,9	-770,9
Addizionali Irpef	-34,8	-58,7	-58,7
Irap	-37,0	-61,5	-61,5
Sostitutiva	505,5	927,6	927,6
Iva	-175,3	-292,4	-292,4
Totale	-241,6	-255,9	-255,9

DATI IN MILIONI DI EURO

La stima della perdita di gettito di cassa tiene invece conto dei seguenti elementi deducibili dalla norma in oggetto:

- nel primo periodo di effettiva applicazione del regime l'acconto Irpef viene determinato secondo le regole ordinarie, mentre non è dovuto l'acconto Irap;
- è dovuto un acconto per l'imposta sostitutiva secondo le regole previste per il versamento dell'Irpef.

Ne consegue che, mentre per l'Iva gli effetti di cassa coincidono sempre con gli effetti di competenza, per l'Irap e, in particolare, per l'Irpef e per l'imposta sostitutiva vanno fatte alcune considerazioni specifiche.

Considerando anche le addizionali Irpef, le previsioni di gettito di cassa sono quindi le seguenti:

	2008	2009	2010
Irpef e Sostitutiva	0,0	9,4	248,1
Addizionali Irpef	0,0	-34,8	-58,7
Irap	-31,4	-57,8	-61,5
Iva	-175,3	-292,4	-292,4
Totale	-206,7	-375,6	-164,5

DATI IN MILIONI DI EURO

Commi 35 e 36 Società non operative

Legislazione proposta

La modifica alla disciplina delle società non operative ha il fine di concentrare l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria sulle casistiche che maggiormente interessano soggetti "di comodo", alleggerendo, al contempo, gli adempimenti dei contribuenti e i carichi di lavoro degli uffici.

Innanzitutto, la norma pone rimedio alla indeterminatezza e scarsa significatività della disposizione, introdotta dall'articolo 1, comma 326, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede una riduzione delle percentuali di determinazione dei ricavi minimi da applicare alle partecipazioni, ai titoli, ai crediti, nonché alle altre immobilizzazioni situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti (v. comma 1, lettera b) dell'articolo)

Al tempo stesso, si riduce la percentuale di determinazione di ricavi minimi per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, posto che è ragionevole presumere che tali immobili generino proventi di importo esiguo (v. comma 1, lettera a) dell'articolo).

Inoltre, è stata ridotta la percentuale di determinazione del reddito minimo da applicare: *i)* agli immobili classificati nella categoria catastale A/10, ponendo, anche qui, rimedio ad una incoerenza scaturita dalle modifiche introdotte dalla predetta legge n. 296; *ii)* agli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, coerentemente alla riduzione del coefficiente di determinazione dei ricavi minimi proposta dalla presente norma (v. comma 1, lettera h) dell'articolo).

Le modifiche previste dalle lettere da c) a h) del comma 1 contribuiscono a semplificare la disciplina in esame, attraverso la enucleazione di ulteriori ipotesi di esclusione.

Più in particolare, per quanto concerne la modifica di cui alla lettera c), si ritiene che 50 soci siano già un numero sufficiente per poter escludere la società dall'applicazione della normativa in esame.

Per quanto riguarda la modifica di cui alla lettera d), si ritiene che la presenza di personale dipendente possa essere un buon indicatore della operatività della società (come già avviene in materia di riporto delle perdite ai sensi dell'articolo 84 del Tuir).

Con riferimento alla modifica di cui alla lettera e), le motivazioni alla base della scelta sottostante sono le medesime che hanno portato ad escludere in via interpretativa le società in fallimento e in liquidazione giudiziaria, in quanto si è valutato che dette fattispecie, sotto il controllo di un organo terzo (autorità giudiziaria), non possono prestarsi a manovre elusive.

La proposta di cui alla lettera f) è rivolta a tutte quelle società che, presentando un'elevatissima profittabilità degli *assets*, possono “*ictu oculi*” esimersi dal calcolare il *test* su base triennale.

La proposta di cui alla lettera g) si fonda sulla considerazione che la presenza di un “controllo” pubblico possa escludere la natura di comodo della società.

Con la lettera i) si rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate al fine di individuare oggettive situazioni che consentano ai contribuenti di disapplicare la disciplina in esame senza necessità di presentare l'interpello di cui all'articolo 37-*bis*, comma 8 del D.P.R. n. 600 del 1973, sì da semplificare gli adempimenti dei contribuenti stessi.

La previsione della possibilità di comunicare le risposte rese in sede di interpello anche tramite fax o posta elettronica è motivata da ragioni di economicità e speditezza del procedimento.

Infine, il comma 3 prevede una norma finalizzata a riaprire i termini per lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e l'assegnazione dei beni ai soci delle società considerate non operative. Per incentivare lo scioglimento o la trasformazione di quelle società non operative che non hanno provveduto entro il precedente termine del 31 maggio 2007, è prevista una consistente riduzione delle imposte sostitutive originariamente previste dall'art. 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Effetti di gettito

In base ai dati delle dichiarazioni UNICO2005 società di capitali ed enti commerciali, estrapolate al 2006 tenendo conto delle modifiche normative introdotte successivamente, si è proceduto ad una elaborazione puntuale del quadro RF e in particolare la sezione relativa alla verifica dell'operatività, simulando in capo ad ogni singolo contribuente le modifiche introdotte con la normativa proposta che ha come effetto l'individuazione di limitazioni sia alle percentuali utili per la verifica della operatività, sia alle percentuali utilizzate per il calcolo dei ricavi presunti e sia alla esclusione di soggetti in specifiche condizioni. In particolare per gli immobili situati in

comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, la percentuale di verifica dell'operatività è stata ridotta all'1% mentre la percentuale per il calcolo dei ricavi presunti relativamente agli immobili è stata ridotta allo 0,9%.

Sono state introdotte delle cause di esclusione dal regime:

1. esclusione delle imprese con almeno 50 soci;
2. esclusione delle società in fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;
3. esclusione delle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione superiore al valore dell'attivo;
4. esclusione delle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale;
5. esclusione delle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

Rispetto alla RT alla legge Finanziaria 2007, la modifica normativa quindi riduce la platea dei soggetti che potrebbero essere ricondotti nella definizione di "società non operative" sia per esclusione di alcune tipologie di contribuente sia per la riduzione delle percentuali utilizzate per la verifica della operatività.

Non avendo la possibilità di individuare gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, sono state applicate le percentuali proposte alle imprese che sono fiscalmente residenti in tali comuni, individuati in base ai dati ISTAT sulla popolazione. Per i casi di esclusione sono stati individuati gli insiemi dei soggetti con le caratteristiche di esclusione.

La RT originaria al decreto 223/2006 dall'analisi della distribuzione per classi di maggior imponibile generato a seguito della proposta normativa, ha ipotizzato che i soggetti nelle fasce di maggior imponibile superiore a 500.000 euro non avrebbero effettuato il pagamento della maggiore imposta.

Anche utilizzando le nuove percentuali di redditività e applicando le cause di esclusione proposte è stata seguita la medesima metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria, per cui è stato ipotizzato che i soggetti nelle fasce di maggior imponibile superiore a 500.000 euro non effettueranno il pagamento della maggiore imposta. Rispetto alla relazione tecnica originaria alla Legge Finanziaria 2007, la modifica proposta genera una perdita di gettito di competenza IRES/IRE pari a circa 0,7 milioni di euro.

Per quanto riguarda le eccedenze, i rimborsi e le compensazioni IVA, sono stati esaminati i dati dei rimborsi IVA e delle compensazioni in F24 delle società che con le nuove percentuali

risultano non operative rispetto ai medesimi dati risultanti dalle percentuali di redditività del decreto legge 223/06. Con riguardo alla relazione tecnica originaria si riducono il numero ed i valori delle società risultate non operative con una conseguente riduzione del recupero ai fini IVA per circa 3,7 milioni di euro.

La normativa introdotta inoltre potrebbe condurre alcuni soggetti alla decisione di dichiarare la “non operatività” ed usufruire della agevolazione concessa per la trasformazione o lo scioglimento e l’assegnazione ai soci dei beni aziendali.

Per effettuare la stima è stata utilizzata la distribuzione per classe di maggior imponibile richiesto e l’effetto è stato distinto in considerazione di due categorie di soggetti interessati:

- i soggetti appartenenti alle classi di maggior imponibile superiore a 500.000 euro;
- i soggetti appartenenti alle classi di maggior imponibile inferiore a 500.000 euro.

Per ciò che riguarda i soggetti della prima categoria si è ipotizzato, anche in virtù della limitazione della misura agevolativa alle società con solo soci persone fisiche, che solo il 5% usufruisca dell’agevolazione. Per i soggetti appartenenti alla seconda categoria che con l’introduzione della agevolazione in oggetto potrebbero avere convenienza a procedere alla trasformazione o alla assegnazione dei beni ai soci, in alternativa al pagamento delle maggiori imposte sul reddito conseguenti alla condizione di non operatività, è stato ipotizzato un tasso di adesione del 10%.

In base a tale ipotesi si è proceduto individuando i beni aziendali assegnati ai soci e i beni della società trasformata e le riserve in sospensione di imposta annullate. E’ stato ipotizzato che il 70% delle società considerate assegni i beni ai soci e la restante parte proceda alla trasformazione.

Per i beni assegnati o per i beni posseduti all’atto della trasformazione è stata applicata una imposta sostitutiva, come da proposta, pari al 10% sulla differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto. Sui saldi attivi di rivalutazione l’imposta sostitutiva è stata applicata nella misura proposta del 5%.

Per quanto riguarda l’imposta di registro è stata applicata nella percentuale dell’1% al valore normale dei beni assegnati ai soci.

Nell’ipotesi che le imprese che ancora non abbiamo optato per lo scioglimento o la trasformazione siano in numero ridotto, la normativa proposta genera una perdita di gettito per imposta sostitutiva pari a circa 16,3 milioni di euro. Per l’andamento di cassa è stata ipotizzata la rateizzazione in tre anni al tasso di interesse legale (2,5%). Inoltre è risultata una minore imposta di registro pari a circa 1,8 milioni di euro.

Ulteriori elementi da tenere in considerazione riguardano gli effetti della proposta normativa sulle imposte sui redditi, sull'IRAP e sulla utilizzabilità o meno dei crediti IVA. Rispetto alla normativa vigente la riduzione dell'insieme dei soggetti che possono risultare non operativi in conseguenza alla normativa proposta, permetterebbe un recupero di gettito rispetto alla perdita stimata per mancato versamento IRES/IRE, dei soggetti non operativi che optano per il pagamento dell'imposta sostitutiva e un recupero di gettito relativo alle eccedenze IVA.

Tutto ciò premesso l'andamento del gettito dei singoli effetti risulta nella seguente tabella (milioni di euro):

CASSA	2008	2009	2010	2011
Registro	- 1,8	-	-	-
Sostitutiva	- 5,4	- 5,5	- 5,7	-
<i>IVA</i>	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
<i>IVA (da uscita)</i>	0,6	0,6	0,6	0,2
IVA	-3,2	-3,2	-3,2	-3,5
<i>IRES/IRE</i>	-1,2	-0,7	-0,7	-0,7
<i>IRES/IRE (da uscita)</i>	-	0,2	0,1	0,1
IRES/IRE	-1,2	-0,5	-0,6	-0,6
IRAP (da uscita)	-	0,5	0,3	0,3
Totale	-11,6	-8,8	-9,2	-3,8

Ammontari espressi in euro

IRAP – Società di comodo

La modifica proposta, riducendo la platea dei soggetti che possono risultare non operativi, produce anche effetti diretti ai fini IRAP, in quanto per i soggetti non operativi che non hanno usufruito della possibilità dello scioglimento o della trasformazione, il reddito presunto ai fini IRES, aumentato delle retribuzioni e degli interessi passivi, nel caso sia superiore al valore della produzione netta, viene utilizzato per il calcolo dell'IRAP. Utilizzando il modello previsionale IRAP, contribuente per contribuente (per i soggetti risultanti non operativi) è stato effettuato il confronto tra il valore della produzione netta e il reddito presunto, aumentato delle retribuzioni e degli interessi passivi e nel caso questo ultimo si fosse presentato maggiore, sul differenziale è stata calcolata la variazione di gettito IRAP. Il recupero di gettito indicato nella relazione tecnica originaria alla Legge Finanziaria 2007 si riduce per l'esclusione (per caratteristiche intrinseche come il numero dei soci, o esogene

come il possedere immobili in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti) di alcune tipologie di contribuenti, che con la proposta normativa non risultano più non operative. A seguito della proposta normativa, con un acconto dell'85%, l'andamento di cassa del gettito IRAP sarebbe:

	2008	2009	2010
IRAP	-2,6	-1,4	-1,4

in milioni di euro

Complessivamente l'effetto dei commi 35 e 36 è pertanto il seguente:

	2008	2009	2010
TOTALE	-14,2	-10,2	-10,6

in milioni di euro

ART. 5**(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario)****Comma 2 Proroga deduzioni impianti di distribuzione carburante”.**

(vedi anche relazione all'art. 89 comma 1 lettera d)

Legislazione proposta

La norma propone di prorogare l'agevolazione in oggetto per il periodo di imposta in corso al 31/12/2008 prevedendo per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione una deduzione forfetaria così commisurata:

- 1,1% dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;
- 0,6% dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;
- 0,4% dei ricavi oltre a 2.065.827,60 euro.

Effetti sul gettito

Ai fini della stima degli effetti sul gettito della legislazione proposta, si è proceduto come segue:

* sono state elaborate tutte le dichiarazioni dei redditi Unico 2004 dei contribuenti che possono usufruire della deduzione forfetaria in esame ed in particolare, le persone fisiche e società di persone (il numero delle società di capitali è trascurabile) esercenti attività di commercio al dettaglio di carburanti (codici attività ISTAT 50.50.A e 50.50.B), sia in contabilità ordinaria che semplificata.

* i dati ricavati sono stati estrapolati al 2008 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT (per gli anni 2004 e 2005) ed in base alle previsioni contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica 2007;

* la variazione di gettito è stata calcolata tenendo conto della legislazione vigente dall'anno di imposta 2007 e stimando in capo ai singoli contribuenti persone fisiche e soci di società di persone la nuova imposta conseguente alla proroga della agevolazione in esame.

Sulla base di quanto esposto si stima che la proposta in esame possa produrre una perdita di gettito di competenza nel 2008 dell'ordine di 52,2 milioni di euro così ripartiti:

- Imprenditori individuali: riduzione di imposta IRPEF pari a circa 31,7 milioni di Euro da parte di circa 14.500 imprese individuali;

- Imprese in forma associata: riduzione di imposta IRPEF pari a circa 20,5 milioni di Euro da parte di circa 6.400 imprese in forma associata.

L'andamento della variazione di gettito di cassa, con un acconto IRPEF del 75%, l'andamento della perdita di gettito in milioni di Euro è il seguente:

	2008	2009	2010
Saldo 2008		- 52,2	
Acconto 2009		- 39,1	+ 39,1
TOTALE		- 91,3	+39,1

Comma 3 Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori

Legislazione vigente

Attualmente i contributi al S.S.N. sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, in quanto inseriti nel premio lordo di R.C.A., sono deducibili ai fini della determinazione del reddito di impresa e della base imponibile IRAP.

Legislazione proposta

1. Le somme versate nel periodo d'imposta 2007 a titolo di contributo al servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, riga B, recepita con Decreto del Ministro dei Trasporti del 23 marzo 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1° aprile 1992, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite di spesa di 75 milioni di euro; in tal caso, la quota utilizzata in compensazione non concorre alla formazione del reddito d'impresa ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni fornite a consuntivo dall'Agenzia delle entrate, provvede a riversare sulla contabilità speciale 1778 "Fondi di Bilancio" le somme necessarie a ripianare le anticipazioni sostenute a seguito delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo.

Effetti di gettito

In base ai dati risultanti nell'archivio nazionale dei veicoli forniti mediante comunicazione del Centro Elaborazione Dati della Motorizzazione n. U6608/60G3 del 22/11/2005, il numero dei veicoli interessati dall'agevolazione proposta ammonta a circa 235.000 unità, dei quali 148.000 per il conto terzi e 87.000 per il conto proprio.

Relativamente a tali unità di veicoli, non avendo a disposizione stime ufficiali relative alla distribuzione per classi di tonnellaggio né all'ammontare di premio R.C.A. pagato, si è prudenzialmente ipotizzato che per tutti i veicoli interessati dalla proposta in esame, il contributo al S.S.N. sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti a trasporto merci, di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate, sia pari almeno a 300 Euro.

Da dati esposti risulta che il contributo al S.S.N. compensabile in F24 nell'anno 2008 sia pari a circa **70,5 milioni di euro** (235.000 X 300 €).

Considerando che tale perdita di gettito rientra nei limiti del tetto di spesa previsto per tale agevolazione, si è ritenuto prudenziale non indicare il probabile recupero di gettito derivante dalla indeducibilità ai fini Irpef ed IRAP del contributo al S.S.N. fino a concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo, derivante dai contribuenti che indicano in dichiarazione dei redditi un reddito positivo e/o una base imponibile IRAP positiva.

Comma 4 Deduzione forfetaria autotrasporto

Legislazione vigente

L'articolo 21, comma 13, della Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), elevando a decorrere dal 2003 la copertura finanziaria prevista nell'articolo 61, comma 4, della Legge n. 342/2000 per un importo pari a 10.329.137,98 euro (corrispondenti a 20 miliardi di lire), comporta una elevazione delle deduzioni forfetarie di cui all'articolo 66, comma 5, del TUIR per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi, a partire dal 2003.

Legislazione proposta

Limitatamente al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007, la deduzione forfetaria di spese non documentate di cui all'articolo 66, comma 5, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo nonché, relativamente all'anno 2007, dall'articolo 61, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è autorizzato uno stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2008.

Effetti di gettito

Lo stanziamento di 120 milioni di euro per l'anno 2008 comporta un incremento di circa il 50%, per il solo periodo di imposta in corso alla data del 31/12/2007, delle deduzioni forfetarie per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore – autotrasporto merci conto terzi – oltre il Comune in cui ha sede l'impresa: 56,00 euro per i trasporti all'interno della regione e delle regioni confinanti, 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

In base ai dati e alla metodologia di calcolo esposta in sede di Relazione Tecnica originaria alle disposizioni di cui all'articolo 21, comma 13, della Legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003), le deduzioni forfetarie per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore autorizzato all'autotrasporto di merci per conto terzi oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, dovranno essere pari a:

- per il 2007: 37,39 euro (con un ammontare totale di spese pari a circa 304,8 milioni di euro) per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di 61,31 (con un ammontare totale di spese pari a circa 152,1 milioni di euro) per quelli effettuati oltre tale ambito.

Per il 2007, con la proposta in esame, si avrà il seguente incremento delle deduzioni forfetarie:

- $304,84 \times 56,00 \text{ €} / 37,39 \text{ €} = 456,6$ milioni di euro per i trasporti oltre il Comune personalmente effettuati dall'imprenditore nell'ambito della regione o delle regioni confinanti;
- $152,12 \times 92,00 \text{ €} / 61,31 \text{ €} = 228,3$ milioni di euro per i trasporti oltre il Comune personalmente effettuati dall'imprenditore oltre tale ambito.

Per quanto riguarda la stima dell'ammontare di deduzioni forfetarie per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, si è proceduto come segue:

- Dai dati del conto nazionale dei trasporti 2003 sulla base dei dati del trasporto interno conto terzi per classi di percorrenza e tonnellate delle merci trasportate, ipotizzando che il trasporto all'interno del Comune sia pari a circa il 40% dei trasporti effettuati nella classe fino a 50 km (tenendo conto dell'estensione media dei Comuni), e considerando il peso dei trasporti oltre le regioni confinanti (30,4%) ottenuto dal rapporto tra l'ammontare totale delle deduzioni e l'ammontare della deduzione giornaliero $((152,1/304,8)/(61,31/37,39))$, si ottiene un ammontare di deduzioni forfetarie per i trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa pari a circa 33,8 milioni di euro.

Ai fini della stima della variazione di gettito della proposta in esame, si è applicata una aliquota marginale media effettiva Irpef del 22% ed una aliquota media effettiva IRAP del 4% per i contribuenti che svolgono l'attività di autotrasporto merci (codice attività 60250), ottenendo una perdita di gettito di competenza per il solo 2007 dell'ordine di 68,1 milioni di euro (di cui 9,2 circa per i soli trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa), così ottenuta:

Perdita di competenza Irpef = $(456,6 - 304,8 + 228,3 - 152,1 + 33,8) \times 22\% = 57,6$ milioni di euro

Perdita di competenza Irap = $(456,6 - 304,8 + 228,3 - 152,1 + 33,8) \times 4\% = 10,5$ milioni di euro

La perdita di gettito di cassa, con un acconto dell'75% e dell'85% ai fini IRAP, è la seguente (in milioni di euro):

CASSA IRPEF	2008	2009	2010
Saldo IRPEF 2007	- 57,6		
Acconto IRPEF 2008	- 43,2	+ 43,2	
Saldo IRPEF 2008		-	
Acconto IRPEF 2009		-	
TOTALE IRPEF	- 101	+ 43	

Dati in milioni di euro

CASSA IRAP	2008	2009	2010
Saldo IRAP 2007	- 10,5		
Acconto IRAP 2008	- 8,9	+ 8,9	
Saldo IRAP 2008		-	
Acconto IRAP 2009		-	
TOTALE IRAP	- 19	+ 9	0

Dati in milioni di euro

CASSA TOTALE	2008	2009	2010
Saldo IRPEF/IRAP 2007	- 68,1		
Acconto IRPEF/IRAP 2008	- 52,1	+ 52,1	
Saldo IRPEF/IRAP 2008		-	
Acconto IRPEF/IRAP 2009		-	
TOTALE IRPEF/IRAP	- 120	+ 52	0

Dati in milioni di euro

Incentivi fiscali per l'agricoltura

Comma 5 - Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive per il settore agricolo (1,9% nel 2007 e 3,75% nel 2008 e 3,9% nel 2009)

Legislazione vigente

Con riferimento alla determinazione della imposta IRAP dei soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi attualmente, l'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997, come modificato dalla Finanziaria 2006, prevede l'applicazione di una imposta IRAP pari al 1,9% nel 2006, 3,75% nel 2007 e al 4,25% a partire dal 2008.

Legislazione proposta

Modificando l'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 446/1997 si propone di ridurre l'aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca, stabilendola

nella misura del 1,9% nel 2007 e nel 3,75% nel 2008 destinata a convergere con quella ordinaria del 3,9% a partire dal 2009.

Effetti sul gettito

Al fine dell'analisi degli effetti finanziari della proposta in esame è stato utilizzato il Modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall'universo delle dichiarazioni dei redditi Unico 2005 di tutti i contribuenti IRAP privati (società di capitali ed enti commerciali, società di persone, persone fisiche titolari di partita IVA ed enti non commerciali) e delle Amministrazioni Pubbliche.

Tale base dati è stata estrapolata sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni dell'ultima Relazione Previsionale e Programmatica del Paese.

La stima è stata condotta tenendo conto, in capo ad ogni singolo contribuente, delle modifiche normative all'IRAP intervenute successivamente all'anno di imposta 2004, ed in particolare:

1. l'articolo 1, comma 118, della legge n. 266 del 23/12/2005 (Finanziaria 2006), modificando l'articolo 45 del D.Lgs. n. 446/97, ha ridotto l'aliquota IRAP per il settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi all' 1,9% nel 2005 e al 3,75% nel 2006;
2. l'articolo 1, comma 347, della legge n. 311 del 30/12/2004, modificato dall'articolo 11-ter del D.L. n. 35 del 14/03/2005, aggiungendo all'articolo 11 del D.Lgs. n. 446/97 i commi 4-quater e 4-quinquies ha introdotto, a partire dal periodo di imposta 2005 (fino al periodo di imposta in corso al 31/12/2008), la possibilità per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, di dedurre – nei limiti di 20.000 Euro per ciascun nuovo dipendente e dell'incremento complessivo del costo del personale - il costo del lavoro dei neoassunti incrementali. L'importo deducibile è quintuplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a del Trattato istitutivo della CE e triplicato nelle aree ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c dello stesso Trattato;
3. l'articolo 1, comma 347, della Legge n. 311/2004 (Finanziaria 2005) ha elevato da 7.500 euro a 8.000 euro la deduzione forfetaria di cui all'articolo 11, comma 4 bis, del D.Lgs. n. 446/97 a favore dei contribuenti IRAP privati con base imponibile inferiore a 180.759,91 euro.
4. agevolazioni riguardanti il cosiddetto "cuneo fiscale" introdotte dalla Finanziaria 2007.

Dall'elaborazione puntuale in capo ad ogni singolo contribuente, e considerato che l'aliquota ordinaria Irap è stata fissata al 3,9% a partire dall'anno 2008, è emerso un ulteriore effetto (aggiuntivo a quello determinato dalla variazione di aliquota IRAP a partire dal 2008). La perdita di

gettito di competenza, pertanto, risulta pari a **166 milioni di euro** nel 2007 e a **30 milioni di euro** nel 2008.

L'andamento di cassa della variazione di gettito, nel triennio, con un acconto dell'85%, in milioni di euro, sarà il seguente:

	2008	2009	2010
Saldo IRAP 2007	-166		
Acconto IRAP 2008	-141	141	
Saldo IRAP 2008		-30	
Acconto IRAP 2009		-25	25
Totale	-307	+86	+25

Comma 6 - agevolazioni pesca costiera e lagunare

Legislazione proposta

Per l'anno 2008, si propone di prorogare le agevolazioni previste dall'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per le imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne e lagunari che consistono in:

- Credito di imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi;
- Il reddito derivante dall'utilizzazione di navi iscritte nel Registro internazionale concorre in misura pari al 20% a formare il reddito complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- Le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 codice navale ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge;
- Le imprese che esercitano la pesca costiera, nonché le imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari godono dei benefici di cui agli articoli 4 e 6 del Decreto Legge n. 457 del 30/12/1997 nel limite del 70%

Effetti sul gettito

Al fine della stima della variazione di gettito conseguente alla proposta in esame si è proceduto con la seguente metodologia:

- sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle società di capitali, società di persone e persone fisiche esercenti l'attività di pesca in acque marine e lagunari (codice '05.01.1') o l'attività di pesca in acque dolci (codice '05.01.2');
- si è simulato in capo ad ogni singolo contribuente la legislazione IRES/IRPEF vigente e si è proceduto ad estrapolare i dati al 2008 sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni della R.P.P;
- sono state considerate solo le tipologie di contribuenti aventi reddito di impresa in contabilità ordinaria o semplificata e le attività sopra indicate alla luce della circolare n. 87 del 2/10/2001 della Agenzia delle Entrate e delle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi.

Dalla elaborazione sulle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti interessati dalle agevolazioni che si intende prorogare, è emerso quanto segue:

- il reddito imponibile positivo, tenuto conto della detassazione del 56% del reddito, è dell'ordine di 85,2 milioni di euro;
- l'ammontare di reddito che usufruirebbe dell'esclusione dalla tassazione è dell'ordine di 53,8 milioni di euro;
- il monte retributivo complessivo da parte dei lavoratori del settore della pesca costiera o appartenenti a cooperative di piccola pesca dell'ordine di 168 milioni di Euro, con una retribuzione media a dipendente di circa 7.200 euro annui.

Per quanto riguarda la stima dell'esclusione dal reddito delle persone fisiche e delle società di un ammontare pari al 56% del reddito stesso (80% X 70%) si è proceduto a simulare in capo a tutti i contribuenti il beneficio fiscale derivante dall'agevolazione stessa.

Poiché l'ammontare di reddito escluso dalla tassazione viene riportato nel rigo della contabilità ordinaria e semplificata denominato "reddito esente" e, per le sole società di capitali, l'ammontare del reddito esente ai fini IRPEG/IRES per le cooperative della piccola pesca, ottenendo così l'ammontare di reddito escluso dalla tassazione per effetto dell'agevolazione in esame.

La proroga per il 2008 della esclusione dalla tassazione del 56% del reddito produrrà una perdita di gettito di competenza 2008 pari a circa 14,9 milioni di euro, così ripartiti:

- 0,7 milioni di euro per le società di capitali;
- 7,3 milioni di euro per le persone fisiche;
- 6,9 milioni di euro per le società di persone.

Tenuto conto dell'ammontare di retribuzioni medie e della legislazione IRE 2007, si è applicata una aliquota media netta IRE per i lavoratori dipendenti del settore pari al 12,5% e, per quanto riguarda l'aliquota contributiva INPS, INAIL e IPSEMA sono state applicate le stesse aliquote utilizzate in sede di R.T. (Finanziaria 2007) di stima della proroga dell'agevolazione per il 2007.

Il credito di imposta corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi, ipotizzando che le retribuzioni di tutto il personale diano luogo all'agevolazione e considerando il limite del 70%, sarà pari a circa 14,7 milioni di euro ($168 \times 12,5\% \times 70\%$); mentre si avrà un esonero contributivo stimato in circa 41 milioni di euro.

La perdita di gettito di cassa, tenuto conto che le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali sono versati entro il 15 del mese successivo e quindi per il 2008 si considerano solo 11/13 del credito di imposta e dell'esonero contributivo, e considerando un acconto IRES/IRE del 75%, è la seguente (in milioni di euro):

CASSA	2008	2009	2010
Credito di imposta	- 12,5	- 2,3	
Esonero contributivo	- 34,7	- 6,3	
Saldo IRE/IRES 2007		- 14,9	
Acconto IRE/IRES 2008		- 11,2	+ 11,2
TOTALE	- 47,2	- 34,7	+ 11,2

Comma 7 - Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice

La norma in oggetto richiede di prorogare al 31 dicembre 2008, le agevolazioni fiscali previste per l'accorpamento della proprietà coltivatrici (formazione e arrotondamento della proprietà contadina).

Le agevolazioni riguardano l'applicazione dell'imposta di registro e dell'imposta ipotecaria in misura fissa e dell'imposta catastale in misura dell'1%.

Da elaborazioni effettuate su ultima annualità disponibile riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano essere stati registrati circa 18.000 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l'arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.500 milioni di €.

In mancanza di agevolazioni, tali trasferimenti sarebbero assoggettati ad imposta di registro dell'8%, ad imposta ipotecaria del 2% ed imposta catastale dell'1%, con un gettito di:

$$1.500 \text{ mln.} \times 11\% = 165 \text{ milioni di €.}$$

La proroga delle agevolazioni, invece, produrrebbe gettito per:

$$18.000 \times \text{€} .336 + \text{€} 1.500 \text{ mln} \times 1\% = 21 \text{ milioni di €.}$$

Quindi, per il 2008, si produrrebbe una perdita di gettito, di competenza e di cassa, pari a:

$$165 \text{ milioni} - 21 \text{ milioni.} = \mathbf{144 \text{ milioni di €.}}$$

Comma 8 - Esenzione accise per il gasolio da riscaldamento serra

La norma in esame propone l'esenzione da accise per il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, per l'anno 2008.

La disposizione in oggetto, in pratica, ripropone l'agevolazione già prevista per l'anno in corso, che si concretizzerà nell'escludere tale settore dalle aliquote sul carburante previste dall'attuale legislazione (10% per le serre florovivaistiche e 22% per le altre serre).

Dagli ultimi dati disponibili (fonte Agenzia delle Dogane), si evince un consumo del gasolio agricolo per serre dell'ordine di 322 milioni di litri per il florovivaismo e di 106 milioni di litri per le altre serre), che, dopo aver sviluppato i relativi calcoli, comporteranno una

contrazione di gettito annua pari a circa 27,7 milioni di Euro (23,08 mln. € per minore introito accise e 4,62 mln. € per minore introito IVA).

Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette e I.V.A.) nel triennio 2008 – 2010 pari a:

2008	2009	2010
- 23,08	+ 12,72	- 5,51

Importi in milioni di euro

Comma 9 - Trattamento tributario delle coltivazioni per conto terzi

Legislazione proposta

Allo scopo di realizzare uno sviluppo dei progetti di esternalizzazione delle attività agricole una ipotesi di modifica normativa prevede che “l’attività di sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, relativa a produzioni florovivaistiche, svolta da imprenditori agricoli *su piante non di proprietà degli imprenditori che la effettuano*, è considerata reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 del T.U.I.R. Agli imprenditori che svolgono la predetta attività si applica la rivalutazione del 100% del reddito agrario limitatamente al terreno adibito a coltivazione delle piante di proprietà del terzo”.

Peraltro l’Agenzia delle Entrate suggerisce di impostare la modifica normativa sulla falsariga della soccida, attraverso una integrazione dell’articolo 33 T.U.I.R. (imputazione del reddito agrario) che esplicitamente preveda doversi considerare “conduzione associata anche la coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi”, con ciò riconducendo la determinazione del reddito relativo a quanto previsto dall’articolo 32 (tassato in base al reddito agrario dei terreni coltivati).

Effetti di gettito

In base alla normativa vigente la fattispecie dello svolgimento di una fase del ciclo biologico su vegetali di proprietà altrui appare essere assoggettata al regime fiscale forfetario di tassazione di cui all’articolo 56-bis, comma 3 T.U.I.R. (reddito determinato dalla applicazione di un coefficiente di redditività del 25% ai corrispettivi IVA), in quanto rientrante nelle attività di fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile.

Ai fini della determinazione delle conseguenze in termini di gettito sono state elaborate le più recenti dichiarazioni dei redditi a disposizione relative ai contribuenti imprenditori agricoli (persone fisiche e società di persone) che dichiarassero un codice attività inerente l'attività florovivaistica, dalle quali è emerso un ammontare complessivo di imposta IRPEF lorda dichiarata dell'ordine di 6,5 milioni di Euro.

Ai fini della stima della variazione di gettito conseguente all'emendamento in esame, in via prudenziale si è ipotizzato da un lato che un terzo di tale importo possa essere sia attribuibile alla coltivazione di piante di proprietà altrui; dall'altro lato che il passaggio da reddito di impresa – ancorché “forfetizzato” (di cui all'art. 56-bis T.U.I.R.) - a reddito agrario – per le attività descritte – comporti, per i contribuenti in esame, un risparmio di imposta pari al 30% dell'imposta lorda dovuta e quindi dell'ordine di **0,6 milioni di Euro** annui di competenza.

L'andamento di cassa, considerando l'entrata in vigore dall'anno 2008, utilizzando un acconto del 75%, sarà il seguente (in milioni di Euro):

	2008	2009	2010 e segg.
IRPEF	-	- 1,0	-0,6

Commi 10-30 – Disposizioni in materia di accise

La norma, *al comma 10*, modifica il T.U. delle accise relativamente alla esenzione concessa alle Forze Armate nazionali, alle agevolazioni concesse alle autovetture da noleggio da piazza adibiti al servizio pubblico per il trasporto di persone ed alle ambulanze, revocando le stesse in modo da adeguarle e renderle compatibili con quelle minime comunitarie.

In particolare, la revoca delle agevolazioni o esenzioni e la contestuale sostituzione delle stesse con le aliquote minime comunitarie, comporterà i seguenti effetti erariali annui:

Lettera b) Taxi:

1) Considerato che la quantità annua agevolata di benzina relativa ai taxi è pari a circa 36 milioni di litri e che, in seguito all'introduzione di questa norma, l'accisa della benzina aumenta da 225,6 (564 x 40%) ogni mille litri a 359, si ha il seguente aumento di gettito:

36 mln. litri x (359 *aliquota minima comunitaria* - 40% di 564 *aliquota nazionale*)/1.000 = 4,8 mln. di euro.

2) Considerato che la quantità annua agevolata di gasolio relativa ai taxi è pari a circa 147 milioni di litri e che, in seguito all'introduzione di questa norma, l'accisa del gasolio aumenta da 169,2 (423 x 40%) ogni mille litri a 302, si ha il seguente aumento di gettito:

147 mln. litri x (302 *aliquota minima comunitaria* - 40% di 423 *aliquota nazionale*)/1.000 = 19,5 mln. di euro;

La norma non comporta effetti sull'IVA in quanto la minore agevolazione si concretizza in una diminuzione del credito di imposta spettante.

Pertanto, complessivamente, si avrà un maggior gettito su base annua pari a **24,3 milioni di euro**;

Lettera c) Autoambulanze:

2) Considerato che la quantità annua agevolata di benzina relativa alle ambulanze è pari a 11,88 milioni di litri e che, in seguito all'introduzione di questa norma, l'accisa della benzina aumenta da 225,6 (564 x 40%) ogni mille litri a 359, si ha il seguente aumento di gettito:

11,88 mln. litri x (359 *aliquota minima comunitaria* - 40% di 564 *aliquota nazionale*)/1.000 = 1,6 mln. di euro.

3) Considerato che la quantità annua agevolata di gasolio relativa alle ambulanze è pari a circa 17,82 milioni di litri e che, in seguito all'introduzione di questa norma, l'accisa del gasolio aumenta da 169,2 (423 x 40%) ogni mille litri a 302, si ha il seguente aumento di gettito:

17,82 mln. litri x (302 *aliquota minima comunitaria* - 40% di 423 *aliquota nazionale*)/1.000 = 2,4 mln. di euro;

La norma non comporta effetti sull'IVA in quanto la minore agevolazione si concretizza in una diminuzione del credito di imposta spettante.

Pertanto, complessivamente, si avrà un maggior gettito su base annua pari a **4,0 milioni di euro**;

Lettera d) Modifica della Tabella A in ordine Forze armate nazionali:

Per i prodotti petroliferi utilizzati dalle forze armate, è previsto il passaggio da un regime di esenzione dell'accisa ad uno che prevede l'applicazione dei minimi comunitari (359 per la benzina, 302 per il gasolio, 21 per il gasolio da riscaldamento e 11,66 per il gas uso riscaldamento).

Considerato che i consumi di tali prodotti da parte delle Forze Armate sono pari rispettivamente a 49 milioni di litri di benzina, 238,5 milioni di litri di gasolio e 117,6 milioni di litri di gasolio da riscaldamento si avrà un maggior gettito, comprensivo anche di IVA pari a circa 110,5 milioni di euro (49 mil x 359/1000 + 238,5 mil x 302/100 + 117,6 x 21/100) x 1,2.

A questi bisogna inoltre aggiungere il gettito derivante dal gas da riscaldamento, stimato in base ad alcuni dati forniti dall'Italgas in circa 4,5 milioni di euro comprensivo di IVA, si avrà un maggior gettito erariale dell'ordine di **115,0 milioni di euro**.

In totale, il comma 10 produrrà quindi un maggior gettito di competenza pari a: **143,3 milioni di euro**.

Comma 12 e 13 – Fondo Forze Armate

Con il *comma 12*, viene istituito un fondo, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, con uno stanziamento di 107.155.000 euro destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici per le Forze armate nazionali.

Con il *comma 13* viene istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze con uno stanziamento 7.845.000 di euro destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di Finanza .

Commi 15- 17 – Soppressione di quote di accise e introduzione di compartecipazione nella regione Friuli

Nei commi 15 e 16 vengono soppresse la norma ed il regolamento che prevedono delle assegnazioni da parte dello Stato di quote di accisa riguardanti benzina e gasolio; le somme venivano corrisposte alla regione a seguito dell'agevolazione che la stessa, di propria iniziativa, concedeva ai cittadini residenti

Con il *comma 17* si introduce, inoltre, una compartecipazione della regione Friuli Venezia Giulia al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio..

Trattasi di movimenti all'interno del settore pubblico e pertanto non producono effetti finanziari .

Commi 21 e 22 – Zona franca di Gorizia

Con i commi 21 e 22, per ciò che concerne il territorio di Gorizia, viene stabilita l'abrogazione delle esenzioni riguardanti i prodotti energetici sottoposti ad accisa (benzina e gasolio), comportando un maggior gettito erariale pari a:

$(60.000.000 \text{ litri esenti di benzina per Gorizia} \times 564/1.000) + (19.200.000 \text{ litri esenti di gasolio per Gorizia} \times 423/1.000) = 41,96 \text{ mln. €}$

cui va aggiunta l'IVA, per un totale complessivo di 50,4 milioni di euro nell'ipotesi di invarianza di consumi.

L'abolizione della agevolazione, comportando l'aumento del prezzo pari al circa il 100% e stimando una elasticità dei consumi rispetto al prezzo del 5%, produrrà una contrazione dei consumi pari alla suddetta quota; pertanto il maggior gettito scenderà a **47,8 milioni di euro**.

Commi 23 e 26 – Zone franche di Trieste ed Udine

I commi 23 -26, abrogando le agevolazioni per la benzina previste per Gorizia anche ai contingenti stanziati per Trieste e alcuni comuni della provincia di Udine, comporteranno un maggior gettito per le accise pari a:

$(66.793.997 \text{ litri esenti di benzina per Trieste} \times 564/1.000) + (16.604.918 \text{ litri esenti di benzina per Udine} \times 564/1.000) = 47 \text{ mln. €}$

a cui va aggiunta l'IVA, per un totale complessivo di 56,4 milioni di euro, nell'ipotesi di invarianza di consumi.

L'abolizione della agevolazione, anche in questo caso, comportando un aumento del prezzo pari al circa il 100% e stimando una elasticità dei consumi rispetto al prezzo del 5%, produrrà una contrazione dei consumi pari alla suddetta quota; pertanto il maggior gettito scenderà a **53,6 milioni di euro**.

La disposizione del comma 25 riferito al gasolio per autotrazione delle due ultime citate province, non comporterà effetti erariali, essendo stato stabilito, già in sede di Finanziaria 2007, che la durata del provvedimento è di natura annuale e valido, pertanto, fino al 31-12-2007.

Comma 27 - Fondo compensativo Taxi

Viene istituito un fondo, rispettivamente per l'efficienza energetica delle autovetture da noleggio da piazza (stanziamento di 24,3 milioni di euro).

Comma 29 – Fondo compensativo autoambulanze

Viene istituito un fondo per il miglioramento dell'efficienza del servizio delle ambulanze (stanziamento 4 milioni di euro).

Effetti complessivi commi 10-37

Gli effetti complessivi dei commi da 10 a 37, in termini di cassa, saranno pertanto i seguenti:

	2008	2009	2010
Comma 10, lett.b) - Taxi	24,30	24,30	24,30
Comma 10, lett.c) – Ambulanze	4,00	4,00	4,00
Comma 10, lett.d) - Forze Armate	115,00	115,00	115,00
Commi 23-26 Trieste e Udine (benzina)	53,6	53,6	53,6
Commi 21-22 Gorizia (benzina e gasolio)	47,8	47,8	47,8
Totale maggior gettito	244,7	244,7	244,7
Commi 12, 13, 27 e 29 - Fondi	143,30	143,30	143,30
Saldo	101,4	101,4	101,4

Dati in milioni di euro

Comma 31 Fondi sanitari integrativi elevazione limiti di deducibilità per il 2008

La norma in oggetto uniforma la misura massima della deduzione prevista per i lavoratori dipendenti per i versamenti di contributi a casse sanitarie (articolo 51 del TUIR) a quella prevista per tutti i contribuenti per i versamenti ai fondi integrativi del S.S.N. (articolo 10 del TUIR). La norma si articola nel seguente modo:

1. Al testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 10, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente :

“e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la

deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito; “

2) all'art. 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3615,20”.

2. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n.413, dopo le parole “fine assistenziale” sono aggiunte le seguenti parole “e i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale” e dopo le parole “dell'articolo 51” sono aggiunte le parole “e quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10”.

Per quanto riguarda il punto 1.2), la norma attualmente in vigore prevede per l'anno d'imposta 2008 e successivi, un limite di deducibilità per i suddetti fondi, pari a 1.807,59 euro ora elevato.

Ai fini della stima, si ipotizza, in via prudenziale, che la precisazione contenuta nella disposizione normativa in esame sull'ambito di operatività dei fondi sanitari in oggetto (devono operare negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), non comporti una riduzione del numero di iscritti e del relativo versamento di contributi.

Tra tutti gli iscritti ai principali fondi sanitari integrativi, sono valutati in circa 20.000 i soggetti che contribuiscono ai fondi in oggetto per un ammontare superiore a 1.808 euro. Ipotizzando, in via prudenziale, che tutti i soggetti interessati fruiscono per intero del nuovo tetto di deducibilità, si perviene alla determinazione di una minore base imponibile annuale (in milioni di euro) calcolata come segue:

Limite vigente	- euro -	(a)	1.808
Soggetti interessati		(b)	20.000
Limite proposto	- euro -	(c)	3.615
Minore base imponibile	-mln di euro -		36,1
((c-a)*b)			

Applicando a tale minore base imponibile un'aliquota marginale IRPEF del 43% (adeguata a rappresentare la realtà di reddito medio-alto a cui tali fondi fanno riferimento) e l'aliquota media delle addizionali locali, si ottiene la seguente perdita di gettito di competenza su base annua (in milioni di euro):

	2008	2009	2010
Irpef	-15,5	-15,5	-15,5
Addizionale regionale	-0,4	-0,4	-0,4
Addizionale comunale	-0,1	-0,1	-0,1
Totale in milioni di euro	-16,1	-16,1	-16,1

L'andamento del gettito di cassa, considerando che la generalità dei contribuenti sottoscrittori di questa tipologia di fondi è composta da lavoratori dipendenti, risulterà il seguente:

	2008	2009	2010
Irpef	-13,1	-15,5	-15,5
Addizionale regionale	-	- 0,4	- 0,4
Addizionale comunale	-	- 0,1	- 0,1
Totale in milioni di euro	-13,1	-6,1	-16,1

Per quanto concerne il punto 1.1), la normativa vigente prevede che la deducibilità dal reddito complessivo dei contribuenti dei contributi versati ai Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale non superi 2.065,83 euro a decorrere dal 2007.

Ai fini della stima si ipotizza, in via prudenziale, che l'emanazione dell'apposito decreto del Ministro della salute prevista dalla norma in esame abbia come conseguenza il decollo dei fondi in oggetto, con un relativo numero di iscrizioni già nel primo anno di applicazione della norma. Si ipotizza che i soggetti che contribuiranno ai fondi in oggetto per un ammontare superiore a 2.066 euro e fruiranno per intero del nuovo tetto di deducibilità, possano essere circa 15.000 nel primo anno e 20.000 a regime.

Si perviene quindi alla determinazione di una minore base imponibile annuale (in milioni di euro) calcolata come segue:

			2008	2009	2010
Limite vigente	- euro -	(a)	2.066	2.066	2.066
Soggetti interessati		(b)	15.000	20.000	20.000
Limite proposto	- euro -	(c)	3.615	3.615	3.615
Minore base imponibile (c-a)*b)	-mln di euro -		23,2	31,0	31,0

Considerando che la norma è finalizzata a favorire il decollo di nuovi fondi integrativi diversi da quelli già previsti per i lavoratori dipendenti, si può ipotizzare che la platea dei potenziali sottoscrittori sia costituita da lavoratori autonomi.

Applicando alla minore base imponibile un'aliquota marginale media IRPEF del 40%⁹ e l'aliquota media delle addizionali locali, si ottiene la seguente perdita di gettito di competenza su base annua (in milioni di euro):

	2008	2009	2010
Irpef	- 9,3	-12,4	-12,4
Addizionale regionale	- 0,3	- 0,4	-0,4
Addizionale comunale	-0,1	- 0,1	-0,1
Totale in milioni di euro	-9,6	-12,9	-12,9

L'andamento del gettito di cassa (in milioni di euro) risulterà quindi il seguente:

	2008	2009	2010
Irpef	-	16,3	14,7
Addizionale regionale	-	0,4	0,4
Addizionale comunale	-	0,1	0,1
Totale in milioni di euro	-	16,7	15,2

Pertanto l'intero dettato della proposta produrrà i seguenti effetti in termini di diminuzione di gettito di competenza (in milioni di euro):

	2008	2009	2010
Irpef	24,8	27,9	27,9
Addizionale regionale	0,7	0,8	0,8
Addizionale comunale	0,2	0,2	0,2
Totale in milioni di euro	25,7	28,9	28,9

L'andamento totale del gettito di cassa (in milioni di euro) risulterà il seguente:

	2008	2009	2010
Irpef	13,1	31,8	30,3
Addizionale regionale	-	0,8	0,8
Addizionale comunale	-	0,2	0,2
Totale in milioni di euro	13,1	32,8	31,3

⁹ Dato il carattere innovativo della norma e poiché non si hanno informazioni sui potenziali sottoscrittori, si ipotizza che essi siano di fascia reddituale medio-alta.

Comma 34 - Bollo telematico

La norma ridetermina da 42 euro a 17,50 euro la tariffa dell'imposta di bollo relativa a domande, denunce ed atti presentate da imprese individuali per via telematica all'ufficio del registro.

Nella valutazione degli effetti di gettito si è tenuto conto che:

- in base ai dati forniti dal competente Ministero dello Sviluppo economico risultano nell'anno 2006 un numero di atti presentati da ditte individuali al registro delle imprese pari a circa 801.000; di questi solo 81.000 sono state inviati in via telematica o su supporto informatico mentre la restante parte è stata presentata in forma cartacea;
- le domande presentate in forma cartacea scontano non più di un bollo pari a 14,62 euro a pratica non presentando questo tipo di atti allegati voluminosi (fonte Ministero Sviluppo economico);
- l'articolo 9 del D.L. n.7/2007 (Decreto Bersani) ha stabilito che tutte le denunce relative all'avvio di un'attività di impresa, modifiche o cancellazioni debbano essere obbligatoriamente inviate in forma telematica all'ufficio del registro delle imprese con modalità in corso di definizione. Si assume che tale nuova procedura possa essere operativa a decorrere dal 1 gennaio 2008, vale a dire 60 giorni dopo l'entrata in vigore del decreto applicativo, di cui al comma 7, dell'articolo 9 del D.L. 7/2007, di prossima emanazione.

Date le circostanze sopra indicate si stima che l'importo di 17,50 euro possa assicurare una sostanziale invarianza di gettito a regime in quanto la perdita relativa alle domande già inviate in forma telematica (assoggettate a un bollo di 42 euro) sarà assorbita dal maggior gettito derivante dalle domande, attualmente presentate in forma cartacea (assoggettate a un bollo di 14,62 euro), che dovranno essere inviate con modalità telematica.

Si precisa, tuttavia, che l'articolo 9, comma 9, del D.L. 7/2007 prevede che nei primi 6 mesi di applicazione della nuova disciplina le imprese possano presentare le comunicazioni in oggetto anche in forma cartacea secondo la normativa vigente. Si ritiene in ogni caso che la riduzione della tariffa dell'imposta di bollo indurrà la maggior parte delle imprese a scegliere, anche in tale periodo transitorio, l'invio telematico. Si può ritenere quindi che il provvedimento non produrrà effetti di gettito anche nei primi 6 mesi.

Comma 35 - Detrazione autoformazione scuola

La proposta normativa in esame prevede, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le seguenti disposizioni che per l'anno 2008, la detraibilità del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l'autoaggiornamento e per la formazione dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale. L'importo massimo di spesa detraibile è pari a 500 euro.

Effetti di gettito

In base ai dati del Ministero dell'Istruzione risulta che il numero di insegnanti (compresi i docenti universitari) è pari a 881.207.

Considerato che l'importo massimo di spesa contemplato dalla proposta in esame è di 500 euro e ipotizzando in via prudenziale che il 50% degli insegnanti usufruiscano per intero della corrispondente detrazione massima di 95 euro e che si verifichi la piena capienza della detrazione nell'imposta, la variazione di gettito IRPEF di competenza 2008 sarà pari a circa **-42 mln** di euro.

L'andamento del gettito di cassa, a partire dal 2008, sarà il seguente (milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-	-73,5	+31,5

Comma 36 - Detrazione spese studenti fuori sede

La norma in esame prevede una modifica dell'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies* del TUIR, disponendo l'estensione della detraibilità del 19% del canone di locazione pagato per l'alloggio degli studenti universitari fuori sede, ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o di locazione, stipulati con Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza scopo di lucro e cooperative.

La normativa vigente prevede la detraibilità del 19% dei canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e

comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

In base a dati forniti dal Ministero dell'Università e della Ricerca, il numero di studenti che alloggiano in strutture fornite da collegi universitari, enti senza fini di lucro e cooperative, potenzialmente interessati all'agevolazione in esame risulta essere pari a circa 6.000.

Considerando l'importo massimo annuo detraibile, equivalente ad un tetto massimo di detrazione pari a 500 euro, ed ipotizzando che tutti i soggetti interessati usufruiscano per intero della detrazione massima, si stima una perdita di gettito annua IRPEF di competenza, a decorrere dall'anno d'imposta 2008, pari a **3 milioni di euro**.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la proposta normativa entri in vigore nel 2008, sarà il seguente (milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	0	-4,5	-3

Tabella in milioni di euro

Articolo 6
Trasporto pubblico locale

Comma 7 - Detraibilità delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico

La proposta normativa in esame, modificando l'articolo 15 del TUIR, dispone per il solo anno 2008 la detraibilità, fino al massimo di 250 euro, del 19% delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale.

La legislazione vigente non prevede la detraibilità delle spese in oggetto.

Effetti di gettito

Dai dati contenuti nella pubblicazione Istat "Gli spostamenti quotidiani e periodici" risulta che gli studenti ed i lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi presso il luogo di studio o di lavoro sono circa 3.450.000. Tenuto conto dei diversi costi medi degli abbonamenti annuali per studenti e lavoratori e per pendolari urbani ed extraurbani e del limite massimo di 250 euro si stima un ammontare massimo di spese detraibili pari a 582 milioni di euro. Considerando un effetto di incapienza pari al 5% per i lavoratori e 25% per gli studenti (che non possono beneficiare della agevolazione nel caso di genitore incapiente ovvero nel caso in cui il genitore usufruisca egli stesso dell'agevolazione fino al limite di 250 euro), l'effetto di gettito di competenza per il 2008 risulta pari a **-93 milioni di euro**.

L'andamento del gettito di cassa, ipotizzando che la proposta normativa entri in vigore nel 2008, sarà il seguente (milioni di euro):

	2008	2009	2010
IRPEF	-	-163	+70

Articolo 7 Settore cinematografico

commi 1-10 (Incentivazione fiscale all'investimento finalizzato alla produzione, alla distribuzione ed all'esercizio cinematografico).

La disposizione in oggetto concede una serie di agevolazioni fiscali al settore cinematografico.

Legislazione proposta

Comma 1. Per gli esercizi 2008 e 2009 ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul reddito delle persone fisiche esercenti attività di impresa, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo e associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 e 2554 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del quaranta per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni.

Il credito d'imposta è utilizzabile anche ai fini del pagamento delle addizionali regionali e comunali dell'IRPEF nonché in compensazione, senza alcuna limitazione, ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è concesso fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo d'imposta.

Comma 2. Le imprese di produzione che beneficiano dell'investimento di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'ottanta per cento di dette risorse nel territorio nazionale.

Comma 3. Per gli esercizi 2008 e 2009 è riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, in favore delle imprese di produzione, distribuzione ed esercizio cinematografico soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle società, nelle seguenti misure:

a) per le imprese di produzione cinematografica in misura pari **al quindici per cento** del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000,00 per ciascun periodo di imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'ottanta per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, il credito d'imposta è pari:

- 1) al **quindici per cento** delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000,00 per ciascun periodo di imposta;
 - 2) al **dieci per cento** delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000,00 per ciascun periodo di imposta;
 - 3) al **venti per cento** dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo di imposta;
- c) per le imprese di esercizio cinematografico, il credito d'imposta è pari:
- 1) al **trenta per cento** delle spese sostenute per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale con un limite massimo annuo, non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000.
 - 2) al **venti per cento** dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000,00 per ciascun periodo di imposta.

Comma 4. Con riferimento alla medesima opera filmica i benefici di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa o dello stesso gruppo societario.

Comma 6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 4 lett. b), n.3 e c) n.2 non possono superare il limite del 49% del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il settanta per cento degli utili stessi complessivamente conseguiti.

Commi 11-14 (Incentivazione fiscale in favore di imprese di produzione esecutiva e di post produzione).

Legislazione proposta

Per gli esercizi 2008 e 2009, è riconosciuto un credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi del decreto legislativo n. 241 del 1997, in favore delle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su incarico di produzioni estere, in misura pari al venticinque per

cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000,00.

Le disposizioni applicative del comma 1 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. Detto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro per lo sviluppo economico.

Effetti di gettito

Commi 1-10 - Dai dati A.N.I.C.A. "Il cinema italiano in numeri anno solare 2006" risulta che nell'anno 2006, il totale degli investimenti per la produzione di film italiani finanziati al 100% con capitali italiani è stato di 187,6 milioni di Euro, di cui circa 150,5 milioni a carico di privati. A questo dato si aggiunge l'importo dell'investimento totale in Italia da parte dei privati per film coprodotti, pari a circa 63,6 milioni di euro di cui 29,7 milioni relativi a coproduzioni a maggioranza italiane. L'investimento privato italiano totale in film prodotti è, dunque, pari a circa **180 milioni di euro**.

Per stimare l'effetto del **comma 1**, si presume che dell'ammontare di 180 milioni di euro prima citato, il 50% della quota massima teorica agevolabile (ossia il 49% dell'investimento stesso cioè circa 88 milioni di euro) sia relativo ad investimenti effettuati da soggetti passivi IRES e IRPEF esercenti attività di impresa e non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo; pertanto il mancato introito stimato per l'erario è pari a circa **18 milioni di euro** ($180 \text{ mln} \times 49\% \times 50\% \times 40\%$).

Per stimare l'effetto di gettito del **comma 3 lett a)**, partendo dalla stessa fonte informativa, ossia il totale degli investimenti italiani privati in film prodotti che risulta essere pari a circa **180 milioni di euro**, si stima, nell'ipotesi prudenziale di spese rientranti nel limite dei 3,5 milioni di euro e di esistenza di imposte da compensare nel suddetto limite, un credito di imposta pari a circa **27 milioni di euro** ($180 \times 15\%$).

Relativamente al **comma 3 lett b) numm. 1 e 2**, per stimare le spese di distribuzione per opere di nazionalità italiana, si è proceduto alla elaborazione dei dati presentati dai contribuenti con codice di attività ATECO 92.12.0 (Distribuzioni cinematografiche e di video) nel modello Unico2006 – società di capitali ed enti commerciali, stimando dall'importo del rigo del conto economico RS35 – Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi, pari a 637 milioni di euro. Si stima che l'ammontare riconducibile ai costi di distribuzione possa essere rappresentato dall'80% di tale importo, quindi circa 500 milioni di euro. L'ammontare dei costi riferiti alla distribuzione di film italiani è ottenuto dal rapporto tra il numero complessivo dei film distribuiti in Italia nel 2006

(pari a 960) e il numero dei film 100% italiani distribuiti (209), cioè circa il 20%, vale a dire che i corrispondenti costi di distribuzione sono pari a circa 100 milioni di euro. Rappresentando le opere di di interesse culturale ai sensi dell'art 7 del DLgs 28/2004 (con credito di imposta nei limiti del 15% e ammontare massimo annuo di 1,5 milioni) un quarto delle opere realizzate, si è assunto che dei 100 milioni di euro relativi ai costi di distribuzione, 25 milioni siano relativi alla distribuzione di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale e 75 milioni siano relativi alla distribuzione di opere di nazionalità italiana espressione di lingua originale italiana (nei limiti del 10% per un ammontare massimo di 2 milioni di euro). Nell'ipotesi prudenziale di massima fruizione, il credito di imposta conseguente ammonterebbe a circa **3,7 milioni di euro** (25 mln X 15%) per le spese di cui al comma 4 lett. b) num.1 e di **7,5 milioni di euro** (75 mln X 10%) per le spese di cui al comma 4 lett. b) num. 2.

Per la stima degli effetti di cui al **comma 3 lett b) num. 3**, si è supposto, partendo dal dato Anica che indica in 26 per l'anno 2006 il numero dei film di interesse culturale nazionale, che i finanziamenti privati corrispondano a circa 22 milioni di euro. Considerando, infatti, che il costo complessivo di 26 film al costo medio di 2,2 milioni ammonterebbe a 57 milioni di euro, di cui 35 provenienti dal finanziamento statale, ne consegue che l'ammontare dei finanziamenti privati sarebbe pari a 22 milioni di euro. Nell'ipotesi che un quarto di tali investimenti sia sostenuto dalle imprese di distribuzione cinematografica e che tali investimenti rientrino nei limiti del 49% del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica, consegue un credito di imposta, nei limiti del 20% con un ammontare massimo di 1 milione di euro, pari a circa **1,1 milioni di euro** (22 mln X 25% X 20%)

Il **comma 3 lett c) num. 1**, prevede l'attribuzione di un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute dalle imprese di esercizio cinematografico per l'introduzione e l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale con limite massimo di 50.000 euro per schermo. Secondo i dati forniti dal Ministero dei Beni Culturali, sono previsti, per i prossimi 5 anni, investimenti finalizzati all'introduzione del digitale in oltre 2000 sale di proiezione; in conseguenza di ciò pare opportuno stimare, per ciascun anno, la realizzazione di complessivi 400 schermi che supportino tale tecnologia, per una spesa complessiva di 28 milioni di euro annui (70.00 euro = costo medio di uno schermo X 400). La prevista attribuzione di un credito di imposta fino al limite di 50.000, per il 30% delle spese sostenute, comporta, nell'ipotesi prudenziale di piena fruizione del credito da parte dei contribuenti, un mancato introito di **8,4 milioni euro** per l'anno 2008, ed altrettanti per il 2009 e il 2010.

Comma 3 lett c) num. 2 Per la stima del presente comma si è utilizzata la stessa metodologia di cui al comma 4 lett. b) num. 3), cioè partendo dal dato riguardante l'ammontare dei finanziamenti

privati relativi ai film di interesse culturale nazionale e facendo l'ipotesi che un quarto di tali finanziamenti sia effettuato da imprese di esercizio cinematografico, consegue un credito di imposta, nei limiti del 20% con un ammontare massimo di 1 milione di euro, pari a circa **1,1 milioni di euro** . (22 mln X 25% X 20%)

Commi 11-14 - Per la stima, relativa agli effetti del riconoscimento di un credito di imposta del 25% alle imprese di produzione esecutiva e post-produzione italiane che lavorino con propria mano d'opera, su incarico di produzioni estere sul territorio nazionale a film o parti di essi, si utilizzano i dati del Ministero dei Beni Culturali. Tali dati quantificano in circa 50 milioni di euro l'ammontare delle spese sostenute da tali soggetti (circa il 10% del fatturato movimentato dall'intero settore delle industrie tecniche per il 2006, pari a oltre 550mln euro – dati Anica).

Nell'ipotesi prudenziale di raggiungimento, per ciascun opera filmica, della quota di credito di imposta pari al 25% di tali spese, l'ammontare complessivo raggiunge la somma di **12,5 milioni di euro**.

Le presenti disposizioni decorrono dall'anno 2008 e valgono fino al 2009

Anche se i crediti di imposta relativi alle spese ed agli investimenti di cui sopra sono usufruibili a partire dall'anno 2008, si ipotizza che in quest'anno i contribuenti riescano a certificare soltanto una quota pari al 25% delle spese e dei finanziamenti sensibili per la fruizione del credito di imposta per i seguenti motivi:

- I crediti sono fruibili sono in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea a cui è subordinata l'efficacia della norma in questione.
- I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3) e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film;
- L'impresa di produzione cinematografica deve fornire un'attestazione del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6;

Gli effetti di cassa del provvedimento, pertanto, sono i seguenti (milioni di euro):

CASSA	2008	2009	2010
ARTICOLO 7			
Comma 1	-4,5	-18	
Comma 3 lett a)	-6,75	-27	
Comma 3 lett b) num. 1	-0,92	-3,7	
Comma 3 lett b) num. 2	-1,87	-7,5	
Comma 3 lett b) num. 3	-0,27	-1,1	
Comma 3 lett c) num. 1	-2,1	-8,4	
Comma 3 lett c) num. 2	-0,27	-1,1	
ARTICOLO 8	-3,12	-12,5	
TOTALE	-19,8	-79,3	



(Indennità membri Parlamento)

L'indennità parlamentare è assoggettata allo stesso meccanismo di indicizzazione triennale del personale di magistratura (con acconti al secondo e terzo anno di ciascun triennio e successivo conguaglio) per il quale il DPCM 15.5.2006 ha fissato nel 3,69% l'incremento retributivo spettante dal 1° gennaio 2007 a titolo di acconto ed un secondo incremento dello stesso importo dal 1° gennaio 2008.

Peraltro, per effetto dell'art.1, comma 576, della legge 27.12.2006, n.296, per gli anni 2007 e 2008 l'incremento va corrisposto, per le retribuzioni superiori a 53.000 euro, nella misura del 70% del suddetto incremento, pari cioè al 2,583%.

La minore spesa relativa al quinquennio 2008 – 2012 risulta quantificata dall'unita tabella nella quale è stato prudenzialmente considerato un incremento retributivo cumulato per il personale di magistratura del 3% dal 2009 al 2012, essendosi esaurita la misura di contenimento prevista dal citato art.1, comma576.

Risparmio annuo derivante dalla mancata applicazione all'indennità parlamentare dell'adeguamento annuale.						
Categorie	Unità	Ind. parlamentare annua lorda 2007	Adeguamento 2008 (*) 2,583%	Risparmio anno 2008	Adeguamento 2009 3,000%	Risparmio anno 2009
Parlamentari nazionali (630 deputati, 315 senatori e 5 senatori a vita)	950	144.072	3.721	3.535.311	4.322	4.106.052
Parlamentari europei	77	144.072	3.721	286.546	4.322	332.806
Ministri e Sottosegretari non parlamentari (unità riferite al Governo in carica)	63	138.724	3.583	225.744	4.162	262.188
Totali	1.090			4.047.601		4.701.047
Consiglieri regionali (50 x 15 regioni)	750	100.850 (144.072 x 70%)	2.605	1.953.724	3.026	2.269.134
(*) incremento previsto dal DPCM 15.5.2006 per il 2008 (3,69%) ridotto al 70% ex art.1, comma 576, legge n.296/2006.	1.840			6.001.326		6.970.181

Risparmio derivante dalla mancata indicizzazione dell'indennità parlamentare per il quinquennio 2008-2012

2008			2009			2010			2011			2012		
stato	regioni	totale												
4,0	2,0	6,0	4,0	2,0	6,0	4,0	2,0	6,0	4,0	2,0	6,0	4,0	2,0	6,0
			4,7	2,3	7,0	4,7	2,3	7,0	4,7	2,3	7,0	4,7	2,3	7,0
						4,7	2,3	7,0	4,7	2,3	7,0	4,7	2,3	7,0
									4,7	2,3	7,0	4,7	2,3	7,0
												4,7	2,3	7,0
4,0	2,0	6,0	8,7	4,3	13,0	13,4	6,6	20,0	18,1	8,9	27,0	22,8	11,2	34,0

Art. 9**(Contenimento dei compensi ai commissari straordinari di Governo)**

La disposizione interviene, mediante riduzione del 20%, sui compensi ai commissari straordinari che attualmente ammontano a circa 60.000 euro annui. Considerato che le predette figure nominate ai sensi dell'art. 11 della Legge 400/1988 non superano le 15 unità i risparmi conseguiti ammontano a 180.000 euro a decorrere dal 2008.

Art. 10**(Modifiche al Patto di stabilità interno degli enti locali)**

Le norme dell'articolo 10 comportano riflessi sui saldi di finanza pubblica relativamente a quanto previsto dai commi aggiuntivi alla legge finanziaria 2007 (678-bis, 679-bis e 681-bis).

In particolare, il comma 678-bis prevede l'estensione al 2010 dei medesimi coefficienti stabiliti per l'anno 2009 dal comma 678 della legge finanziaria 2007, per cui gli importi da considerarsi ai fini della determinazione dei coefficienti risultano pari a 174 milioni di euro per le province e 937 milioni di euro per i comuni superiori a 5.000 abitanti (Relazione tecnica della Legge Finanziaria 2007). Inoltre, il medesimo comma prevede che restano fermi i dati relativi all'indebitamento netto del triennio 2003-2005 a suo tempo assunti per la quantificazione del concorso alla manovra.

Confrontando tali importi con l'indebitamento netto medio del triennio 2003/2005 pari, per le province, a -1.715 milioni e, per i comuni, a -2.625 milioni, l'indebitamento netto programmatico per l'anno 2010 viene ad attestarsi, rispettivamente, a -1.541 e a -1.688 milioni.

Considerato che l'indebitamento netto tendenziale per l'anno 2010 è valutato in -1.640 milioni per le province ed in -1.961 milioni per i comuni soggetti a patto, si ha un effetto positivo sui saldi di finanza pubblica (indebitamento netto e fabbisogno) per l'anno 2010 di complessivi 372 milioni.

I commi 679-bis e 681-bis introducono dei meccanismi atti ad azzerare il concorso alla manovra degli enti con saldo di cassa positivo medio nel 2003-2005 ed a ridurre il concorso degli enti che nel periodo 2003-2005, preso a base per la definizione degli obiettivi programmatici 2008-2010, abbiano avuto entrate eccezionali derivanti da alienazioni patrimoniali.

L'azzeramento del concorso alla manovra degli enti con un saldo finanziario di cassa positivo medio nel triennio 2003-2005, introdotto dal comma 679 bis determina un beneficio stimabile, per i comuni, in circa 218 milioni nel 2008 e 168 milioni nel 2009 e 2010 e, per le province, in circa 40 milioni nel 2008 e 20 milioni nel 2009 e 2010.

L'ulteriore beneficio introdotto dal comma 681-bis è quantificabile in circa 20 milioni annui e in circa 2 milioni annui, rispettivamente, per i comuni e per le province.

Complessivamente, il beneficio per gli enti locali soggetti al patto di stabilità è pari a circa 280 milioni per il 2008 e 210 milioni per il 2009 e 2010 con conseguente e pari peggioramento dei saldi di finanza pubblica.

In conclusione, gli effetti sui saldi di finanza pubblica (indebitamento netto e fabbisogno) derivanti dalle norme sul patto di stabilità interno degli enti locali possono così riassumersi:

- anno 2008 effetti peggiorativi pari a 280 milioni;
- anno 2009 effetti peggiorativi pari a 210 milioni;
- anno 2010 effetti migliorativi pari a 162 milioni (costituiti da effetti migliorativi di 372 milioni del comma 678-bis e peggiorativi di 210 milioni dei commi 679-bis e 681-bis).

I predetti effetti peggiorativi per gli anni 2008 e 2009 trovano compensazione per 190 milioni per l'anno 2008 e per 120 milioni per l'anno 2009 all'interno delle disponibilità della legge finanziaria (di cui 20 provenienti dall'art. 15, comma 3) e per 90 milioni, sia per il 2008 che per il 2009, attraverso riduzione dell'eccesso di stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'Interno destinati agli enti locali.

Art. 12

(Disposizioni varie per gli enti locali)

Il comma 1 non comporta oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che è esclusivamente finalizzato ad autorizzare il Ministero dell'Interno a corrispondere ai singoli enti locali i trasferimenti spettanti per l'anno 2008, già determinati nella loro globalità nel bilancio dello Stato a legislazione vigente.

Il comma 2 è anch'esso neutrale in quanto la compartecipazione delle Province al gettito Irpef viene corrisposta fino a concorrenza e con corrispondente riduzione dei trasferimenti statali spettanti a ciascun ente per l'anno 2008.

Il comma 3 prevede un miglioramento dei saldi di finanza pubblica valutato in 20 milioni per gli anni 2008 e 2009 derivanti dalla soppressione dei commi 10 e 11 dell'art. 25 della legge n. 448/2001 e della correlata autorizzazione di spesa. La valutazione di 20 milioni deriva dalla considerazione che - trattandosi di spese di parte capitale che, ai fini dell'indebitamento netto, vengono conteggiati per cassa - nei conti tendenziali lo stanziamento previsto di 50 milioni è stato ripartito in 20 milioni per il 2008, 20 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010.

Articolo 13

(Comunità montane: Razionalizzazione e contenimento dei costi)

Le specifiche misure previste dalla norma, dirette a ridurre il numero delle comunità montane, comportano risparmi di spesa per euro 66.800.000 annui, attraverso contestuale riduzione del fondo ordinario di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 504/1992, corrispondente ai contributi attualmente previsti per le comunità che verranno soppresse.

Per tale stima è stata calcolata una riduzione dei costi di rappresentanza (legata alla diminuzione del numero di consiglieri e assessori) nonché una riduzione dei costi di funzionamento e di struttura unita ad un contestuale contenimento delle spese di personale.

Articolo 14

(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali)

I risparmi conseguibili dalla disposizioni in esame derivano dalla riduzione dei componenti degli organi degli enti locali e da misure di razionalizzazione della spesa. Tuttavia, è necessario evidenziare che tali risparmi si produrranno solo a decorrere dalle prossime elezioni al momento del rinnovo degli organi provinciali e comunali. Inoltre - tenuto conto delle disposizioni in materia di patto di stabilità interno che coinvolgono gli enti interessati - i predetti risparmi non possono a priori essere portati a miglioramento dei saldi di finanza pubblica essendo potenzialmente spendibili da parte degli stessi nei limiti stabiliti dal predetto patto. In conclusione, gli effetti finanziari, in termini di risparmi, derivanti dal presente articolo, potranno essere rilevati a consuntivo.

Articolo 15

(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazioni di funzioni)

Trattasi di disposizioni che concorrono, in termini di razionalizzazione organizzativa, al miglioramento dei saldi di bilancio degli enti, costituendo strumento utile al fine della realizzazione di economie di spesa. Dette economie, peraltro - oltre a non essere quantificabili preventivamente - devono essere considerate "ad adiuvandum" rispetto al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno: pertanto le norme in esame non comportano effetti migliorativi diretti sui saldi di finanza pubblica. In particolare, considerato che l'accorpamento o la soppressione di enti, di competenza statale, titolari di funzioni coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, saranno realizzati attraverso l'attuazione dell'art. 82, comma 1, lettera c) della presente legge, i relativi effetti in termini di risparmio di spesa sono da ricondurre a quelli previsti dal comma 8, del medesimo art. 82.

Art. 16

(Fondo nazionale per la montagna e Fondo di sviluppo delle isole minori)

Con il comma 1 si autorizza, per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, una spesa pari a **euro 50 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.**

Il comma 2 prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali, del Fondo di sviluppo delle isole minori, destinato ad interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, oltre a finanziare misure dirette a favorire la competitività delle imprese insulari, con una dotazione pari a **34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da ripartire sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale isole minori (ANCIM).**

Art. 17*(Disposizioni a favore delle minoranze slovene nonché a favore delle minoranze linguistiche storiche)*

La disposizione prevede rispettivamente una autorizzazione di spesa quinquennale a favore delle minoranze slovene per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, di euro 66.200,00 annui, a decorrere dall'anno 2008, nonché il rifinanziamento dei fondi a favore delle minoranze linguistiche storiche, a decorrere dal 2008 incrementando rispettivamente l'autorizzazione della spesa per il Fondo nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche, istituito dall'articolo 9 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, fino all'ammontare di euro 6.000.000,00, ed innalzando il corrispondente limite dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 15 della stessa legge fino ad euro 5.000.000.

L'opportunità di tale incremento deriva dalla circostanza che i suddetti stanziamenti, iscritti sui capp. 5210 e 5211/Economia, come risulta dal prospetto allegato, sono stati in particolare oggetto di riduzioni per effetto delle recenti manovre finanziarie (ai sensi dell'articolo 1, comma 20 della legge 266 del 2005 e articolo 25 del decreto-legge 223 del 2006), per l'importo di complessivi euro 3.621.366 per l'anno 2007, come si riepiloga nel prospetto a seguire, ai quali si sono venuti ad aggiungere gli accantonamenti disposti ai sensi del comma 507 della legge finanziaria 2007, per l'ammontare globale di euro 745.827.

	CAP.	2006	2007	2008	2009	2010

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

situazione ante 2006	5210	4.493.175	4.493.175	4.493.175	4.493.175	4.493.175
	5211	5.061.278	5.061.278	5.061.278	5.061.278	5.061.278
	totale	9.554.453	9.554.453	9.554.453	9.554.453	9.554.453
taglio ff 2006 (19%)	5210	- 853.703	- 853.703	- 853.703	- 853.703	- 853.703
	5211	- 961.643	- 961.643	- 961.643	- 961.643	- 961.643
	totale	- 1.815.346				
bilancio 2006	5210	3.639.472	3.639.472	3.639.472	3.639.472	3.639.472
	5211	4.099.635	4.099.635	4.099.635	4.099.635	4.099.635
	totale	7.739.107	7.739.107	7.739.107	7.739.107	7.739.107
taglio dl 223/2006	5210	-	- 845.475	- 899.603	- 2.045.716	
	5211	-	- 960.545	- 1.022.039	- 2.324.139	
	totale	-	- 1.806.020	- 1.921.642	- 4.369.855	
bilancio 2007	5210		2.793.997	2.739.869	1.593.756	3.639.472
	5211		3.139.090	3.077.596	1.775.496	4.099.635
	totale	-	5.933.087	5.817.465	3.369.252	7.739.107

Pertanto, l'effetto derivante dal richiamato rifinanziamento, pari a 5.182.535 euro per l'anno 2008, 7.630.748 euro per l'anno 2009 e 3.260.893 euro a decorrere dall'anno 2010, può essere desunto dalla seguente tabella riepilogativa:

capitolo	SITUAZIONE 2007	2008	2009	2010
5210	2.793.997	2.739.869	1.593.756	3.639.472

5211	3.139.090	3.077.596	1.775.496	4.099.635
totale	5.933.087	5.817.465	3.369.252	7.739.107
proposta dlf cap. 5210		5.000.000	5.000.000	5.000.000
proposta dlf cap. 5211		6.000.000	6.000.000	6.000.000
effetto netto rifinanz. cap. 5210		2.260.131	3.406.244	1.360.528
effetto netto rifinanz. cap. 5211		2.922.404	4.224.504	1.900.365
totale autorizzazione di spesa		5.182.535	7.630.748	3.260.893

Art. 18**(Attuazione dei Piani di rientro regionali in materia sanitaria)**

La norma è diretta, ai commi 1 e 2, a dare attuazione a quanto previsto nei Piani regionali di rientro dai deficit sanitari, sottoscritti con appositi Accordi dai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze e dai presidenti delle singole regioni interessate, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 311/2004.

I predetti piani affrontano, oltre al riequilibrio della gestione economica, anche il riequilibrio di quella finanziaria ed è in tale ambito che sono emersi livelli di debito estremamente significativi, riferiti ad operazioni finanziarie contratte a condizioni particolarmente onerose, al di fuori delle ordinarie condizioni di mercato e ad ulteriori debiti, per un importo complessivo pari a circa 9.100 milioni di euro. Infatti, nella fase di sottoscrizione dei Piani di rientro e della loro gestione si è rilevato che i predetti livelli di debito, nonché le condizioni contrattuali sottostanti, sono tali da impedire ogni seria azione di risanamento strutturale.

Pertanto, alle regioni interessate il Governo ha imposto, nell'ambito dei singoli Piani:

- a) il supporto di un *advisor* contabile per il potenziamento dei procedimenti amministrativi e contabili e la certificazione dei debiti pregressi;
- b) la ristrutturazione dei debiti;
- c) il supporto di un *advisor* finanziario.

Ai fini della predetta ristrutturazione, impossibile con le condizioni finanziarie praticate nei contratti sottoscritti dalle regioni, lo Stato ha quindi obbligato le regioni, tenuto conto degli elevati costi delle operazioni da loro avviate, ad accettare un'anticipazione di liquidità e le ha obbligate alla

restituzione integrale, compresi gli interessi correnti parametrati ai costi sostenuti dallo Stato, con l'individuazione di una copertura derivante da specifiche entrate certe e vincolate a totale carico delle regioni.

Nei termini sopraesposti:

- a) le somme anticipate sono integralmente restituite dalle regioni allo Stato, con risorse regionali certe e vincolate, in un periodo massimo di trent'anni, incrementate dell'onere degli interessi sopportati dallo Stato con riferimento all'emissione di titoli di durata trentennale;
- b) la previsione normativa non solo è coerente con il Patto della salute e la legge finanziaria per il 2007 ma è anche assolutamente necessaria per la concreta realizzabilità dei Piani di rientro ed è attuativa degli Accordi già sottoscritti. Pertanto, essa stessa risulta indispensabile al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica programmati per il settore sanitario;
- c) la disposizione incide interamente sul saldo netto da finanziare e limitatamente sul debito e sul fabbisogno, con riferimento alle partite non corrispondenti ad operazioni finanziarie, bensì a debiti verso i fornitori, per circa 3.150 milioni di euro.

Al comma 3, si prevede, per le regioni che hanno sottoscritto il citato Accordo previsto dalla legge 311/2004 e che non hanno rispettato il Patto di stabilità in uno degli anni precedenti al 2007, l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato, nei termini stabiliti dai relativi Piani di rientro.

Art. 21

(Organizzazione G8 in Italia e approvazione della decisione comunitaria n. 2007/436/CE, Euratom)

La norma prevede uno specifico finanziamento per gli interventi occorrenti per l'organizzazione del vertice G8 previsto per il 2009, autorizzando la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.

Art. 22

(Sviluppo professionale delle Forze Armate)

Comma 1

La previsione reintegra di 30 milioni di euro le risorse previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331 e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226 destinate alla professionalizzazione delle Forze Armate, che erano state ridotte del 15 per cento dall'articolo 1, comma 570, dalla legge finanziaria 2007. Onere a decorrere dal 2008 euro 30.000.000.

Commi 2, 3 e 4

I commi 2, 3 e 4 prevedono una spesa complessiva di 200 milioni di euro per l'anno 2008, di cui:

- 140 milioni per il fondo di cui al comma 1238 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006;
- 20 milioni relativi all'Arsenale della Marina Militare di Taranto;
- 40 milioni di euro per le esigenze di funzionamento dell'Arma Carabinieri;

Art. 24

(Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

La disposizione pur non determinando risparmi di spesa si configura quale strumento di razionalizzazione organizzativa essendo intesa a limitare l'istituto del comando nei confronti del personale delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 25

(Potenziamento sicurezza e soccorso)

L'istituzione del fondo per il solo anno 2008 è finalizzata alle esigenze di funzionamento del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le necessità di maggiore urgenza, poiché gli stanziamenti dei pertinenti capitoli sono già insufficienti.

Si tratta di assicurare la ordinaria gestione dei servizi di istituto sul territorio. In particolare, con il fondo si cerca di sostenere le spese nei settori delle locazioni; delle utenze e dell'ordinaria manutenzione dei mezzi.

Sono escluse da questo stanziamento le spese per il personale e quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie.

Art. 26

(Sicurezza della navigazione)

Comma 1

Si rende necessario pervenire al rifinanziamento del fondo per le spese di funzionamento previsto dall'articolo 1, comma 1331 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'incremento del fondo è necessario per consentire l'acquisto di beni e servizi necessari al funzionamento del Corpo per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto (soccorso in mare, sicurezza della navigazione e dei porti, tutela dell'ambiente marino, controllo della pesca marittima, tanto per citare alcuni dei più rilevanti). Inoltre vengono meno i fondi destinati al Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera per le spese correnti denominati “security” e “funzionamento”, istituiti rispettivamente con le leggi finanziarie 2005 (articolo 1, comma 254) e 2006 (articolo 1, comma 1331) ed aventi una

dotazione di 10 milioni di euro ciascuno, sono giunti con l'E.F. 2007 alla loro conclusione. Pertanto, nel prossimo anno 2008 si verrà a determinare, senza di questi, un deficit della spesa corrente di 20 milioni di euro annui e quindi si autorizza per il medesimo anno una spesa di pari importo (comma 1).

Al **comma 2** viene autorizzata la spesa per complessivi € 55 milioni per il periodo 2008 – 2011 per lo sviluppo della componente aereonavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera.

Comma 2

Nel 2007 il Corpo può disporre di finanziamenti derivanti da contributi pluriennali di quindici anni pari a 4 milioni di euro annui (decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4) e dello stanziamento di 7 milioni di euro annui nel triennio 2007-2009 (articolo 1, comma 1039, della legge finanziaria 2007), per complessivi, al netto degli attuali interessi, 62 milioni di euro (41+21). Pertanto, per proseguire il programma per la sostituzione dei mezzi aeronavali più vetusti con altrettanti mezzi ad alto contenuto tecnologico e con caratteristiche operative nettamente superiori - che nella finanziaria 2007 ha trovato parziale accoglimento per 21 milioni di euro a fronte dei 143 complessivi richiesti al netto degli interessi, con uno sbilancio nel settore di tali investimenti di 122 milioni di euro – nonché avviare l'adeguamento dei sistemi di comunicazione, si rende necessario prevedere uno stanziamento di almeno 55 milioni di euro annui nel periodo 2008/2011.

L'esigenza di ottimizzazione della linea di volo elicotteri sopra accennata è collegata alla necessità sempre più cogente di rispondere adeguatamente ad un'attività operativa sempre più intensa, incrementata anche dagli impegni assunti presso la comunità internazionale, con specifico riferimento al controllo delle aree marine ricadenti nell'ambito SAR di cui alla Convenzione di Amburgo del 1979, nonché al monitoraggio delle aree protette e delle acque di interesse nazionale ai fini della tutela dell'ecosistema marino. A tali fini viene autorizzata una spesa di 5 milioni per l'anno 2008, 10 milioni per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

Art. 27

(Chiusura dell'emergenza conseguente alla crisi sismica

Umbria e Marche 1997)

Allo scopo di consentire la prosecuzione degli interventi connessi alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nei territori delle regioni Umbria e Marche, in sede di passaggio delle competenze al termine della dichiarazione dello stato di emergenza, si rende necessario prevedere, in sede di disegno di legge finanziaria, apposite disposizioni, anche di rifinanziamento delle disposizioni di

cui al decreto-egge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998, in linea con quanto previsto dall'articolo 15, comma 8, della medesima legge.

Agli interventi già previsti e ricompresi in appositi programmi e piani si prosegue con le risorse giacenti presso le attuali contabilità speciali, che sono trasferite in quelle di cui al comma 5 dell'articolo 15 del decreto-egge n. 6/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998.

In particolare vengono evidenziati gli oneri recati dalle disposizioni proposte al comma 1, lettere d) ed e).

La quantificazione decrescente della spesa è in relazione sia al completamento degli interventi da ultimare, nonché per la definizione degli iter per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, presenta i seguenti oneri (in mln euro):

	2008	2009	2010	2011	2012
Let. d)	4,00	3,00	2,00	1,00	-
Let. e)	9,60	8,40	7,20	6,00	4,80
Totali,	13,60	11,40	9,20	7,00	4,80

La disposizione del comma 3 è diretta a prevedere per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nelle regioni Marche e Umbria per la crisi sismica del 1997 disposizioni agevolative con riferimento alla misura e alle modalità di corresponsione dei tributi e contributi sospesi da definirsi con DPCM su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, nel limite di 47 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

Pertanto, dalla disposizione conseguono le seguenti minori entrate:

2008	2009	2010
-47	-47	-47

Art. 28

(Estensione dell'operatività del Fondo per le vittime del mare)

Comma 1

Il recupero degli aiuti erogati ai sensi del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 28 luglio 1999, nonché di quelli erogati ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, nonché ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione della Commissione europea del 25 novembre 1999, è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati. Le amministrazioni preposte al recupero degli aiuti suddetti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme.

Stima recupero aiuti illegittimi

Il DL 30 settembre 1994, n. 561 (GU n. 230 del 01/10/1994) (Misure urgenti in materia di pesca e acquacoltura) ha stabilito, per incentivare i settori della pesca ed acquacoltura, lo stanziamento di risorse per un importo complessivo di **108** milioni di euro per il triennio 1994-1996.

Inoltre, le leggi 30/1997 e 206/1995 avevano previsto, per il triennio 1995-1997, sgravi contributivi riguardanti tutte le imprese dei territori di Venezia e Chioggia. Infatti a tutte le imprese situate a Venezia e Chioggia erano stati concessi sgravi contributivi per il mantenimento dell'occupazione. Il regime è stato sospeso a decorrere dal 1° dicembre 1997. L'importo complessivo da recuperare ammonta a **44** milioni di euro.

Quindi, in considerazione delle somme complessive da recuperare e degli interessi già maturati e di quelli che si matureranno fino alla corresponsione del rimborso, si riportano di seguito gli importi per il prossimo quadriennio:

2008	2009	2010	2011
16,9	17,4	17,8	18,3

Comma 2

Si autorizza la spesa di 500.000 euro per l'anno 2008, ad integrazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, al fine dell'estensione della liquidazione delle richieste di indennizzo relative agli eventi verificatisi nel triennio 2002-2004, relativamente alle istanze presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Al relativo onere, pari a 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1 ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

Art. 29

(Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia)

La disposizione rfinanzia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2008, quale

dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

Art. 31

(Partecipazione a programmi europei aeronautici ad elevato contenuto tecnologico, interventi nel settore aeronautico e programmi europei navali e terrestri ad alta tecnologia)

Comma 1

Relativamente agli impatti della presente proposta sugli andamenti di finanza pubblica relativamente sia al debito (“tiraggi” per la realizzazione dei programmi) sia al deficit (secondo i criteri stabiliti d Eurostat che fanno riferimento alle consegne) , si riporta di seguito quanto risulta secondo le stime di massima:

M.€	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Totale
Debito	24	110	210	220	176	90	37	867
Deficit				110	250	268	95	723

Sul saldo netto da finanziare, trattandosi di contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si determina un onere, con riferimento al triennio 2008-2010, di 20 milioni di euro per l’anno 2008, 45 milioni di euro per l’anno 2009 e di 70 milioni di euro per l’anno 2010.

Comma 2

La presente proposta – mentre comporta effetti sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno – non presenta impatti sull’indebitamento netto tenendo conto dei criteri di registrazione sul conto economico delle Amministrazioni pubbliche disposti da Eurostat che fanno riferimento al concetto di consegna, in quanto il programma Eurofighter è già considerato nelle linee tendenziali della finanza pubblica recepite dal DPEF 2007-2010. L’effetto su saldo netto da finanziare è pari alla spesa autorizzata e cioè a 318 milioni di euro per il 2008, 468 milioni di euro per il 2009, 918 milioni di euro per il 2010 e 1100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

Comma 3

Relativamente agli impatti della presente proposta sugli andamenti di finanza pubblica relativamente sia al debito (“tiraggi” per la realizzazione dei programmi) sia al deficit (secondo i criteri stabiliti d Eurostat che fanno riferimento alle consegne) , si riporta di seguito quanto risulta secondo le stime di massima:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	^a finire	Totale
debito	60	25	62	140	167	155	134	101	52	46	944
deficit			27	70	75	67	175	168	172	191	944

Sul saldo netto da finanziare, trattandosi di contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si determina un onere, con riferimento al triennio 2008-2010, di 20 milioni di euro per l'anno 2008, 45 milioni di euro per l'anno 2009 e di 70 milioni di euro per l'anno 2010.

Art. 33***(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali)***

Comma 1 Autorizza la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009, per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522 in favore dell'industria cantieristica.

Comma 2 Autorizza la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, 21 milioni di euro per l'anno 2009 e 25 milioni di euro per l'anno 2010 per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88.

Comma 3 Incrementa la dotazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n.13, di 4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

Comma 4 Prevede l'istituzione di un Fondo destinato a finanziare attività di ricerca per l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri con una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Commi 5, 6 e 7 Definiscono le modalità di attuazione dell'articolo e di attribuzione dei contributi.

Commi 9 e 10 Concernono agevolazioni fiscali in materia di determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime (per effetti finanziari si rinvia ad apposito successivo paragrafo "Modifica regime tonnage tax").

Comma 12 comporta minori entrate per 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2008. Prevede agevolazioni sulla deducibilità delle quote di ammortamento e rinvia a successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità applicative al fine di assicurare la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato dell'importo previsto.

Commi 9 - 10 Modifica regime tonnage tax

La disposizione modifica il regime di determinazione della base imponibile di alcune imprese marittime (c.d. *tonnage tax*), eliminando le parole “in traffico internazionale” dal comma 1 dell’articolo 155 del TUIR.

Tale modifica permetterà agli armatori, relativamente alle navi iscritte nel registro internazionale secondo le condizioni stabilite dal D.L. n.457 del 30 dicembre 1997 (così come modificato dal comma 14-bis dell’articolo 39 del D.L. n.269 del 30 settembre 2003), e che effettuano solo servizi di cabotaggio di applicare l’agevolazione di cui agli articoli 155 e segg. del TUIR, che consiste nel regime forfetario denominato *tonnage tax*.

Sulla base dei dati disponibili relativi contenuti nelle dichiarazioni dei soggetti potenzialmente interessati e tenendo conto dell’agevolazione di cui al secondo comma dell’articolo 4 del D.L. n.457/97, il quale prevede che il reddito derivante dall’utilizzo di navi iscritte nel registro internazionale concorre a formare il reddito complessivo in misura pari al 20%, si stima una perdita annua di gettito pari a circa **3 milioni di euro** a decorrere dall’anno 2008.

In termini di cassa si avrà:

2008	2009	2010
0	-5,25	-3

comma 10

La disposizione prevede l’estensione del regime forfetario della *tonnage tax* anche alle società di persone iscritte al registro internazionale. Si ritiene che l’effetto di gettito indotto dalla norma possa essere di irrilevante entità, considerando sia il numero esiguo di società iscritte al registro internazionale.

Art. 34

(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti)

Comma 1 Concerne la riduzione dell’annualità, per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, di € 56.368.535 e per l’anno 2013 di € 4.722.845, relative all’autorizzazione di spesa di cui all’art. 10 della l. 23 dicembre 1997, n. 454.

Comma 2 Sono resi disponibili, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2008 al 2012, risorse per € 113.077.881,25 relative a residui derivanti dalla mancata applicazione dell’art. 10, comma 1, della l. 23 dicembre 1997, n. 454.

Comma 3 Prevede la riduzione degli oneri previsti dalla tabella E allegata alla l. n. 226/2004 per 5 mil. di € per l'anno 2008, 7 mil. di € per l'anno 2009 e di 10 mil. di € per l'anno 2010.

Comma 4 E' abrogato l'art. 145, comma 40, della l. n. 388/2000 e s.m.i. relativo al "*Fondo per la promozione dei trasporti marittimi sicuri*" che recava un'autorizzazione di spesa pari a € 5.164.589,99 a decorrere dall'anno 2002.

Comma 5 Prevede la riduzione di € 713.000 a decorrere dal 2008 dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 6 della l. n. 51/2001.

Comma 6 Autorizza la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2009-2010 per rendere operativi gli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui alla legge 22 novembre 2002, n. 265 volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima.

Comma 7 Sopprime l'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

Comma 8 Autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, 22 milioni di euro per l'anno 2009 e 7 milioni di euro per l'anno 2010 per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro – Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina.

Comma 10 Prevede la possibilità di utilizzare le risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'ENAC, ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, nonché per gli interventi di continuità territoriale da e per tale aeroporto e per l'adeguamento del servizio cargo da e per l'aeroporto di Catania. La disposizione non comporta effetti sui saldi e finalizza parte della spese correnti a spesa di investimento.

Comma 11 Prevede la prosecuzione per un biennio degli interventi relativi alle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziata per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002. La disposizione non comporta effetti.

Comma 13 Prevede che le somme disponibili non utilizzate del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono utilizzate ai fini del comma 11 dell'articolo in esame.

Comma 16 Autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 sul "Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti" di cui all'art. 38 comma 6 della legge 1° agosto 2002 n. 166 per l'attuazione di quanto disposto al precedente comma 11.

Comma 17 Autorizza un contributo per complessivi 15 milioni di euro per il completamento ed implementazione della rete immateriale degli interporti.

Comma 19 Autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, 30 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010, 49 milioni di euro per l'anno 2011, 56 milioni di euro per l'anno 2012 e 4 milioni di euro per l'anno 2013, al fine di migliorare la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali; dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza

stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione.

Comma 20 Autorizza la spesa di euro 3 milioni per l'anno 2008 per garantire il funzionamento della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Comma 21 Autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010. per il proseguimento degli interventi volti all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza per le aziende ferroviarie in gestione commissariali governative e di proprietà del Ministero dei Trasporti, previsti dall'articolo 1, comma 1038, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Comma 22 Autorizza la spesa complessiva di € 30.000.000 per l'anno 2008 per l'aumento del capitale sociale delle Ferrovie della Calabria Srl., delle Ferrovie Appulo Lucane Srl, delle ferrovie del Sud-Est Srl.

Art. 36, commi 5, 6 e 7

(Edilizia penitenziaria e sanitaria)

La norma contenuta nel comma 5 autorizza la spesa di 20 milioni per l'anno 2008, 20 milioni per l'anno 2009 e di 30 milioni per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici.

Commi 6 e 7. La norma ha carattere esclusivamente programmatico ed è diretta, con riferimento al programma pluriennale di interventi in materia di edilizia sanitaria, ad incrementare l'importo fissato dall'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rideterminato dall'articolo 83, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, comma 796, lett. n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di 3 miliardi di euro, portandolo a complessivi 23 miliardi di euro. Resta fermo che l'approvazione degli interventi, mediante sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, potrà avvenire solo in relazione alle effettive disponibilità di bilancio. E' inoltre introdotta una specificazione circa gli interventi relativi alle strutture residenziali dedicate alle cure palliative.

Art. 42

(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica)

La norma è diretta ad autorizzare, a partire dal 2008, la spesa di 700.000 euro per consentire al Centro nazionale trapianti l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa di cui all'articolo 1, lett. a) del DL 81/2004 (spesa per il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie). Inoltre prevede la possibilità per il Centro di stipulare accordi di collaborazione e convenzioni, nonché contratti di lavoro, secondo le modalità previste dalle norme vigenti e nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 43**(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti)**

Comma 1 Prevede un'autorizzazione di spesa per € 2 milioni per l'anno 2008, € 5 milioni per l'anno 2009 ed € 10 milioni per l'anno 2010, al fine di promuovere la ricerca e la formazione, anche in ambito internazionale, in materia di trasporti.

Comma 2 Per il proseguimento degli interventi di ricerca, miglioramento della sicurezza e della competitività della flotta, di cui all'art. 5, comma 1 della legge n. 13 2006, è prevista l'autorizzazione di spesa di € 2 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Comma 3 Nel quadro delle strategie finalizzate allo sviluppo del progetto di Autostrade del mare e per l'intermodalità terrestre e marittima, è autorizzata la spesa di € 10 milioni per l'anno 2008.

Art. 44, comma 1**(Programmi per la tutela dal rischio idrogeologico)**

Con la presente disposizione si autorizza la spesa 265 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/1989 per consentire al Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare di adottare Piani Strategici Nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino ai sensi dell'articolo 16 della legge 31 luglio 2002, n. 179.

Le risorse potranno essere destinate per:

- manutenzione ordinaria del territorio;
- messa in sicurezza delle aree a rischio idrogeologico, con particolare riferimento ai territori collinari e montani;

- riduzione del rischio idrogeologico in corrispondenza delle aste fluviali, con particolare riferimento alle situazioni di maggiore criticità;
- sperimentare tecniche innovative nella realizzazione degli interventi per la difesa del suolo con particolare riguardo all'ingegneria naturalistica ed agli interventi di rinaturalizzazione.

Tali linee di intervento risultano ancora più opportune in vista dei cambiamenti climatici in atto, per i quali sono previste, nei prossimi decenni, precipitazioni più intense e concentrate che rendono necessario un grande sforzo per restituire al territorio la possibilità di svolgere al meglio le proprie funzioni in merito alla difesa del suolo. E inoltre, con gli interventi di rivegetazione dei versanti si contribuisce alla riduzione dell'effetto serra per la CO₂ immagazzinata nella biomassa.

Art. 44, commi 2 e 3

(Sviluppo del Piano Straordinario di Telerilevamento alla raccolta dei dati ambientali (PSTA))

Comma 1: con la presente disposizione si autorizza la spesa di Euro **10 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010**, da destinare all'estensione del Piano Straordinario di Telerilevamento alla raccolta dei dati ambientali (PSTA), già previsto e finanziato dall'art. 27 della Legge 31 luglio 2002, n. 179.

Nel comma 2 si stabilisce che alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

Art. 45

(Realizzazione di aree verdi per migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità)

Con la presente disposizione si istituisce presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare un fondo di **50 milioni di euro annui**, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la riforestazione di aree incolte e antropizzate e per la realizzazione di parchi urbani e non nei Comuni a maggiore crisi ambientale, al fine di ridurre le emissioni di CO₂ e di tutelare la biodiversità.

Art. 46, commi 1, 2, 3, 4 e 5**(Disposizioni dirette a garantire l'uso sicuro dei medicinali e a favorire l'utilizzazione di farmaci ancora in corso di validità)**

Le norme sono finalizzate a potenziare gli strumenti di controllo degli andamenti del settore farmaceutico e si rendono necessarie al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica programmati per il settore medesimo. In tali termini:

- **comma 1:** prevede di contrastare la tendenza dei medici a prescrivere (quando ritengano che il paziente non possa essere trattato con medicinali regolarmente autorizzati per quella determinata indicazione terapeutica) medicinali non ancora registrati o registrati con una diversa indicazione;
- **comma 2:** dispone che in mancanza di valide alternative terapeutiche nell'ambito dei farmaci regolarmente inseriti nel prontuario terapeutico nazionale, l'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale di un medicinale di cui è autorizzato il commercio all'estero ma non in Italia o di un medicinale autorizzato in Italia con un'indicazione diversa da quella per la quale s'intende utilizzarlo, sia limitata a casi eccezionali e richiede il preventivo inserimento del prodotto in uno specifico elenco, su parere favorevole dell'AIFA;
- **commi 3, 4 e 5:** sono diretti ad evitare sprechi di medicinali. Infatti, la legislazione vigente prevede che le scorte di medicinali destinati al trattamento di persone anziane o di malati terminali, anche quando rinvenute in confezioni perfettamente integre e in corso di validità nella struttura residenziale o nell'ultimo domicilio del paziente, sono avviate alla distruzione, alla pari dei farmaci scaduti. I commi in questione prevedono, invece, la possibilità di utilizzo di queste confezioni, con le necessarie cautele e garanzie, da parte delle Residenze sanitarie assistite, delle ASL o delle organizzazioni non lucrative che hanno assistito il paziente deceduto.

Art. 46, comma 6**(Disposizioni in materia di prescrizione dei farmaci per il trattamento del dolore severo e in materia di semplificazione nella tenuta dei registri degli stupefacenti)**

Le disposizioni sono dirette a favorire il ricorso ai medicinali oppiacei per il trattamento del dolore severo, nonché ad introdurre misure di ulteriore semplificazione delle prescrizioni di tali prodotti e degli altri adempimenti connessi. Dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 46, comma 7**(Erogazione dell'importo premiale in materia di spesa farmaceutica)**

La norma è diretta a potenziare gli strumenti di controllo degli andamenti nel settore sanitario. L'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge finanziaria per l'anno 2007 ha previsto che, per gli anni 2005 e 2006, ai fini dell'accesso alle somme vincolate di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 311/2004, le regioni sono tenute ad adottare, nell'anno 2007, misure di contenimento della spesa farmaceutica dirette a conseguire gli effetti finanziari posti a carico delle regioni previsti dalla legislazione vigente (contenimento della spesa pari al 40 per cento del superamento dei tetti di spesa). Il Tavolo di verifica degli adempimenti, con il supporto dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), ha verificato l'idoneità di tali misure assunte dalle regioni.

Con la presente disposizione, in linea di continuità con quanto suesposto, si prevede ora di verificare, sempre con il supporto dell'AIFA, sulla base dei dati di consuntivo di spesa dell'anno 2007, la concreta efficacia, in termini finanziari, delle citate misure. In caso di verifica positiva alle regioni è consentito l'accesso alle predette somme vincolate dalla legge 311/2004, per l'anno 2007.

Art. 47**(Personale della Croce Rossa)**

Il personale interessato dalla norma è di oltre 1850 unità con contratto a tempo determinato, per una spesa complessiva di circa 55 milioni di euro.

Tale onere risulta coperto dalle convenzioni stipulate dalla CRI al 31.12.2006 su tutto il territorio nazionale con un ricavo complessivo per la CRI di circa 80 milioni di euro. Detratto il costo per il personale di 55 milioni e quello per spese di funzionamento, pari a circa 15 milioni di euro, si configura per la CRI un ricavo netto derivante dalle attività svolte in convenzione. In assenza della proposta normativa in esame, si avrebbe la mancata conferma dei contratti di lavoro a tempo determinato e la rescissione delle convenzioni in essere, con il risultato che gli oneri a carico delle amministrazioni – tra cui principalmente le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale - resterebbero invariati, con possibilità di incremento in ragione del fatto che l'affidamento dei servizi di pronto soccorso e assistenza a soggetti diversi dalla CRI, che è già dotata delle attrezzature e degli strumenti occorrenti, potrebbe essere convenuto a condizioni più gravose

Art. 48**(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia alle iniziative AMC e MDRI)****Comma 1**

La norma è diretta ad autorizzare la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008 finalizzata alla concessione di un contributo finanziario alle regioni e province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino. Alla copertura si provvede a valere su una quota delle risorse dell'apposito fondo da ripartire ai sensi dell'articolo 79 della presente legge, istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute.

Art. 50**Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola****Commi 1 e 2**

La legge finanziaria 2007 prevede, ai commi dal 605 al 619, misure di razionalizzazione finalizzate alla riduzione complessiva di personale della scuola di circa 47.000 unità a decorrere dall' a. s. 2008 - 2009 .

In particolare, i commi 605, lettere *a)*, *e)* ed *f)*, e il comma 609 prevedono, rispettivamente, interventi per l'aumento del rapporto alunni/classe, per la certificazione all'insegnamento della lingua inglese dei docenti della scuola primaria, la riduzione dei quadri orari degli istituti professionali e la riconversione professionale del personale docente in soprannumero.

Considerato che per l' a.s. 2007 -2008, sulla base dei dati disponibili si prevede il conseguimento di una riduzione complessiva di circa 14.000 unità, l'obiettivo finale di contenimento previsto dalla legge finanziaria 2007 verrebbe raggiunto mediante una rimodulazione del predetto obiettivo da conseguire sulla base di un piano triennale correlato alla concreta e compiuta attuazione degli interventi innanzi indicati.

Il predetto piano viene dunque rimodulato come segue, con riferimento alle misure già previste dalla legge finanziaria 2007, peraltro rafforzate per effetto anche degli interventi di cui dal comma 1 del presente articolo.



XV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risparmi previsti dalla LF 2007	2007	2008	2009	2010	2011
(euro)	448.200.000	1.324.500.000	1.402.200.000	1.402.200.000	1.402.200.000
	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
Economie per spese di personale (art. 1, c. 605, lettere a), e), f) e comma 609	418.700.000	1.295.000.000	1.372.700.000	1.372.700.000	1.372.700.000
Piano graduale di rientro delle economie					
	a.s. 2007/2008	a.s. 2008/2009	a.s. 2009/2010	a.s. 2010/2011	
Riduzione di personale realizzabili	14.000	11.000	11.000	11.000	
	408.889.362	321.270.213	321.270.213	321.270.213	1.372.700.000
	2007	2008	2009	2010	2011
	136.296.453,90	408.889.361,70	408.889.361,70	408.889.361,70	408.889.361,70
		107.090.070,92	321.270.212,77	321.270.212,77	321.270.212,77
			107.090.070,92	321.270.212,77	321.270.212,77
				107.090.070,92	321.270.212,77
totale risparmi	136.296.453,90	515.979.432,62	837.249.645,39	1.158.519.858,16	1.372.700.000,00

Inoltre, gli interventi di cui alle lettere *a)* e *b)*, oltre a contribuire al conseguimento dell'obiettivo di razionalizzazione previsto dalla l. f. 2007, determinano riduzioni ulteriori di personale docente nell'a. s. 2008 -2009, con conseguenti economie aggiuntive di spesa di circa 60 milioni di euro.

In particolare, la misura di cui alla lettera *a)* porta a d un minor fabbisogno di docenti pari a 124 unità, corrispondenti ad un risparmio di 2.232 ore di insegnamento per effetto della riduzione a 34 ore settimanali di insegnamento per i percorsi sperimentali dei licei.

La misura di cui alla lettera *b)* consentirà un decremento di 1.810 posti a seguito delle iscrizioni per istituzioni scolastiche, indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nella stessa scuola, con conseguente riduzione del numero di classi e quindi del fabbisogno dei docenti. Pertanto considerata una retribuzione iniziale media lorda relativa ai docenti di scuola secondaria di secondo grado, pari a circa 31.072 euro, le relative economie sono stimate come di seguito indicato

in euro				
Anno Scolastico	2008/09	2009/10	2010/11	
Intervento (lett. a)	3.852.928	3.852.928	3.852.928	
Intervento (lett. b)	56.240.320	56.240.320	56.240.320	
Totale	60.093.248	60.093.248	60.093.248	
	2008	2009	2010	2011
totale risparmi	20.031.083	60.093.248	60.093.248	60.093.248

RIEPILOGO DELLE ECONOMIE (commi 1 e 2)

Gli interventi previsti dalla l.f. 2007, nonché quelli di cui al comma 1 del presente articolo, determinano complessivamente le seguenti economie lorde di spesa.

in mln di euro

	2008	2009	2010	2011
piano di rientro economie LF 2007	515,9	837,2	1.158,5	1.372,7
Economie da interventi aggiuntivi	20	60	60	60
Totali	535,9	897,2	1.218,5	1.432,7

Commi 3 e 4 – (Docenti di sostegno)

La norma pone un limite massimo al numero complessivo dei posti dei docenti di sostegno attivabili, a decorrere dall'a.s. 2008/2009, che non può superare il 25% del numero di sezioni e classi dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/07.

Sulla base dei dati disponibili nel sistema informativo della Pubblica Istruzione, il numero di sezioni e classi in organico di diritto, relativo all'a.s. 2006/07, risulta pari a 375.722 e, per lo stesso a.s., si registra un totale di 92.185 posti di sostegno complessivamente attivati.

La normativa in vigore, per il corrente anno scolastico, non prevede limiti al numero dei posti di sostegno complessivamente da attivare, numero che peraltro risulta in costante crescita, nella misura di circa 3.000 posti in ragione d'anno.

Si prevede pertanto che il numero di posti di sostegno da attivare nell'anno scolastico 2007/08 non potrà essere inferiore a 94.500.

Il tetto imposto con la presente norma, equivalente a 93.930 posti, pur garantendo un adeguato rapporto di circa un docente di sostegno ogni due alunni diversamente abili, interrompe il trend di crescita sino ad oggi registrato, attestando il contingente di posti ad un valore di poco inferiore a quello previsto per l'anno scolastico 2007/08. Il comma 4, prevedendo inoltre l'abrogazione della disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della legge n. 449/1997, concernente la possibilità di effettuare nomine di docenti di sostegno in deroga alla dotazione organica stabilita, garantisce la concreta interruzione dell'andamento crescente del numero dei docenti in questione.

Comma 5 – Immissioni in ruolo di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)

La norma incrementa di 10.000 unità la consistenza del contingente di immissioni in ruolo già previste per il personale ATA, dall'articolo 1, comma 605, lettera c) secondo periodo, della legge finanziaria 2007.

L'iniziativa si ritiene finanziariamente neutra considerato il trend di collocamenti a riposo di tale personale previsto per gli anni scolastici 2008/2009 e 2009/2010 che risulterebbe superiore al numero di immissioni in ruolo previste.

Infatti, sulla base dei dati disponibili sull'anzianità giuridica ed anagrafica del personale ATA di ruolo in servizio, si ricava che le unità che potrebbero accedere al pensionamento negli anni considerati sono circa 28.000 e 29.000, rispettivamente al 1° settembre 2008 ed al 1° settembre 2009.

Poiché si è riscontrato che la percentuale di collocamento a riposo, rispetto al totale degli aventi diritto, è in media pari a circa il 44%, si ricava la seguente proiezione:

Anno Scolastico	2008/09	2009/10	2010/11
Aventi diritto pensione	28.000	29.000	
Fuoriuscite ATA	12.320	12.760	-

Commi da 9 a 17 (Sperimentazione di un modello organizzativo per la qualità dell'istruzione e per l'efficienza della spesa)

La norma prevede la sperimentazione triennale di un nuovo modello organizzativo finalizzato ad innalzare la qualità del servizio di istruzione ed ad accrescere l'efficacia e l'efficienza della spesa, dalla attuazione della quale dovrebbero scaturire economie di spesa.

Dette economie, previa verifica dell'effettivo conseguimento delle stesse, effettuata dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, verrebbero comunque riassegnate allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

Per motivi prudenziali, non si procede alla stima di detti risparmi di spesa che, trattandosi peraltro di una sperimentazione, le cui modalità e criteri saranno definiti con successivo atto di indirizzo, non sono allo stato quantificabili.

Art. 52

(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale)

Il comma 1 prevede la costituzione di un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010, destinato ad incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le Università (FFO), per far fronte, prevalentemente, ai maggiori oneri lordi di personale derivanti da adeguamenti retributivi per il personale docente e i rinnovi contrattuali del restante personale. La parte residua, è destinata ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli Atenei. Viene precisato che la predetta dotazione include anche gli importi per maggiori oneri contrattuali indicati all'articolo 95, commi 8 e 14, della presente legge.

Il comma 2 subordina le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1 all'adozione entro il mese di gennaio 2008 di un Piano programmatico, da approvarsi con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI).

Importi in milioni di euro

	2008	2009	2010
Fondo per l'incremento del FFO	550	550	550

L'importo di 550 milioni di euro comprende i maggiori oneri di personale previsti dagli articoli 95, commi 8 e 14, della presente legge.

Nota: Per il personale docente e ricercatore la stima dei maggiori oneri tiene conto del prevedibile costo del meccanismo annuale di adeguamento degli stipendi per gli anni 2008 e 2009. Per il

medesimo personale nell'anno 2009 si considera altresì il maggior costo derivante dalla cessazione degli effetti riduttivi di spesa recati per gli anni 2007 e 2008 dall'art. 1, comma 576, della legge n. 296/2006.

Art. 53

(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa)

La disposizione prevede l'istituzione presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Ai fini della copertura viene indicata la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000 relativa al finanziamento del fondo per le politiche sociali.

Articolo 54

(Disciplina del congedo di maternità e del congedo parentale nei casi di adozione e affidamento)

La disposizione è diretta a estendere i periodi di congedi di maternità e i congedi parentali nei casi di adozioni e affidamento.

In particolare, il congedo di maternità è esteso, per le donne lavoratrici, per due mesi ulteriori ed è estesa la possibilità di usufruire dei congedi parentali in relazione anche ai limiti di età del minore.

Sulla base della stima di adozioni con madri lavoratrici pari a circa 3.500 l'anno (ottenuta riducendo prudenzialmente di circa il 30% le adozioni complessive) e di un'indennità media mensile di circa 1.300 euro si perviene ad un onere annuo di circa 9 mln di euro, al quale va aggiunto un onere di circa 1 mln di euro su base annua derivante dall'ampliamento dell'utilizzo del congedo parentale anche per effetto delle modifiche apportate all'articolo 36 del dlgs n. 151/2001 circa i limiti di età del minore ai fini della fruizione dei congedi parentali.

Pertanto dalla disposizione derivano i seguenti oneri:

(valori in mln di euro)

2008	2009	2010
-10	-10	-10

Art. 55

(Fondo contro la violenza alle donne)

La norma prevede il rifinanziamento degli interventi di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da riferire al programma “Promozione dei diritti e delle pari opportunità” nell’ambito della missione “Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia”, attraverso l’istituzione per l’anno 2008 di un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

Art. 57

(Gestioni Previdenziali)

L’art. 3, comma 2 della legge 335/95 stabilisce che l’importo annuo da trasferire all’INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall’art. 59, comma 34 della legge 449/97 a titolo di concorso dello Stato all’onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l’anno 2007 dall’art. 1, commi 742, 743 e 744 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in coerenza con i contenuti del Dpef 2008-2011, nella misura del 2,0% per il 2007 e dell’1,7% per il 2008.

Conseguentemente, applicando l’incremento di un punto percentuale alle predette variazioni dei prezzi, si ottiene per l’anno 2008 un incremento pari a 416,42 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire ai sensi dell’art. 37 della legge 88/89, e di 102,89 milioni di euro per la somma da trasferire ai sensi dell’art. 59, c. 43 della legge 449/97.

Per quanto riguarda le somme da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, tali somme sono da considerare al netto del trasferimento della somma attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1 gennaio 1989, pari a 910,22 milioni di euro, e delle somme attribuite a fondo minatori ed Enpals, pari rispettivamente a 2,56 e 59,39 milioni di euro.

Art. 58

(Trasferimenti all'INPS)

La disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dall'INPS, intesa ad assicurare il coordinamento tra il bilancio dello Stato e le scritture contabili del predetto istituto; risulta quindi evidente che essa **non determina alcun effetto di maggiore onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni**. Infatti, da un lato, la norma dispone l'imputazione di somme già trasferite all'INPS e non utilizzate; dall'altro lato, si osserva che i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell'ambito dei complessivi risultati e previsioni del predetto Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

o o o

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione degli invalidi civili, accertate dall'INPS nel consuntivo per l'anno 2006, pari a 667,60 milioni di euro, la norma prevede di utilizzare:

- per un importo di 559,77 milioni di euro, somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'anno 2006, trasferite alla predetta gestione dell'INPS in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- per erogazioni pensionistiche:	
maggiorazioni sociali - art. 38 della legge n.448 del 2001.....	63,01
pensionati antichi art. 80 della legge 388/2000.....	62,86
maggiorazioni sociali - art. 38 della legge n.289 del 2002	52,39
prestazioni erogate in regime di convenzione con la Santa Sede.....	20,71
altri oneri pensionistici (*)	360,80
TOTALE.....	559,77

(*) trasferimenti risultati eccedenti nel 2006, in relazione alle seguenti disposizioni: art. 2 legge n. 292 del 1993; art. 1 legge n. 385 del 2000; art.11, commi 5 e 38, della legge n.537 del 1993; legge n. 260 del 1991.

– per un importo di 107,83 milioni di euro, le risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, ed in particolare (importi in migliaia di euro):

- Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi ai sensi dell'art.3, comma 14, della legge n.448/1998.....	52,86
- Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità di cui alla leggen.53/2000.....	2,03
- Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati : - art.8 della legge n.451/1994.....	52,94
TOTALE.....	107,83

115

(Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione)

L'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha previsto lo stanziamento di circa 133 milioni di euro annui per il finanziamento della contribuzione a carico del datore di lavoro dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni statali.

Attualmente, risulta già costituito il Fondo relativo ai dipendenti della scuola (Fondo Espero), al quale è stato riconosciuto, per le spese di costituzione ed avvio, un contributo pari a 2,58 euro per ogni dipendente (pari, complessivamente, a oltre 2,6 milioni di euro).

Nel corso del 2007 sono stati sottoscritti:

- a) l'accordo per l'istituzione del Fondo per i dipendenti delle Regioni, autonomie locali e sanità ;
- b) l'ipotesi di accordo per la istituzione del Fondo a favore dei dipendenti di Ministeri, Enti pubblici non economici, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Enac e Cnel.

Con la disposizione in esame, si intende prorogare all'anno 2008 della possibilità, introdotta per l'anno 2007 dall'art. 1, comma 767, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) di utilizzare – nell'ambito delle risorse stanziare per il contributo del datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari dei dipendenti delle amministrazioni statali – anche le somme necessarie alle spese necessarie per la costituzione e l'avvio dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Ci si riferisce, in particolare, alla spesa una tantum per il contributo per le spese di avvio dei fondi, non solo in riferimento alle amministrazioni statali, ma ai dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche.

Nell'ipotesi che venga riconosciuto per le spese di avvio un contributo di circa 3 euro per ogni dipendente di tutte le amministrazioni pubbliche interessate, si determinerebbe un onere – limitatamente all'anno 2008 - di circa 8 milioni di euro, che appare quindi coperto dalle risorse attualmente previste per la contribuzione alla previdenza complementare (pari, come detto, a 133 milioni di euro annui).

Art. 60

(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante iscritti Fondo volo)

L'iscritto al Fondo volo che consegue il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità può chiedere, in sostituzione di una quota della pensione spettantegli, la liquidazione del valore capitale della quota della pensione stessa, calcolata in base ai coefficienti in uso presso l'INPS, così come previsto dall'articolo 34 della legge 13 luglio 1965 n. 859, come modificato dall'articolo 11 della legge n. 480/1988, dall'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 164/1997 e dall'articolo 59, comma 2, della legge n. 449/1997.

L'articolo 11 della legge n. 480/1988 citata ha escluso il beneficio della capitalizzazione agli iscritti successivamente al 27.11.1988, data di entrata in vigore della legge stessa. Infine l'art. 1 - quater, comma 3 della legge 3 dicembre 2004, n. 291 ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2005 l'art. 34 della citata legge n. 859/1965.

I coefficienti attualmente utilizzati dall'Istituto sono stati determinati in sede di elaborazione del bilancio tecnico del Fondo volo riferito al quinquennio 1.1.1980 - 31.12.1984 e sono stati approvati dal Comitato di vigilanza del Fondo con effetto sulle pensioni con decorrenza, dall'1.1.1980, mentre con effetto sulle pensioni con decorrenza dal 1.7.1997 trovano applicazione le nuove tabelle approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto con deliberazione n. 302 del 4.8.2005.

Negli ultimi anni numerosi pensionati del Fondo volo hanno presentato ricorsi in via amministrativa e giudiziaria sostenendo che l'Istituto non ha correttamente determinato l'ammontare della capitalizzazione stessa.

La disposizione conferma le modalità applicative per la determinazione della predetta quota di pensione finora seguite dall'INPS. La norma interpretativa è finalizzata ad evitare che, a causa del contenzioso in atto, si determini maggiore spesa pensionistica di rilevante entità (valutata dall'INPS

sulla base dei dati amministrativi in circa 470 mln. di euro, corrispondenti a circa 3.800 prestazioni da riliquidare), non considerata nei tendenziali a normativa vigente.

Art. 61

(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del D.Lgs n. 151 del 2001 nonché dell'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140)

Comma 1 - Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, emanato in attuazione della delega prevista dalla legge n. 53/2000, è volto a garantire la coerenza logica e sistematica della normativa vigente in tema di tutela della maternità e paternità.

In particolare, gli articoli 25 e 35 disciplinano la copertura contributiva, utile ai fini del trattamento di quiescenza, dei periodi di maternità intervenuta al di fuori del rapporto di lavoro.

In particolare, i periodi corrispondenti al congedo per maternità (già astensione obbligatoria) sono riconosciuti attraverso l'istituto della contribuzione figurativa (articolo 25) mentre quelli relativi al congedo parentale (già astensione facoltativa) sono valorizzabili attraverso l'istituto del riscatto (articolo 35).

Per esplicita previsione legislativa, le disposizioni in esame trovano applicazione in favore dei soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. La norma intende quindi chiarire che la disposizione è rivolta ai soggetti iscritti e non a quelli pensionati.

La disposizione è finalizzata pertanto a chiarire l'esatto ambito di applicazione delle norme preesistenti, nonché ad evitare che, in conseguenza del contenzioso in atto, si determini maggiore spesa pensionistica di rilevante entità (valutata sulla base dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali in circa 170 milioni di euro annui), non considerata nei tendenziali a normativa vigente.

Comma 2 - Trattasi di norma interpretativa relativa alla perequazione della maggiorazione agli ex combattenti prevista dall'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, intesa ad evitare che, a causa del contenzioso in atto, si determini maggiore spesa

pensionistica di rilevante entità (valutata dall'INPS sulla base dei dati amministrativi in circa 400 milioni di euro per i soli arretrati), non considerata nei tendenziali a normativa vigente.

Articolo 62**(Risorse per l'attuazione "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili")**

La disposizione istituisce apposito Fondo per il finanziamento del "Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili" del 23 luglio 2007. A valere sulle risorse del Fondo è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

Tenuto conto della tipologia di interventi previsti da Protocollo medesimo gli effetti sui diversi saldi di finanza pubblica risultano essere i seguenti:

Effetti sul saldo netto da finanziare (in mln di euro)

2008	2009	2010	2011	2012
-1.548	-1.520	-3.048	-3.048	-1.898

Effetti sull'indebitamento netto (in mln di euro)

2008	2009	2010	2011	2012
-1.278	-1.231	-2.752	-2.752	-1.602

Le differenze degli impatti tra SNF e indebitamento netto sono da ascrivere alla circostanza che taluni interventi indicati dal Protocollo prevedono la concessione di maggiori contributi figurativi rispetto alla legislazione vigente. In termini di SNF gli oneri per contribuzione figurativa rilevano interamente nei singoli anni in cui è effettuato all'ente previdenziale il trasferimento a copertura delle anzianità contributive maturate. In termini di Conto delle PA (indebitamento netto) i maggiori oneri si registrano nel tempo (in particolare gradualmente nel medio-lungo periodo) allorché i soggetti beneficiari accedono effettivamente al pensionamento.

Art. 63**(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL)**

La norma prevede al comma 1 l'assegnazione di 14 milioni di euro per l'anno 2008 da parte del Ministero del lavoro in favore di Italia Lavoro spa, quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura della società.

L'intervento è posto a carico del Fondo occupazione che presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui in tabella D.

Al comma 2 la norma prevede la destinazione, anche per l'anno 2008, dell'importo di 100 milioni di euro, a valere sulle somme già preordinate legislativamente per 289,11 milioni di euro nell'ambito del Fondo per l'occupazione, alle attività formative nell'esercizio dell'attività dell'apprendistato.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato

Il comma 3 prevede, per consentire all'ISFOL di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge n. 296/2006, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, l'incremento di 30 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2008, del contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto.

La disposizione comporta un onere di 30 mln di euro annui, ai quali è assicurata copertura:

per gli anni 2008 e 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge n. 296/2006, che, sulla base degli elementi amministrati forniti dal Ministero del lavoro, risulta essere in grado di assicurare la copertura sia degli interventi previsti dal commi da 1202 a 1208 della legge n. 296/2006 sia dell'onere di 30 mln di euro per gli anni 2008 e 2009 previsto dalla disposizione in esame;

a decorrere dall'anno 2010 mediante riduzione delle risorse del Fondo per l'occupazione che presenta le necessarie disponibilità.

Art. 65**Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori (ammortizzatori sociali)**

Commi 1 e 2

La norma è diretta a prorogare, per l'anno 2008, nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, l'analoga disposizione in materia di concessione di ammortizzatori sociali in deroga prevista dall'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296: In particolare è previsto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disposte, in deroga alla vigente normativa, concessioni di trattamenti straordinari di integrazione salariale, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti in specifici accordi in sede governativa.

Gli interventi sono posti a carico del Fondo per l'occupazione, che presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui in tabella D

Comma 3

La norma è diretta a prevedere la possibilità di concedere, anche per l'anno 2008, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, il trattamento straordinario di integrazione salariale ed il trattamento di mobilità ai lavoratori del commercio, alle agenzie di viaggio e turismo ed alle imprese di vigilanza con più di 50 addetti.

Gli interventi sono posti a carico del Fondo per l'occupazione, che presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui in tabella D

Comma 4

La norma è diretta a rifinanziare, per 30 milioni di euro per l'anno 2008, l'intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto – legge n. 249/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 291/2004, per crisi aziendale, nella fattispecie della cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi.

L'intervento è a carico del Fondo per l'occupazione, che presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui in tabella D

Comma 5

La norma è diretta a consentire anche per l'anno 2008 ai lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con meno di 15 dipendenti di essere iscritti nelle liste di mobilità, con conseguente ammissione dei datori di lavoro, in caso di assunzione, agli sgravi contributivi previsti dalla legge n. 223/1991, nel limite di spesa di 45 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, che presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui in tabella D.

Art. 66

Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà

La norma è diretta a prorogare, per l'anno 2008, la possibilità di stipulare i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto - legge n. 148/1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236/1993, con autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione, che presenta le occorrenti disponibilità, tenuto conto del rifinanziamento di cui in tabella D.

Art. 67**Modifiche alla legge n. 123 del 2007 in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.**

La disposizione è diretta a modificare le modalità di finanziamento previste all'articolo 1, comma 2, lettera p), nn. 1) e 2), della legge 3 agosto 2007, n. 123 relative alla realizzazione di un sistema di governo per la definizione di progetti formativi, nonché il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro a carico dell'INAIL.

In sostituzione dell'attuale criterio di finanziamento, che prevede l'utilizzo di una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL, si stanziavano risorse per 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

(in milioni di euro)

2008	2009	2010
- 50	- 50	- 50

Art. 68***(Politiche migratorie nazionali e comunitarie)***

La norma è diretta a garantire l'accesso al programma dell'Unione Europea 2007-2013 per il sostegno e l'assistenza ai Paesi terzi ai fini di una corretta gestione delle politiche dei flussi migratori e dell'asilo, nonché l'accesso alle risorse degli altri fondi europei in materia migratoria per la realizzazione di specifici obiettivi.

Sono stati approvati in sede europea, con decisioni assunte nell'anno 2007, i seguenti nuovi fondi di interesse:

- Fondo integrazione, di cui alla decisione n. 2007/435/CE;
- Fondo ritorno, di cui alla decisione n. 575/2007/CE;
- Fondo frontiere, di cui alla decisione n. 574/2007/CE;
- Fondo europeo per i rifugiati, di cui alla decisione n. 573/2007/CE, ai quali si aggiungono i fondi già approvati nel 2006, tra cui il Fondo per la cooperazione allo sviluppo, al cui interno si colloca il programma tematico sulla migrazione ed asilo che ha sostituito il precedente programma tematico AENEAS.

Con lo stanziamento di 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si consente l'accesso ai fondi attraverso il cofinanziamento, fissato in sede europea in una misura che comprende dal 20% al 50% del costo del progetto, dei programmi per i quali si chiede il contributo europeo.

La copertura è assicurata mediante compensazione, con riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Al comma 2 viene altresì prevista l'integrazione di 50 milioni di euro per l'anno 2008 del fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di cui all'art. 1, comma 1267, della legge 296 del 2006.

Art. 6

(Fondo per le aree sottoutilizzate)

La disposizione, nel sostituire l'articolo 1, comma 863, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, propone una rimodulazione delle somme attribuite al FAS dalla medesima disposizione nel seguente modo:

100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015. Ciò allo scopo di ridefinire la nuova programmazione e di rendere da subito impegnabili le somme relative agli esercizi successivi all'anno 2008.

Art. 70

(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra)

La norma è volta ad utilizzare le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 che, nel limite del 85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

- a) Un Programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con un decreto del Ministero del Lavoro d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il concerto delle Regioni interessate;
- b) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione (2006/C 323/01), attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti ricercatori, tecnici e altro personale ausiliari impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati al punto 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinate con apposito decreto del Ministro del Lavoro, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico;
- c) la creazione di un Fondo denominato "fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE", da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- d) per la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 **si rinvia al paragrafo successivo**;
- e) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

Art. 70 comma 1 lettera d) (Deduzione forfettaria esercenti impianti di distribuzione carburante”).

Legislazione proposta

La norma propone di prorogare l'agevolazione in oggetto per il periodo di imposta in corso al 31/12/2008 e per i due anni successivi prevedendo per gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione una deduzione forfettaria così commisurata:

- 1,1% dei ricavi fino a 1.032.913,80 euro;

- 0,6% dei ricavi oltre 1.032.913,80 euro e fino a 2.065.827,60 euro;
0,4% dei ricavi oltre a 2.065.827,60 euro.

Effetti sul gettito

Ai fini della stima degli effetti sul gettito della legislazione proposta si è proceduto come segue:

- * sono state elaborate tutte le dichiarazioni dei redditi Unico 2004 dei contribuenti che possono usufruire della deduzione forfetaria in esame ed in particolare, le persone fisiche e società di persone (il numero delle società di capitali è trascurabile) esercenti attività di commercio al dettaglio di carburanti (codici attività ISTAT 50.50.A e 50.50.B), sia in contabilità ordinaria che semplificata.
- * i dati ricavati sono stati estrapolati al 2008 e anni successivi sulla base dell'andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT (per gli anni 2004 e 2005) ed in base alle previsioni contenute nella Relazione Previsionale e Programmatica 2007;
- * la variazione di gettito è stata calcolata tenendo conto della legislazione vigente dall'anno di imposta 2007 e stimando in capo ai singoli contribuenti persone fisiche e soci di società di persone la nuova imposta conseguente alla proroga della agevolazione in esame.

Sulla base di quanto esposto si stima che la proposta in esame possa produrre una perdita di gettito di competenza nel 2008 dell'ordine di 52,2 milioni di euro così ripartiti:

- **Imprenditori individuali**: riduzione di imposta IRPEF pari a circa 31,7 milioni di Euro da parte di circa 14.500 imprese individuali;
- **Imprese in forma associata**: riduzione di imposta IRPEF pari a circa 20,5 milioni di Euro da parte di circa 6.400 imprese in forma associata.

Si ipotizza la stessa ripartizione per gli anni 2009 e 2010 la cui competenza complessiva è rispettivamente di 53 e 53,9 milioni di euro.

L'andamento della variazione di gettito di cassa, con un acconto IRPEF del 75%, è il seguente (milioni di euro):

	2008	2009	2010	2011
Saldo 2008		- 52,2		
Acconto 2009		- 39,1	+ 39,1	
Saldo 2009			- 53,0	
Acconto 2010			- 39,7	+ 39,7

Saldo 2010				- 53,9
Acconto 2011				- 40,4
TOTALE		- 91,3	- 53,6	- 54,6

Considerato che l'articolo 5 comma 2 del presente disegno di legge già dispone la proroga dell'agevolazione in esame per il solo anno 2008, la stima degli effetti del presente comma, al netto di quanto già imputato all'articolo 5 comma 2, è la seguente:

	2008	2009	2010	2011
TOTALE	0	0	-92,7	- 54,6

In milioni di euro

Art. 71

(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani)

La norma prevede la modifica dei commi 340, 341 e 342 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed è volta a contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale attraverso la fruizione da parte di piccole e micro imprese di talune agevolazioni quali:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta.
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
- d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema Locale di Lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato, per i primi cinque, al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento.

Art. 72

(Promozione dello sport)

La disposizione prevede, al comma 1, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo denominato "Fondo per lo sport di cittadinanza", con la dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per il 2009 e di 40 milioni di euro per il 2010, al fine di promuovere il diritto allo sport: Le suddette risorse sono altresì destinate per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza medesima dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva.

Inoltre, ai commi 3 e 4, vengono previsti, rispettivamente, il rifinanziamento del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008, nonché l'adeguamento del contributo al Comitato Italiano Paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, che viene incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010

Art. 73**Agenzia nazionale per i giovani**

L'impatto finanziario immediato è determinato dall'assunzione di 15 unità di personale a tempo determinato che comporta un onere pari a circa 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il costo teorico della dotazione organica di 3 dirigenti di seconda fascia (Area 1) e di 42 unità di personale (comparto Ministeri) ammonta a circa 1.800.000 euro a regime a valere sul fondo di cui all'art 1, comma 527, Legge 296/06.

Art. 74**(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)**

Dall'attivazione del mix di misure, previste dall'art. 74 del disegno di legge finanziaria, si può ragionevolmente ipotizzare, in maniera particolarmente prudentiale, che la spesa effettivamente aggredibile mediante approccio centralizzato (convenzioni e mercato elettronico) ammonti a 17 mld/euro, (dato desunto da documento CONSIP – luglio 2007 – “Prime riflessioni sul processo di armonizzazione e coordinamento della finanza pubblica”), cui si potrebbero aggiungere 3 mld/euro aggredibili con la messa a disposizione delle pubbliche amministrazioni di strumenti di programmazione del fabbisogno di beni e servizi, di strumenti di supporto (indicatori) per la valutazione della comparabilità dei beni e dei servizi, nonché con la previsione della possibilità dei soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo n. 163/2006, di ricorrere alle convenzioni CONSIP.

Da tali interventi deriva un risparmio totale per anno di 1 mld di euro, pari al 5% del transato ipotizzato. Tale risparmio è determinato innanzitutto dalle migliori condizioni ottenibili da CONSIP in relazione al rilevante ammontare dell'importo di spesa posto a base del bando di gara, nonché dall'eliminazione dei costi che le singole amministrazioni sosterrrebbero ove procedessero ciascuna per proprio conto. Inoltre sulla base dell'acquisizione dei fabbisogni di beni e servizi da parte del M.E.F., CONSIP può operare un ampliamento delle gare in relazione alle varie tipologie di beni e servizi.

Si deve, altresì, far presente che il risparmio potenziale calcolato da CONSIP per il 2008 e 2009 ammonta a 2,5 mld di euro per anno. Da tale risparmio ipotizzato si assume di computarne, in misura estremamente prudentiale, la quota minimale di 500 milioni di euro per il 2008, 700 milioni di euro per il 2009 e 900 milioni di euro per il 2010, in relazione alla completa attivazione entro il 2008 delle misure prefigurate nella proposta, al trend di crescita delle quote di spesa aggredibili ed agli affinamenti che in corso d'opera saranno attivati.

Art. 76

(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)

La normativa dispone, al comma 1, a decorrere dall'anno 2008, il contenimento dei costi per auto di servizio, stabilendo il limite 1600 centimetri cubici della cilindrata media delle autovetture di servizio, con l'eccezione dei mezzi che svolgono servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

La normativa di cui al comma 2 opera la migrazione dello scambio documentale fra posta ordinaria/posta raccomandata verso PEC e Firma Digitale, da parte delle pubbliche amministrazioni.

Da una rilevazione effettuata con riferimento all'anno 2006, le Pubbliche amministrazioni centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, enti previdenziali e principali enti pubblici non economici) hanno un flusso stimato di posta in uscita di circa 84 milioni di documenti, di cui circa 20 milioni di raccomandate con un costo unitario minimo di € 2,80, mentre il costo unitario per la restante posta è di € 1,80. Da tali dati si ottiene che attualmente viene sostenuto un onere minimo annuale stimato in circa € 171.200.000. Tenuto conto che una quota della corrispondenza, valutabile mediamente nel 2% circa, è consegnata ancora manualmente, l'onere minimo effettivo è di circa 168 milioni di euro.

L'ipotesi di migrare tutto lo scambio documentale utilizzando la PEC e la Firma digitale comporta le seguenti voci di costo operativo:

Voci di costo relative all'invio, tramite PEC, di documenti elettronici firmati digitalmente (importi in euro)			
canone annuo unitario casella PEC	canone annuo unitario unitario gestionedocumentale casella PEC	stima n. caselle PEC/AOO	costo annuo adozione PEC
60	20	16.000	1.280.000
costo smart card per firma digitale (validità 2 anni € 7,32) - costo annuo	costo lettore smart card € 21,6 (ammortizzabile in 3 anni) -	stima numero titolari firma digitale	costo annuo adozione firma digitale
3,66	7,20	50.000	543.000
Totale costo			1.823.000

rif. listino SPC

Per la Firma Digitale è stato fatto riferimento agli attuali costi per l'Autorità di Certificazione del CNIPA; è stato valutato l'ammortamento del lettore di smart card in tre anni e si è considerato che ogni due anni occorre generare un nuovo certificato di firma digitale che equivale al costo di una nuova smart card.

Si consideri che non sono riportati né i costi di gestione annuale dell'Autorità di Certificazione (circa € 120.000) né sono stati considerati i costi di protocollazione perché equivalenti sia nel caso di invio telematico che in quello convenzionale.

A regime e per i volumi indicati, quindi, il risparmio stimabile è di circa **166 milioni di euro all'anno** (mln 168 – mln 2). Tali risparmi permanendo nella disponibilità delle Amministrazioni ed essendo potenzialmente spendibili non possono a preventivo essere portati a miglioramento dei conti pubblici.

Ovviamente il passaggio alla PEC richiederà un recepimento graduale della nuova procedura che è già utilizzata, anche se non diffusamente, dalla pubblica amministrazione. Tale circostanza induce a ritenere plausibile che gli effetti di risparmio siano piuttosto limitati nel 2008 (circa il 5-10 per cento), e che possano essere realizzati nella misura piena solo dal 2010.

Gli effetti da considerare sono:

2008 = 15 mln

2009 = 80 mln

2010 = 166 mln (a regime)

Il successivo comma 4 prevede l'attribuzione al CNIPA di compiti di monitoraggio e verifica dell'utilizzo della posta elettronica della razionalizzazione delle spese per consumi telefonici mediante migrazione verso i servizi VoIP e della gestione informatica dei documenti.

Anche tale disposizione ha la finalità di conseguire risparmi. I sistemi di fonia non sono oggetto di censimento e monitoraggio da parte del Cnipa, come accade per i servizi informatici, e non si possiedono dati ufficiali delle consistenze in esercizio, anche se è ipotizzabile che nelle Amministrazioni Centrali (Ministeri, Agenzie fiscali, enti previdenziali e principali enti pubblici non economici) ci siano da 1,5 a 2 milioni di telefoni. Anche sui consumi telefonici (traffico telefonico) non esistono dati ufficiali esaustivi ma ci si può riferire alle stime del CNIPA su dati Consip (o degli operatori vincitori di gara) che con periodicità biennale bandisce delle gare europee sul traffico telefonico.

Pertanto si può stimare che le principali voci di costo annuali per la fonia per la pubblica amministrazione centrale siano prudenzialmente stimabili in:

- Traffico telefonico 2006: 200 milioni di euro
- Canoni per le linee telefoniche: 100 milioni di euro
- Spese per la manutenzione dei centralini: 50 milioni di euro
- Reti dedicate per fonia: dato non disponibile

I vantaggi economici dell'inserimento del VoIP sono correlati:

- all'azzeramento dei costi delle telefonate all'interno delle Amministrazioni Centrali (telefonate on-net)
- all'azzeramento dei canoni di accesso alla rete telefonica pubblica
- all'azzeramento dei canoni relativi a reti dedicate alla fonia parallele alle reti dati
- alla diminuzione delle spese di manutenzione e gestione dei sistemi telefonici
- all'azzeramento dei costi fisso-mobile all'interno delle sedi della PAC con sistemi VoIP Wi-Fi / GSM

La definizione dei risparmi, non avendo dati di riferimento ufficiali, è possibile solo con una stima di larga massima come di seguito riportato:

Il costo delle telefonate on-net si può stimare prudenzialmente in un 20% del costo del traffico telefonico. Migrando su SPC il risparmio, quindi, è pari a **40 milioni di euro per anno** (200 mln x 20%).

A conforto di tale stima prudenziale, prendendo a riferimento il servizio di messaggistica della PAC (Pubblica Amministrazione Centrale), l'80% delle mail è all'interno della pubblica amministrazione centrale.

Le linee di accesso alla rete telefonica pubblica saranno dismesse dalle Amministrazioni che aderiranno al VoIP, in quanto utilizzeranno le linee del SPC adatte a supportare la fonia. Il risparmio annuo a regime si stima prudenzialmente in **50 milioni di euro per anno**.

Non ci sono dati attendibili sulle consistenze attuali delle reti per fonia che saranno dismesse.

Si può stimare altresì una riduzione del 40% sulle spese di manutenzione e gestione pari a **20 milioni di euro di risparmio per anno**.

Si può stimare infine che il 50% del costo dei consumi telefonici sia correlato al traffico fisso-mobile e che le conversazioni fisso-mobile all'interno delle sedi della PA sia pari prudenzialmente al 10%. Il risparmio annuale è di **10 milioni di euro per anno**.

Il totale dei risparmi a regime è pertanto pari a **120 milioni di euro all'anno**.

Gli effetti da considerare sono:

2008 = 10 mln

2009 = 60 mln

2010 = 120 mln (a regime)

Complessivamente, gli effetti dei commi esaminati assommano a:

2008 = 25 mln di cui 7 mln riferiti ai Ministeri con impatto sul SNF

2009 = 140 mln di cui 12 mln riferiti ai Ministeri con impatto sul SNF

2010 = 286 mln di cui 14 mln riferiti ai Ministeri con impatto sul SNF

I restanti effetti riferiti alle altre Amministrazioni pubbliche impattano sul fabbisogno e sull'indebitamento netto.

Art. 77

Contenimento dei costi della giustizia militare.

1. BASE DI RIFERIMENTO DEL CALCOLO

- a. il costo annuale di una Corte militare d'appello è di circa **121.000 euro annui**;
- b. l'organico medio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari presso i tribunali militari (*comprensivo degli uffici giudicanti e requirenti*): **20**;
- c. organico medio del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari presso le sezioni distaccate della corte militare d'appello (*comprensivo degli uffici giudicanti e requirenti*): **18**;
- d. costo medio complessivo biennale per trasferimento d'ufficio dei magistrati: **13/14.000 euro**;
- e. le basi di calcolo da considerare sono, per ogni sede (*comprensiva degli uffici giudicanti e requirenti*) date dalla media dei costi di funzionamento (*riferita all'anno 2006*) delle sei sedi giudiziarie da sopprimere, pari a **euro 192.000 circa annui** per ogni sede;
- f. le competenze lorde spettanti ai membri del Consiglio della magistratura militare per ogni seduta di commissione corrispondono a **euro 144**, mentre quelle per ogni seduta del plenum corrispondono a **euro 306**;
- g. il trattamento economico lordo del componente non appartenente alla magistratura militare, non vice presidente del Consiglio della magistratura militar, corrisponde a **euro 5.600 al mese** per un totale di **euro 67.200 all'anno**.

2. EFFETTI DELL'INTERVENTO SUI TRASFERIMENTI DEI MAGISTRATI E DEL PERSONALE DELLE CANCELLERIE E DELLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE MILITARI

- a. le specifiche disposizioni prevedono per i magistrati che transitano in magistratura ordinaria il diritto ad essere assegnati in uffici nella stessa sede di servizio ovvero (*a domanda*) ad uffici ubicati in città sede di Corte d'appello. Analogo criterio della priorità dei trasferimenti a domanda è previsto per il personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari; in ogni caso alle eventuali spese per i trasferimenti di tale personale si farà fronte attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio;

- b. la previsione citata, pertanto, fa ipotizzare che i trasferimenti dei magistrati e del personale civile suddetto non comporteranno oneri;
- c. la sola eccezione all'ipotesi sub b) è costituita dal possibile trasferimento d'ufficio di **12 magistrati**, unità risultante dalla differenza tra la nuova consistenza organica (58) e l'attuale consistenza organica degli uffici giudiziari militari che non saranno soppressi (46) ed il cui organico dovrà essere rideterminato ai sensi della nuova disciplina; da tale ipotesi discende la quantificazione massima degli oneri. Il nuovo assetto, infatti, potrebbe anche essere definito esclusivamente attraverso trasferimenti a domanda;

3. **EFFETTI FINANZIARI DELLA CHIUSURA DELLE SEZIONI DISTACCATE DELLA CORTE MILITARE D'APPELLO E DEI RELATIVI UFFICI REQUIRENTI**

- a. per i motivi indicati al para 2 la chiusura delle sezioni distaccate di Verona e Napoli della Corte militare d'appello di Roma non dovrebbe comportare oneri per il trasferimento di magistrati militari e di personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari;
- b. comporterà un risparmio di spesa pari a **121.000 euro** per ogni sede all'anno, per un totale complessivo di **242.000 euro annui**. Nel 2008 il risparmio, corrispondente **161.000 euro** deve essere calcolato per 8 mesi in ragione della prevista data di soppressione degli uffici giudiziari (*1° maggio 2008*).

4. **EFFETTI FINANZIARI DELLA CHIUSURA DEI TRIBUNALI MILITARI E DEI RELATIVI UFFICI REQUIRENTI**

- a. per i motivi indicati al para 2 la chiusura dei tribunali militari e dei relativi uffici requirenti non dovrebbe comportare oneri per il trasferimento di personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie militari, mentre potrebbe determinare oneri massimi corrispondenti al trasferimento d'ufficio di **12 magistrati militari**;
- b. la media di magistrati militari che potrebbero essere trasferiti d'ufficio per ogni tribunale militare soppresso (*comprensivo della relativa procura della Repubblica*) è di **2 unità**; pertanto i costi per i trasferimenti dalla sede soppressa:
 - varieranno da **26.000 euro** circa (13.000 x 2) a **28.000 euro** circa (14.000 x 2); il costo medio da considerare è pari a **27.000 euro nel biennio**;
 - sono quantificabili come tetto massimo di spesa in **162.000 euro circa** (27.000 x 6);
- c. i risparmi sono pari a **1.152.000 (192.000 x 6) euro all'anno**;

Nel 2008 il risparmio, corrispondente a **euro 768.000** deve essere calcolato per 8 mesi in ragione della prevista data di soppressione degli uffici giudiziari (*1° maggio 2008*).

5. **EFFETTI FINANZIARI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DELLA MAGISTRATURA MILITARE**

La riduzione di 3 membri del Consiglio della magistratura militare decorre dalle prime elezioni per il rinnovo del citato organo di autogoverno. Pertanto, in considerazione della prevista scadenza del mandato del CMM in carica (*13.09.2009*), i risparmi sono calcolati per 3 mesi nel 2009 e a regime dal 2010.

Al fine di determinare i risparmi di spesa dell'intervento, oltre alle basi di calcolo indicate al para 1, lettere f) e g), occorre considerare che:

- il plenum si riunisce mediamente 2 volte per 11 mesi, per un totale di **22 riunioni** all'anno; l'indennità spettante per ogni riunione ammonta a 306 euro lordi;
- la media delle riunioni effettuate dalle Commissioni (*previste dalla delibera del CMM del 13 gennaio 1990 - regolamento interno del Consiglio*) è di 2 al mese, per un totale di **22 riunioni** all'anno (*per 11 mesi*); l'indennità spettante per ogni riunione ammonta a 144 euro lordi

Pertanto il risparmio derivante dalla riduzione dei 3 membri del CMM si può rilevare come segue:

- a. **3** (numero dei membri del CMM ridotti) x 306 euro = 918 euro (indennità spettante a 3 membri per ogni riunione del plenum); il totale dei risparmi annui per le riunioni del plenum corrisponde a **20.196 euro** (918 x 22 riunioni)
- b. **3** (numero dei membri del CMM ridotti) x 144 euro = 432 (indennità spettante a 3 membri per ogni riunione di commissione); il totale dei risparmi annui per le riunioni di commissione corrisponde a **9.504 euro** (432 x 22 riunioni);
- c. il risparmio annuo complessivo derivante dalla suddetta riduzione corrisponde pertanto a **96.900 euro** (20196 euro + 9.504 euro + 57.200 - trattamento economico membro non appartenente alla magistratura militare).

L'effetto finanziario dei risparmi, per l'anno 2009, incide in misura del 25% in quanto avrà effetto dal mese successivo alla scadenza del mandato dell'attuale CMM (settembre 2009). Per tale ragione i risparmi di cui alle precedenti lettera a), b) e c) corrispondono a **euro 24.225**. (7.425 euro per indennità riunioni + 16.800 trattamento economico membro non appartenente alla magistratura militare).

6. EFFETTI FINANZIARI COMPLESSIVI DELL'INTERVENTO

La disposizione in esame, a fronte di una spesa massima una tantum da ripartire in 2 anni per il trasferimento dei magistrati (162.000 euro) comporta un risparmio di spesa così ripartito:

- anno 2008: euro **848.000** (161.000 + 768.000 – 81.000);
- anno 2009: euro **1.337.225** (242.000 + 1.152.000 + 24.225 – 81.000);
- dall'anno 2010: euro **1.490.900** (242.000 + 1.152.000 + 96.900).

Art. 78

(Divieto di estensione del giudicato)

In merito alla reiterazione per il triennio 2008-2010 del divieto di estensione di decisioni giurisdizionali per il personale delle pubbliche amministrazioni stabilito per il triennio 2005-2007 dall'art. 1, comma 132, della Legge 30.12.2004, n. 311, non è possibile quantificare gli effetti finanziari attesi in termini di minore spesa, trattandosi di un fenomeno fortemente oscillante sia per il numero dei potenziali beneficiari che per l'entità dei benefici.

Art. 79

(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese)

Commi 1, 2 e 3: Viene previsto che a decorrere dall'anno 2008 non si da luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate da provvedimenti legislativi indicati nell'elenco 1, ad eccezione delle somme destinate a finanziare le spese della categoria 1 "redditi di lavoro dipendente".

Conseguentemente sono istituiti negli stati di previsione indicati nel suddetto elenco 1 appositi fondi da ripartire la cui dotazione, pari complessivamente a 440 milioni di euro, risulta determinata nella misura del 50 per cento del totale dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato per circa 881 milioni di euro, derivandone un effetto positivo sull'indebitamento, correlato alla minore spesa, dell'ordine di 300 milioni annui.

Art. 81

Contenimento degli Uffici diretta collaborazione

La disposizione pur non determinando risparmi di spesa si configura quale strumento di razionalizzazione organizzativa essendo intesa a circoscrivere gli uffici di diretta collaborazione unicamente a quelle strutture poste alle dirette dipendenze di un vertice politico limitando per le amministrazioni pubbliche previste dalla disposizione la possibilità di istituire uffici di diretta collaborazione. Pertanto la disposizione consente un contenimento della relativa spesa rilevabile solo a consuntivo.

Art. 82

(8 per mille e 5 per mille)

Per quanto riguarda il rifinanziamento di cui al comma 1 della normativa, si rappresenta che, nonostante il parziale ripristino della relativa autorizzazione di spesa dell'otto per mille IRE- quota Stato per l'anno 2007, previsto con l'articolo 1, comma 1233 della legge 296 del 2006 si registra anche per l'anno 2008 una prevedibile ulteriore, insufficienza dei fondi, iscritti sul cap. 2780/Economia, rispetto alle complessive richieste di finanziamento di Amministrazioni ed Enti interessati.

Le ragioni di tale diminuzione di risorse risiedono, in parte, nelle riduzioni, rispettivamente, dell'importo di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2004, disposto in applicazione dell'articolo 2, comma 69, della legge 350/2003, nonché di 5 milioni di euro a decorrere dal 2006, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge n. 249 del 2004.

Attualmente, nonostante l'andamento delle scelte dei contribuenti e degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF sui quali si applica l'otto per mille che verrà erogato allo Stato ed alle Confessioni religiose (intorno al miliardo di euro), l'ammontare dell'otto per mille di diretta gestione statale ripartibile per l'anno 2008 (valutabile in 90 milioni di euro, sulla base di una stima delle scelte dei contribuenti, intorno al 9%) si attesterebbe a soli 5 milioni di euro, al netto delle suddette riduzioni (85 milioni di euro annui) previste per legge.

In tale situazione, si prospetta la necessità di una nuova iniziativa legislativa per ripristinare quantomeno una maggiore disponibilità di 60 milioni di euro da destinare all'otto per mille IRPEF – quota Stato, che, in aggiunta alle predette previsioni a legislazione vigente di 5 milioni di euro, attestano il complessivo importo del fondo nell'ordine di 65 milioni di euro.

Inoltre, al comma 2 della suddetta normativa in esame, viene previsto il rifinanziamento della misura in materia di 5 per mille IRE, prevedendosi un incremento di 150 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1237 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, (che si incrementa dagli originari 250 milioni di euro a 400 milioni di euro).

Tale aumento è volto ad adeguare la spesa al previsto ammontare dei benefici da erogare, con riferimento alle erogazioni previste per l'anno 2008, secondo le stime delle spettanze di ciascun soggetto destinatario, effettuate dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti.

Si rammenta infatti che la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell'IRPEF a finalità di sostegno al volontariato ed alle ONLUS, di ricerca scientifica, universitaria e sanitaria e di attività sociali svolte dai comuni è stata prevista per la prima volta, in via sperimentale per le dichiarazioni dell'anno 2006, dai commi da 337 a 340 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).

Nella suddetta legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007), con i commi da 1234 a 1237 dell'articolo 1, la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'IRPEF è stata estesa anche relativamente all'anno d'imposta 2006, con le dichiarazioni dei redditi da presentare nel 2007.

Art. 90**(Limiti ai prelevamenti dalla tesoreria statale)**

L'art. 90 ripropone per gli anni 2008, 2009 e 2010 le misure di contenimento dei prelevamenti dalla tesoreria statale al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi del fabbisogno statale ed in particolare di quello degli enti decentrati di spesa interessati dalla norma.

La disposizione proposta è strumentale agli obiettivi di fabbisogno previsti nel tendenziale di spesa del triennio 2008-2010, nell'ambito del quale sono ricompresi anche gli effetti finanziari della norma in esame.

Art. 91**(Limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni)**

Dalla nuova formulazione del comma 593 dell'art.1 della legge 27.12.2006, n.296, scaturiscono effetti di riduzione di spesa, valutabili a consuntivo, tenuto conto della necessità di verificarne l'iter attuativo anche in relazione a possibili eccezionali deroghe al tetto retributivo. E' previsto infatti un notevole ampliamento della platea dei destinatari e risultano superate talune imperfezioni tecniche che hanno impedito una chiara ed univoca applicazione durante l'esercizio in corso.

Articolo 92**(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni)**

La disposizione di cui al comma 4, limitando ulteriormente, con effetto dall'anno 2008, il tetto di spesa consentito per il ricorso al personale a tempo determinato, dal 40% al 15%, comporta economie lorde per circa 90 milioni di euro annui, come evidenziato dal prospetto seguente:

PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (IPOTESI LIMITE DI SPESA PARI AL 15% DI QUELLA SOSTENUTA NEL 2003)					
COMPARTO	Spesa anno 2003 (dato conto annuale)*	Spesa lorda anno 2003 (comprensiva di oneri riflessi)	Limite già fissato da legge finanz 2007 (40% della spesa 2003)	Ipotesi limite fissato al 15% della spesa sostenuta nel 2003	Economie annuali a decorrere dall'anno 2008
MINISTERI E AGENZIE	15.645.000	21.512.000	8.605.000	3.227.000	5.378.000
AZIENDE AUTONOME	34.168.000	46.981.000	18.792.000	7.047.000	11.745.000
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	16.732.000	23.007.000	9.203.000	3.451.000	5.752.000
ENTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE	78.767.000	108.305.000	43.322.000	16.246.000	27.076.000
UNIVERSITA'	116.976.000	160.842.000	64.337.000	24.126.000	40.211.000
TOTALE	262.288.000	360.647.000	144.259.000	54.097.000	90.162.000

*N.B. Il dato di spesa del conto annuale sconta gli oneri relativi alla stabilizzazione del personale di cui ai commi da 237 a 242 dell'art. 1 L. 311/2004

In concreto, l'applicazione di limiti di spesa, non accompagnati da modifiche nei comportamenti delle amministrazioni, ha tuttavia determinato taluni scostamenti tra i risultati attesi e gli effettivi esiti delle manovre di finanza pubblica, stante, nel caso particolare, l'evidenza di un trend di crescita del personale in servizio a tempo determinato negli ultimi anni.

Al riguardo, le disposizioni di cui al comma 3, sostitutive dell'art. 36 del D.L.vo n.165/2001, incidendo in maniera decisa sulle fattispecie generative dei contratti di lavoro flessibile, sono intese in primo luogo ad accentuare la sostenibilità e l'efficacia delle misure proposte con riferimento ai contratti di lavoro a tempo determinato, rendendo, pertanto, attendibile la stima operata. Inoltre, tali disposizioni consentono di ipotizzare ulteriori riduzioni del numero di altre tipologie di contratti di lavoro flessibile. Infatti, la limitazione a casi eccezionali, per periodi temporali estremamente ridotti e l'impossibilità di rinnovo dei contratti ai medesimi soggetti, nonché la limitazione della possibilità di avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative (commi 1 e 2), oltre a consentire l'eliminazione dei presupposti per la formazione del cd. precariato stabile, permettono di elevare la stima delle complessive economie, in via prudenziale, ad almeno 100 milioni di euro.

Commi da 5 a 8 (Lavoro straordinario)

Le attuali risorse per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario del personale del comparto Ministeri, di cui alla tabella C allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono pari ad euro 39.253.000. Le analoghe risorse iscritte sui pertinenti capitoli di bilancio delle corrispettive U.P.B. a favore del personale civile del ministero dell'Interno, del personale delle Forze di Polizia sia ad ordinamento civile che militare e delle Forze Armate ammontano, per l'anno 2007, ad euro 693.560.013. Pertanto, l'importo complessivo finalizzato alla retribuzione del lavoro straordinario del citato personale è pari ad euro 732.813.000.

Con la disposizione viene prevista una riduzione 10% degli indicati stanziamenti con una conseguente economia stimabile in euro 73.000.000 annui.

Le eventuali ulteriori economie realizzabili dalle altre amministrazioni non costituiscono un dato rilevante e comunque quantificabili solo a consuntivo.

Art. 93

(Assunzioni di personale)

Comma 1

La norma, prorogando autorizzazioni ad assumere già concesse, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 2

L'estensione del periodo di validità delle graduatorie concorsuali non comporta nuovi o maggiori oneri di spesa.

Commi 3

L'estensione della platea dei destinatari delle risorse di un fondo comunque già fissato nell'ammontare non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 4

Per fronteggiare le peculiari esigenze dei Corpi di Polizia si prevede un piano di assunzioni nel triennio 2008-2010 entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2008, 120 milioni di euro per l'anno 2009 ed a 140 a decorrere dall'anno 2010.

Tali oneri sono posti a carico di un apposito fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Alla ripartizione di tale fondo fra i corpi di polizia si provvede con DPR da adottare entro il 31 marzo 2008 secondo le modalità di cui all'art.39, comma 3 ter, della legge 27.12.1997, n.449.

Comma 5

La norma, prorogando al 31 dicembre 2008 la possibilità di utilizzo del personale con contratto di formazione e lavoro da parte delle amministrazioni interessate, non comporta maggiori oneri in quanto trattasi di personale il cui rapporto di lavoro è destinato alla trasformazione a tempo indeterminato secondo quanto previsto in materia dalla legge finanziaria per l'anno 2007.

Comma 6

La previsione di sottoporre al regime previsto in materia di assunzioni anche la trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro del personale assunto con contratti di lavoro a tempo parziale è intesa al contenimento della spesa di personale.

Commi 7, 8 e 9

Le disposizioni prevedono il contenimento del turn over per l'anno 2010, che viene fissato nel limite del 60% delle cessazioni verificatesi nel corso dell'anno precedente. Ulteriori assunzioni possono essere concesse nei limiti delle disponibilità di un apposito fondo costituito per un importo pari a 25 milioni per l'anno 2010 ed a 75 milioni a decorrere dall'anno 2011. Le relative complessive economie possono essere rappresentate dal prospetto che segue:

ECONOMIE PER IPOTESI DI LIMITAZIONI IN TEMA DI ASSUNZIONI			
LIMITE TURN OVER AL 60% PER L'ANNO 2010 - PROSPETTO CALCOLO ECONOMIE			
COMPARTI	2010	2011	2012
COMPARTI SOTTOPOSTI A LIMITE TURN OVER			
MINISTERI E PRESIDENZA CONSIGLIO	29.862.000	59.724.000	59.724.000
CORPI DI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO	58.527.000	117.054.000	117.054.000
AGENZIE	8.358.000	16.716.000	16.716.000
CARRIERA DIPLOMATICA	154.000	308.000	308.000
CARRIERA PREFETTIZIA	245.000	490.000	490.000
MAGISTRATURA	1.736.000	3.472.000	3.472.000
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	9.492.000	18.984.000	18.984.000
TOTALE ECONOMIE DA' LIMITE TURN OVER	108.374.000	216.748.000	216.748.000
FONDO DI FINANZIAMENTO PER ULTERIORI ASSUNZIONI			

Comma 10

Si tratta di una modifica coerente con le modificazioni introdotte dal comma 7.

Comma 11

La norma, prevedendo una riserva di posti nelle procedure concorsuali in favore di taluni soggetti non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi 12-13-14-15

L'onere complessivo derivante dalle disposizioni in esame è quantificato come risulta dal seguente prospetto (il costo unitario riferito alle due posizioni economiche nelle quali si prevede l'assunzione è il seguente:

posizione economica C1 costo unitario euro 31.467 x 100 unità = 3.146.000
 posizione economica B3 costo unitario euro 28.686 x 400 unità = 11.475.000

TOTALE 14.621.000

Comma 16

In deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, viene previsto un programma straordinario di reclutamento di personale di particolare qualificazione professionale presso il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di potenziare il supporto alle funzioni in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale. A tale scopo viene autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2008 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. L'assegnazione delle quote di personale alle articolazioni dell'amministrazione sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Comma 17

La norma è volta in concreto a conferire stabilità a situazioni più volte prorogate nel tempo e ormai consolidate. Sotto il profilo finanziario, si fa presente che la disposizione stessa comporta un onere di 10 milioni di euro riferito a circa 330 unità.

Comma 18

Si tratta di norma che apporta alcune modifiche all'articolo 1, comma 565, della legge n.296/2006 e che non comporta oneri in quanto:

la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente – di cui viene prevista la verifica – rimane comunque subordinata al rispetto del vincolo di riduzione della spesa di cui alla lettera a) dello stesso comma 565;

le ulteriori disposizioni previste attengono alla valutazione, nell'ambito delle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza sanitaria, di servizi prestati dal personale interessato.

Commi 19, 20 e 21

Si tratta di disposizioni strumentali al raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle spese correnti delle camere di commercio.

(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni)

La disposizione si configura quale strumento di razionalizzazione organizzativa essendo intesa a realizzare una più efficiente allocazione delle risorse umane.

Articolo 95**(Integrazione risorse contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009)****Biennio 2006-2007 (commi da 1 a 10)**

Nelle seguenti tavole sono riportati gli incrementi complessivi del biennio 2006-2007 da riconoscere al personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni e le leggi finanziarie che li hanno stabiliti:

Tavola 1 - Quadro degli incrementi retributivi del biennio 2006-2007 in applicazione delle leggi finanziarie per gli anni 2006 e 2007 e degli accordi in materia di pubblico impiego (legge finanziaria per l'anno 2008)

<i>Incrementi retributivi biennio 2006-2007</i>				
	<i>2006 (TIP 1,7)</i>	<i>2007(TIP 2,0)</i>	<i>2008</i>	<i>note</i>
<i>Legge fin. 2006</i>	0,4%	0,6%	0,6%	<i>IVC</i>
<i>Legge fin. 2007</i>	0	1,4%	3,86%	<i>TIP biennio +0,76%</i>
<i>Art. 15 Decreto legge</i>		2,46%		<i>Accordo 6 aprile 2007</i>
<i>Legge fin. 2008</i>		(per arretrati 2007		
<i>Legge fin. 2008</i>	0		0,39%	<i>Accordo 29 maggio 2007</i>
<i>Totale annuo</i>	<i>0,4%</i>	<i>4,46%</i>	<i>4,85%</i>	<i>)Beneficio regime</i>

Tavola 2 - Quadro degli oneri del biennio 2006-2007 in applicazione delle leggi finanziarie per gli anni 2006 e 2007 e degli accordi in materia di pubblico impiego (legge finanziaria per l'anno 2008)

<i>Oneri del biennio 2006-2007(in milioni di euro)</i>				
	<i>2006 (TIP 1,7)</i>	<i>2007(TIP 2,0)</i>	<i>2008</i>	<i>note</i>
<i>Legge fin. 2006</i>	650	1.055	1.055	<i>IVC</i>
<i>Legge fin. 2007</i>	0	2.052	5.763	<i>TIP biennio +0,76%</i>
<i>Art. 15 Decreto legge</i>		1.000		<i>Accordo 6 aprile 2007 (a titolo di arretrati)</i>
<i>Legge fin. 2008</i>		2.711		
<i>Legge fin. 2008</i>			606	<i>Accordo 29 maggio 2007</i>
<i>Totale annuo</i>	<i>650</i>	<i>6.818</i>	<i>7.424</i>	<i>Beneficio regime</i>

Tavola 3 - Quadro delle risorse aggiuntive per specifiche categorie di personale:

<i>Risorse aggiuntive per il comparto sicurezza, i vigili del fuoco e la scuola (biennio 2006-2007)</i>				
	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>note</i>

<i>Legge fin. 2006</i>	0	0	0	
<i>Legge fin. 2007</i>	0	40	80	<i>sicurezza</i>
<i>Legge fin. 2008</i>	0	0	200	<i>sicurezza</i>
<i>Legge fin. 2008</i>	0	0	6,5	<i>Vigili del fuoco</i>
<i>Legge fin. 2008</i>	0	0	210	<i>scuola</i>
Totale annuo	0	40	496,5	

NOTA: Come evidenziato nel quadro di riepilogo, con la legge finanziaria per l'anno 2008, in attuazione degli accordi del 6 aprile e 27 maggio, vengono finanziati gli ulteriori incrementi retributivi. Con l'articolo 15 del decreto legge "Disposizioni in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale" una quota dei maggiori oneri per retrodatazione dei benefici nell'anno 2007, corrispondente a 1.000 milioni di euro, è stata resa disponibile nel corso del medesimo anno.

Settore Statale

In particolare, per il personale delle amministrazioni statali:

Il comma 1 incrementa, per effetto delle intese e degli accordi in materia di pubblico impiego intervenuti fra Governo ed Organizzazioni sindacali, le risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 per il personale delle amministrazioni statali contrattualizzato, integrando quelle già stanziare con le leggi finanziarie per gli anni 2006 e 2007 e quelle messe a disposizione con l'articolo 15 del decreto legge "Disposizioni in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale" a titolo di anticipazione di quota parte dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 e destinate, in particolare, alla retrodatazione degli incrementi stipendiali al 1° febbraio 2007.

Il comma 2 definisce l'importo delle risorse aggiuntive destinate al personale docente della Scuola, finalizzate alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera docente in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007;

Il comma 3 incrementa, per le stesse finalità di cui al comma 1, le risorse per i miglioramenti contrattuali del biennio 2006-2007 per il personale delle amministrazioni statali non contrattualizzato, e quelle messe a disposizione con l'articolo 15 del decreto legge collegato a titolo di anticipazione di quota parte dei benefici complessivi del biennio 2006-2007 e destinate, in particolare, alla retrodatazione degli incrementi stipendiali al 1° febbraio 2007.

Il comma 4 prevede risorse aggiuntive specificatamente destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ai fini della valorizzazione delle specifiche funzioni svolte nell'ambito della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale.

Il comma 5 prevede risorse aggiuntive specificatamente destinate al personale dei vigili del fuoco al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico.

La tavola 4 riporta il quadro di riepilogo dei predetti oneri:

Tavola 4 - RIEPILOGO ONERI SETTORE STATALE (Commi 1, 2, 3, 4, 5)

(Importi annui in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi)

Anni	Personale statale contrattualizzato (comma 1)	Personale statale non contrattualizzato (comma 3) (*)	Risorse aggiuntive per docenti della Scuola (comma 2)	Risorse aggiuntive per comparto Sicurezza (comma 4)	Risorse aggiuntive per vigili del fuoco (comma 5)	Totale risorse complessive per il personale statale
2008	1.081	338	210	200	6,5	1.835,5
di cui arretrati anno 2007	861 ^(°)	233 ^(°°)	0	0	0	1.094
2009	220	105	210	200	6,5	741,5
2010	220	105	210	200	6,5	741,5

(°) il costo degli arretrati è stato nettizzato di 550 milioni inclusi nell'autorizzazione di spesa di complessivi 1.000 milioni di euro prevista dall'art.15 del Decreto legge "Disposizioni in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale";

(°°) il costo degli arretrati è stato nettizzato di 400 milioni inclusi nell'autorizzazione di spesa di complessivi 1.000 milioni di euro prevista dall'art.15 del Decreto legge "Disposizioni in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale";

(*) Come specificato nel comma 3, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 sono indicate in 181 milioni di euro (al netto di 400 milioni di euro inclusi nell'art. 15 del D.L.) per l'anno 2008 e 80 milioni a decorrere dal 2009. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

Settore pubblico non statale

Con i commi da 6 a 10 si disciplinano le modalità di estensione dei benefici indicati nella tavola 1 al restante personale delle amministrazioni pubbliche. In particolare:

Il comma 6 dispone, per le Regioni e gli Enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, l'esclusione dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto del patto dei maggiori oneri di personale determinatisi in corrispondenza delle intese ed accordi di cui al comma 1;

Il comma 7 stabilisce l'integrazione dell'apporto finanziario dello Stato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per far fronte ai maggiori oneri di personale derivanti dalle intese ed accordi di cui al comma 1. Lo stanziamento aggiuntivo include, più specificatamente, le risorse necessarie per il riconoscimento dei benefici del biennio 2006-2007 eccedenti i tassi di inflazione programmata;

Il comma 8 stabilisce che, per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 6 e 7, in deroga alla normativa vigente, i maggiori oneri di personale conseguenti alle intese ed accordi individuati dal comma 1 sono posti a carico del bilancio dello Stato. L'importo riferito alle Università è riportato al solo fine di individuare, nell'ambito del finanziamento aggiuntivo di 550 milioni di euro previsto dall'art. 52, comma 1, della presente legge, la quota dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione anche a tale personale degli accordi ed intese tra Governo ed OO.SS. di cui al comma 1.

Il comma 9 precisa che gli stanziamenti previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8 comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (contributi previdenziali ed IRAP);

Il comma 10 dispone che, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo e di quantificazione delle risorse contrattuali, i Comitati di settore si attengono, quale tetto massimo di crescita delle retribuzioni, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, avvalendosi a tal fine dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze e comunicati dalle amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

Il quadro degli oneri per il settore pubblico non statale è esposto in 2 tavole separate:

Nella tavola 5 sono riportati gli oneri per i maggiori benefici contrattuali, come indicati nelle tavole 1 e 2, con riferimento alla generalità del personale destinatario.

Tavola 5 – Effetti complessivi degli accordi del 6 aprile e 29 maggio sul personale del settore pubblico non statale

(Importi annui in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi)

Anni	Regioni ed autonomie locali(*)	SSN	Altre amministrazioni pubbliche non statali (**)	Totale complessivo
2008	640	986	272	1.898
<i>di cui arretrati anno 2007</i>	552	851	214 ^(°)	1.617
2009	88	135	58	281
2010	88	135	58	281

^(°) il costo degli arretrati è stato nettizzato di 50 milioni inclusi nell'autorizzazione di spesa di complessivi 1.000 milioni di euro prevista dall'art. 15 del Decreto legge "Disposizioni in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale";

(*) incluse regioni a statuto speciale e province autonome e enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno

(**) università, enti di ricerca ed enti pubblici non economici.

Nella tavola 6 sono indicati gli effetti delle disposizioni recate dai commi 6, 7 e 8 che dispongono specifiche e differenziate modalità di copertura dei conseguenti oneri a livello settoriale.

Tavola 6 – Effetti finanziari dei commi 6, 7, 8

(Importi annui in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi)

Anni	Comma 6	Comma 7 (*)	Comma 8	
	esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti sottoposti	apporto finanziario dello Stato ai maggiori oneri per il SSN	Totale oneri carico bilancio stato (al netto degli importi riconosciuti all'università)	importi inclusi nell'articolo 52 riferito allo specifico finanziamento per le università (***)
2008	544	661	67	205
<i>di cui arretrati anno 2007</i>	470	263	48	166
2009	0	398 (**)	19	39
2010	0	398 (**)	19	39

(*) L'apporto finanziario aggiuntivo è destinato alla copertura dei maggiori oneri di personale eccedenti i tassi di inflazione programmata per gli anni 2006 e 2007 considerati nell'attuale livello di finanziamento del SSN. In particolare viene coperto il maggior onere per:

+0,76% per l'anno 2008 a titolo di arretrati dell'anno 2007 (differenza fra 4,46% per l'anno 2007 e 3,7% di TIP 2006 e 2007):

+1,15% a decorrere dal 2008 (differenza fra 4,85% incremento di regime a decorrere dal 2008 e 3,7% di TIP 2006 e 2007)

(**) 398 è pari alla sommatoria dei seguenti importi: 135 (+0,39%) e 263 onere di regime eccedenza tassi programmati (+0,76%)

(***) gli importi indicati costituiscono quota parte dei 550 milioni di euro previsti dall'art. 52, comma 1, della presente legge.

Quadro di riepilogo degli oneri

Tavola 7 - RIEPILOGO ONERI COMPLESSIVI (in milioni di euro al lordo degli oneri riflessi)

Anni	Totale settore statale – Tavola 4	Totale Settore Pubblico non statale – Tavola 5 (*)	Totale generale Pubblico impiego (**)	Totale generale Pubblico impiego (al netto risorse aggiuntive)
2008	1.835,5	1.898	3.733,5	3.317
<i>di cui arretrati anno 2007</i>	<i>1.094</i>	<i>1.617</i>	<i>2.711</i>	<i>2.711</i>
2009	741,5	281	1.022,5	606
2010	741,5	281	1.022,5	606

(*) Gli importi destinati a maggiori oneri di personale delle università sono inclusi nel finanziamento di 550 milioni di euro previsto dall'art. 52, comma 1, della presente legge.

(**) Compresa le risorse aggiuntive per il personale docente delle Scuole, delle Forze armate e Corpi di polizia e dei vigili del fuoco pari a 416,5 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Dati di riferimento

Nella quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i dati di riferimento sotto riportati. Si precisa che le unità di personale sono individuate nel numero dei presenti alla fine del biennio precedente (al 31.12.2005) e che vengono convenzionalmente tenute ferme per tutta la durata del biennio. Le eventuali minori spese derivanti da contrazione del personale nel corso del biennio non potranno essere utilizzate per ulteriori incrementi retributivi ma costituiranno economie di bilancio.

a) unità di personale (al 31.12.2005)

settore Stato..... 2.000.326
settore pubblico non statale.....1.560.355 (*)

(*) *inclusi professori e ricercatori universitari*

b) retribuzioni annue lorde pro capite (in euro)

settore Stato.....30.010

settore pubblico non statale.....31.673^(**)

^(**) nel calcolo della media sono incluse le retribuzioni dei professori e ricercatori universitari

c) tassi applicati

Accordi Governo-OO.SS.:

- +2,46% per l'anno 2007 a titolo di arretrati a decorrere dall'1/2/2007
- +0,39% a decorrere dall'1/1/2008

d) oneri riflessi a carico delle Amministrazioni

settore statale +38,38%
settore pubblico non statale +37%

Biennio 2008-2009 (commi da 11 a 14)

Settore statale

Commi 11 e 12: indicano, per il prossimo biennio contrattuale 2008-2009, gli oneri per il personale statale in misura pari all'indennità di vacanza contrattuale (in base alle percentuali previste dall'Accordo sul costo del lavoro del 1993: 30% e 50% del tasso d'inflazione programmata per il 2008, 1,7%). Ne derivano incrementi retributivi medi annui di circa 0,4% per il 2008 e di circa 0,6% per il 2009.

Per i dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa, il cui trattamento economico è adeguato annualmente sulla base di indici definiti dall'ISTAT in correlazione agli incrementi retributivi percepiti dal restante P.I. nell'anno immediatamente precedente, si è tenuto conto di valori incrementali superiori.

Comma 13: precisa che gli stanziamenti previsti ai commi 11 e 12 precedenti comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (per contributi previdenziali ed IRAP); *Si fornisce, per singolo settore di intervento, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione dei benefici economici previsti nel presente articolo*

Commi 11,12, 13: *Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni statali (in milioni di euro)*

Anni	Personale statale contrattualizzato Comma 11	Personale statale non contrattualizzato Comma 12 (*)	Totale personale statale Commi 11 e 12
2008	240	117	357
2009	355	229	584
2010	355	229	584

(*) Nel comma 12 sono specificate in 78 milioni di euro, per l'anno 2008 ed in 116 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le

restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico (Diplomatici, Prefetti, Vigili del fuoco, Dirigenti del comparto Sicurezza-difesa, Dirigenza penitenziaria) e a quello in ferma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e degli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio).

Settore pubblico non statale

Comma 14: gli incrementi di cui al comma 11, si applicano anche al personale delle Amministrazioni non statali per le quali, in applicazione della normativa vigente, gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci. Per il personale delle università i maggiori oneri sono inclusi nel Fondo di cui all'art. 43, comma 1 della presente legge.

Comma 14: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni del settore pubblico non statale (in milioni di euro)

Anni	Personale pubblico non statale comma 14
2008	320
2009	587
2010	587

Di seguito si riporta un riepilogo degli oneri previsti dai commi da 11 a 14 per l'intero Pubblico Impiego

Biennio contrattuale 2008-2009			
Risorse finanziarie necessarie per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale			
<i>(oneri complessivi annui al lordo dei contributi e dell'IRAP)</i>	Disegno di Legge finanziaria 2008		
	IVC 2008	IVC 2009	IVC 2010
Comparti/Settori	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>	<i>(mln di euro)</i>
Stato (ARAN)	240	355	355
Stato non contrattualizzati	117	229	229
<i>di cui: Corpi e Forze</i>	78	116	116
Totale Stato	357	584	584
Totale Settore non statale	320	587	587
Totale Pubblico Impiego	677	1.171	1.171
<i>incrementi % (circa)</i>	<i>0,40%</i>	<i>0,60%</i>	<i>0,60%</i>

Nota: Si precisa che i commi da 11 a 14 non hanno impatto sui saldi di finanza pubblica atteso che, ai fini del saldo netto da finanziare, gli oneri per le amministrazioni dello Stato sono considerati nel disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, mentre, ai fini dell'indebitamento netto, l'effetto complessivo del costo della vacanza contrattuale è inglobato nelle previsioni tendenziali di spesa (DPEF).

Dati di riferimento (commi 11, 12, 13, 14)

La stima degli oneri connessi all'applicazione del presente articolo è stata effettuata, in via prudenziale, sulla base della medesima consistenza di personale utilizzata nelle trattative del biennio 2006-2007 ed ha tenuto conto, quale riferimento dell'algoritmo previsto dall'Accordo sul costo del lavoro del 1993, di stipendi iniziali comprensivi degli aumenti stabiliti per il biennio 2006-2007, in corso di definizione.

Unità di personale (3.560.681)

(le unità prese a riferimento dei calcoli sono riferite al 31/12/2005, sulla base delle risultanze del conto annuale 2005)

Settore Stato..... 2.000.326 unità
Settore pubblico non statale.....1.560.355 unità(*)
(*) inclusi professori e ricercatori universitari.

Oneri riflessi a carico delle Amministrazioni

Settore statale +38,38%
Settore pubblico non statale +37%

Articolo 11, comma 3, lett. i-quater, della legge 5 agosto 1978, n. 468*Equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo*

La legge n. 89 del 2001 ha istituito il fondo per l'equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, destinando, per tali finalità risorse annue per euro 6.561.585, attualmente iscritte in bilancio sul cap. 2829/Economia.

Il predetto importo, da ripartire tra le Amministrazioni interessate (Giustizia, Difesa e, fino a tutto il 2006, Presidenza del Consiglio dei Ministri), si è rivelato peraltro insufficiente nel corso dei precorsi esercizi 2003 e 2006 per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, determinandosi la necessità dell'emanazione di decreti di avvenuto raggiungimento dei limiti di spesa, ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge 468/78.

In tale situazione, tenuto conto del fabbisogno complessivo stimato in base alle esigenze delle richiamate Amministrazioni, si è provveduto ad includere tra le misure correttive della legge finanziaria 2004 (art. 4, comma 246 legge 350/2003) e della legge finanziaria 2007 (art.1, comma 1359 legge 296/2006).

Purtuttavia, nel corso dell'anno 2007 l'importo complessivamente disponibile di euro 26.561.585, da ripartire tra le Amministrazioni interessate (Giustizia, Difesa ed Economia – dal 1° gennaio 2007), si è ripresentato insufficiente per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, rendendosi necessario al momento un ricorso al prelevamento dal fondo per le spese obbligatorie nel limite di 15 milioni di euro per fronteggiare le occorrenze più urgenti.

Infatti, a seguito dell'introduzione dell'articolo 1, comma 1225, della legge 296 del 2006, ulteriori indennizzi in materia di equa riparazione – per riconosciuta violazione dell'articolo 1, comma 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo - , già posti a carico del bilancio autonomo della Presidenza ai sensi della legge n. 12 del 2006, sono stati trasferiti dal 2007, per quanto attiene ai pagamenti, alla competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La richiamata normativa non ha peraltro previsto alcuna dotazione finanziaria aggiuntiva in favore del Ministero suddetto, né risultano quantificati i corrispondenti oneri aggiuntivi occorrenti per il soddisfacimento di tutti i ricorrenti, non fronteggiabili con le risorse della Presidenza del

Consiglio dei Ministri, che a tal riguardo ha segnalato l'insussistenza di disponibilità per l'anno 2007 nel proprio bilancio autonomo.

In tale situazione, tenuto conto delle richieste di indennizzo pervenute nel corso del 2007 e dell'insufficiente dotazione complessiva del citato fondo, è stata segnalato da parte del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi del Tesoro un maggior fabbisogno, che appare al momento valutabile, in via strettamente prudenziale, in complessivi 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2007, per il pagamento dei citati indennizzi per violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che si ritiene debbano essere incluse nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-*quater*, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

Ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza del personale degli enti soppressi

Nell'ambito delle operazioni finanziarie concernenti la liquidazione degli enti disciolti, il comma 91 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come sostituito dal comma 486 della legge 296 del 2006, ha previsto la ricongiunzione dei servizi ai fini dell'indennità di anzianità e del trattamento integrativo di previdenza, per la definizione delle pregresse posizioni previdenziali pendenti del personale dei medesimi enti soppressi, alla quale provvede la gestione previdenziale di destinazione di detto personale.

La medesima norma ha altresì previsto che l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa gestione sanitaria, negoziano con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura necessari.

In tali sensi, nelle more della definitiva quantificazione delle residue posizioni in questione, è da ritenere necessario, per intanto, procedere ad una prima assegnazione alle gestioni previdenziali interessate, al fine di attivare la procedura di estinzione del debito delle corrispondenti gestioni liquidatorie, tenuto anche conto che le relative disponibilità di tesoreria sono state integralmente versate in entrata del bilancio dello Stato.

Tenuto conto dell'attuale stato della negoziazione tra il citato Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, l'INPS e l'INPDAP (mentre nei confronti dell'INAIL non risultano posizioni

da definire), si evidenzia in via preliminare un fabbisogno al momento valutabile in almeno **120 milioni di euro**, ripartibili in **15 milioni di euro annui** a decorrere dal 2008 fino al 2015, che si ritiene debba essere incluso nell'ambito delle misure correttive del disegno di legge finanziaria 2008, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468/78 e successive modificazioni.

Resta fermo che la suddetta apostazione prudenziale di bilancio, di ordine inferiore rispetto alle informazioni finora parziali assunte da INPS e INAIL, assume valenza provvisoria, nelle more dell'esatta quantificazione dell'onere, che potrà esitare solo alla conclusione della citata negoziazione con gli Enti previdenziali interessati.

Trasferimenti all'INPS

Le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa - in applicazione dell'articolo 11, co. 3, lettera i-quater della legge 468/78 e successive modificazioni ed integrazioni - sono indicate nell'allegato n. 1 al disegno di legge finanziaria 2008. Per quanto riguarda i trasferimenti dal bilancio dello Stato all'INPS, sono state individuate, sulla base del rendiconto del predetto Istituto per l'anno 2005, alcune autorizzazioni di spesa per le quali è necessario integrare le relative autorizzazioni di spesa.

Occorre premettere che la disposizione costituisce di fatto una regolazione di effetti contabili, riferita ai risultati del bilancio consuntivo INPS per il 2005. Essa non ha alcun effetto sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, in quanto tutte le eccedenze di spesa interessate sono già state considerate, nel medesimo Conto, secondo il loro effettivo ammontare.

Gli effetti in esame si riferiscono principalmente a sgravi e agevolazioni contributive (con una significativa riduzione rispetto all'esercizio precedente), e solo in minima parte a prestazioni sociali.

Sulla base delle risultanze del rendiconto dell'INPS per l'anno 2005, sono state individuate le seguenti eccedenze di spesa, relative al predetto esercizio finanziario (importi in migliaia di euro):

Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43 - Oneri sociali derivanti
dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità
1.1.2 - interventi - cap. 4345

3.167

Legge 20 dicembre 1996, n. 640, art.1 - Oneri per pensionamenti
anticipati

1.1.2 - interventi - cap. 4354	783
Legge 11 agosto 1972, n. 485 art .23 bis - Rivalutazione delle pensioni ed altri oneri pensionistici	
1.1.2 - interventi - cap. 4356	2.536
Legge 16 luglio 1997, n. 230 art.3 - Somma da trasferire al Fondo spedizionieri doganali	
1.1.2 - interventi - cap. 4357	1.414
Legge 28 dicembre 2001, n. 448 art.43, comma 1 - Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità	
1.1.2 - interventi - cap. 4361	34.576
Legge 23 dicembre 1998, n.448, art.3, comma 5 e legge 8 marzo 2000, n. 53, art.10 - Sgravi contributivi	
1.1.2 - interventi - cap. 4363	137.292
Legge 9 marzo 1989, n.88, art.37 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri	
1.1.2 - interventi - cap. 4364	239.845
Decreto-legge 29 marzo 1991, n.103, convertito , con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n.166. art.4 - Altri interventi in materia previdenziale	
1.1.2 - interventi - cap. 4367	3.464

Integrazioni stipendiali del personale UNEP.

L'intervento è diretto al ripiano di una esposizione debitoria, pari a 25 milioni di euro, formatasi nel corso degli ultimi due anni, per le integrazioni stipendiali spettanti al personale UNEP (Ufficiali giudiziari).

Tale situazione scaturisce dall'assimilazione del sistema di pagamento dello stipendio di detto personale a quello vigente per le spese di giustizia, che erano anticipate da Poste Italiane S.P.A, che ha determinato, per insufficienza dello stanziamento del pertinente capitolo di bilancio, la predetta insolvenza da sanare.

Esecuzione dello statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945

Trattasi di spesa derivante dall'applicazione di un accordo internazionale al cui onere si è provveduto con legge di ratifica del 17 agosto 1957, n. 848. Il contributo all' "Organizzazione delle Nazioni Unite" è commisurato alle spese di funzionamento nonché alle spese per le Forze di Pace

risultanti dal bilancio del predetto Organismo. Detti oneri gravano sul capitolo 3393/3 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri che per l'anno 2007 reca uno stanziamento iniziale di euro 205.323.330. Detto stanziamento è stato incrementato , in corso di gestione, per euro 24.196.414, mediante prelevo da Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, e per 50 milioni di euro mediante il provvedimento di assestamento di bilancio per l'anno 2007. Al fine di regolarizzare i rapporti finanziari con le N.U. viene proposto sul medesimo capitolo un incremento di 153.719.000 euro per l'anno 2008 e di 169.744.000 euro a decorrere dall'anno 2009.

Esenzione dal pagamento dell'ICI delle pertinenze degli edifici di culto

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 1° agosto 2003, n. 206, considera a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate dagli enti ecclesiastici indicati nell'articolo 1, comma 1, della medesima legge alle attività di oratorio e similari e, quindi, esenta tali pertinenze dal pagamento dell' ICI.

Il Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali ha comunicato di aver concluso la fase istruttoria e, in base alle certificazioni prodotte dagli enti locali, di dover provvedere all'erogazione a favore dei comuni interessati della complessiva somma di euro 5.618.340, contro lo stanziamento di 2.500.000 euro previsto dalla predetta legge n. 206 del 2003.

Poiché il fondo complessivo destinato al suddetto intervento è stato sin qui adeguato nell'importo complessivo di euro 5.362.000, si rende necessario provvedere a fronteggiare il maggior onere, pari ad euro 256.340 annui a decorrere dal 2004, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett. i-quater, della legge n. 468 del 1978.

E' da segnalare, al riguardo, che i rimborsi statali in questione non determinano alcuna incidenza sull'indebitamento netto, dal momento che le spese degli enti locali sono regolate (Patto di stabilità interno) da dinamiche predeterminate del tutto svincolate dal volume dell'entrate.

	2008	2009	2010
	(importi in migliaia di euro)		
Legge 1° agosto 2003, n. 206	1.281	256	256
Fondo ordinario enti locali			
(2.3.2. – cap. 1316/Min. interno)			